

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. 68444/10 R.G.N.R.
n. 5058/11 R.G.G.I.P.

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice dott. ~~Simone Lucini~~
all'esito dell'udienza preliminare, pronunciando nei confronti di:

~~Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~14/04/1972~~ del cui domicilio non risulta presso lo studio
dell'Avv. Dott. ~~PIRAMONTE~~ del Foro di Milano;~~

contumace

~~Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~22/10/1970~~ attualmente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. ~~SILVIA ANNA PARISET~~ del Foro di Milano;~~

contumace

~~Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~14/04/1972~~ attualmente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. ~~SILVIA ANNA PARISET~~ del Foro di Milano;~~

41;

~~Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~14/04/1972~~ attualmente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. ~~SILVIA ANNA PARISET~~ del Foro di Milano;~~

Sono n. 0;

~~Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~14/04/1972~~ attualmente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. ~~SILVIA ANNA PARISET~~ del Foro di Milano;~~

Milano;

(giudicato separatamente in rito abbreviato)

IMPUTATI

- ~~Il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~14/04/1972~~ attualmente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. ~~SILVIA ANNA PARISET~~ del Foro di Milano;~~
- a) reato di cui agli artt. 216 ^{1° comma - n. 1}, 219 ^{2° comma - n. 1} e 223 ^{1° comma} del R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallimentare), perché, quale amministratore di fatto (dalla costituzione al fallimento) della società "~~XXXXXXXXXX~~" dichiarata fallita con Sentenza n. 538/2008 del 30/10/2008 emessa dal Tribunale Fallimentare di Milano, distraeva dai conti sociali ovvero dal patrimonio sociale le seguenti somme e/o beni:

- ✓ nel periodo 2005 → 2008, distraeva quantomeno € 1.608.724,00 prelevate dai conti correnti sociali mediante assegni bancari e/o circolari ovvero con bonifici in favore dello stesso indagato;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

✓ distraeva macchinari (di valore commerciale non meglio precisato) destinati alla produzione di insegne al neon conferiti alla partecipata società "Neon S.p.A." di [redacted] macchinari (identificabili solo attraverso alcune fotografie consegnate dal [redacted] che non venivano messi a disposizione della curatela da parte dell'amministratore unico della partecipata - [redacted] - che, in particolare, ometteva di comunicarne l'ubicazione rendendone impossibile l'identificazione e l'inventariamento;

✓ distraeva l'autoveicolo *Banca Rover* targato DN 708 [redacted] acquistato in data 20/03/2008 dalla fallita con sottoscrizione di un contratto di finanziamento pari ad € 100.000,00 ceduto in data 20/06/2008 al prezzo di vendita di € 60.000,00 a [redacted] - moglie del [redacted] - il cui importo non veniva mai corrisposto alla fallita;

Con l'aggravante di cui all'art. 219 ^{2° comma - n. 1} del R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallimentare) per avere commesso più fatti previsti dall'art. 216 stesso decreto.
Accertato in Milano in data 16/03/2010.

b) reato di cui all'art. 232 del R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallimentare), perché, presentava domanda di insinuazione al passivo della fallita "Neon S.p.A." per crediti per un ammontare di € 1.269.335,97 fraudolentemente simulati. Crediti costituiti, in particolare, da compensi derivanti dall'attività di dipendente-direttore generale dallo stesso svolta per conto della società nonostante ne l'amministratore di fatto.
Accertato in Milano in data 16/03/2010.

Solo [redacted] giudicato separatamente; [redacted] annullata la richiesta di RG sul presente capo)

c) reato di cui agli artt. 216 ^{1° comma - n. 2 -} e 223 ^{1° comma} del R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallimentare), perché, quali rispettivamente legale rappresentante [redacted] ed amministratore ovvero direttore generale di fatto [redacted] dalla costituzione [il solo [redacted] dal settembre 2005] al fallimento della società "Neon S.p.A." dichiarata fallita con Sentenza n. 538/2008 del 30/10/2008 emessa dal Tribunale Fallimentare di Milano:

- omettevano di tenere ovvero sottraevano parte dei libri e delle altre scritture contabili della società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In particolare, omettevano di tenere il libro inventari, il libro dei beni ammortizzabili ed una apposita contabilità di magazzino e tenevano le altre scritture contabili in maniera irregolare ed incompleta;

Accertato in Milano in data 16/03/2010.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

il rinvio al giudizio del Tribunale di Milano di

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~

~~LEONARDO DI CARO - FERRARI~~

per i reati di cui alla rubrica

indicando per la comparizione del predetto davanti al

Tribunale di Milano I sezione penale in composizione collegiale

Milano via Freguglia 1 piano terzo aula dibattimentale n. 1 bis

l'udienza del 24 maggio 2012 ore 9.30

con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia

AVVERTE

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista di eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone di cui all'articolo 210 c.p.p. con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame

DISPONE

la notificazione del presente decreto all'imputato contumace o assente all'udienza preliminare ed alla parte offesa non presente alla medesima almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio

Si avverte la persona offesa dal reato:

che non vi è obbligo di presenziare all'udienza a meno di future convocazione in qualità di testimone o che intenda esercitare nel processo penale, qualora il reato le abbia arrecato danno, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art.185 c.p., costituendosi parte civile nei confronti dell'imputato e di altro eventuale responsabile civile nei modi, nelle forme, e nei termini di cui agli artt.76-79 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, li' 5 marzo 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Depositato in Cancelleria
Oggi, 6-3-2012

6-3-12
P. 166/12
2

4

Qui

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Parte civile:

MARINZA (quale curatore fallimentare della società **XXXXXXXXXX** con studio professionale in Milano - Via **XXXXXXXXXX**)
Difeso di fiducia dall'avv. **ROSA PARRONCHI** del foro di Milano, con studio in Milano, via **XXXXXXXXXX**, presente

RILEVA

alla luce della disposizione di legge per la quale il decreto che dispone il giudizio enuncia le fonti di prova ed anche le circostanze cui ciascuna di esse si riferisce, a presidio tra l'altro, in regime costituzionale di obbligatorietà dell'azione e di presunzione della non colpevolezza, dell'effettività del controllo giudiziale sull'iniziativa probatoria delle parti (anche nella prospettiva segnata dall'art. 507 c.p.p.), che nella specie sono state raccolte le seguenti

FONTI DI PROVA

Tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M., in particolare:

- Denuncia di reati (con allegata relazione ex art. 33 Legge Fallimentare) redatta, in data 15/03/2010 (depositata presso questa Procura della Repubblica in data 16/03/2010), dall'Avv. **XXXXXXXXXX** quale curatore fallimentare della società **XXXXXXXXXX** e documentazione alla stessa allegata;
- integrazione alla relazione di cui al punto che precede redatta, in data 16/03/2010 (depositata presso questa Procura della Repubblica in pari data) dall'Avv. **XXXXXXXXXX** con allegati;
- integrazione alla relazione di cui al punto che precede redatta, in data 28/09/2010 (depositata presso questa Procura della Repubblica in data 29/09/2010) dall'Avv. **XXXXXXXXXX** con allegati;
- integrazione alla relazione di cui al punto che precede redatta dall'Avv. **MARINZA** depositata presso questa Procura della Repubblica in data 15/12/2010 con allegati;
- integrazione alla relazione di cui al punto che precede redatta dall'Avv. **MARINZA** e depositata presso questa Procura della Repubblica in data 24/12/2010 con allegati;
- interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. reso in data 18/03/2011 dall'imputato **MARCIOTTO** **XXXXXXXXXX**;
- memoria depositata in data 07/04/2011 nell'interesse dell'imputato **MARCIOTTO** **XXXXXXXXXX** Andrea con allegati;

RILEVA

che all'esito dell'udienza preliminare deve essere disposto il giudizio in ogni caso nel quale non risulti carenza di elementi di prova circa la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato per il fatto medesimo, e che nella specie non si riscontra una siffatta carenza.

P.Q.M.

visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 d.lgs. 28.7.1989 n. 271

DISPONE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

DENUNCIA DI REATI

La sottoscritta [REDACTED] con [REDACTED] Egadi n. [REDACTED] nella sua qualità di Curatore del fallimento della società [REDACTED] dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30.10.2008 e pubblicata in data 04.11.2008

ESPONE QUANTO SEGUE

Si ritiene opportuno brevemente riassumere gli aspetti essenziali della storia della vita della società oggi fallita, la cui sintetica descrizione è indispensabile per comprendere i profili di reato che, a parere della sottoscritta, sono ravvisabili in capo ai soggetti che hanno agito in nome e per conto della società e di cui si dirà in seguito.

1. La società [REDACTED] p.A. oggi fallita (nel seguito anche solo [REDACTED]) veniva costituita con atto notarile in data 7 febbraio 2005 presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], con un capitale sociale di € 120.000,00 (centoventimila), sottoscritto dai soci [REDACTED] con sede a Londra, per una quota del capitale pari al 95% (ovvero € 114.000,00) e [REDACTED] Tina (che svolgeva altresì l'incarico di commercialista della società) per una quota pari al 5% (corrispondente ad € 6.000,00). Al momento della costituzione si dava atto dell'avvenuto versamento del 25% del capitale, per un importo di € 30.000,00. La sede legale veniva posta in [REDACTED] 5 (ovvero presso lo Studio del socio di minoranza [REDACTED] e l'amministrazione della società neo costituita era conferita ad un Amministratore Unico, munito di tutti i poteri di rappresentanza, che veniva nominato nella persona dell'Avv. [REDACTED] per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si sarebbe chiuso al 31.12.2007. Il controllo contabile sulla società veniva affidato ad un Collegio Sindacale composto dai sigg.ri [REDACTED] (successivamente sostituito dal D. [REDACTED]), [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di sindaci effettivi.

2. La [REDACTED] aveva come oggetto sociale – fra l'altro - la realizzazione di bozzetti grafici e pubblicitari; la produzione di insegne di ogni tipo, anche luminose; la realizzazione di impianti elettrici di ogni tipo; l'attività pubblicitaria in genere attuata anche per mezzo della stampa e dei mezzi di diffusione radiofonica e televisiva, compresa l'attività di produzione di

VIA EGADI, 7 - 20144 MILANO - TEL. 02.46.91.225 - 02.43.99.31.65 - FAX 02.43.99.31.65 - E-mail: info@avvocatomaienza.it
AVV. NA MAIENZA

materiale cartellonistico; l'attività relativa ad allestimenti pubblicitari, a rivestimenti interni ed esterni.

3. Come più ampiamente illustrato nella relazione ex art. 33 L.F. redatta dalla scrivente (che si allega sub doc. n. 1, unitamente ai documenti con la stessa prodotti), **N. Italia S.p.A.** è stata costituita per rilevare e proseguire, nei termini che si illustreranno *infra*, l'attività industriale svolta in precedenza dalla società **N. Italia S.r.l.** (nel seguito anche solo **N. Italia**) presso la sede legale ed operativa di quest'ultima sita in **S. Donato Milanese (MI) - U/E/G: N. Italia S.p.A.** era (ed è in quanto tuttora iscritta alla CCIAA di Napoli e di fatto non ancora sciolta ed estinta) una società attiva nel settore delle insegne luminose e al neon, della cartellonistica, etc., di fatto da sempre amministrata e gestita dal sig. **Giulio Tassin** (nel 2005 membro del C.d.A. di **N. Italia S.r.l.**). **N. Italia S.r.l.** fu stata costituita nel 1989, ed è stata cancellata dalla CCIAA di Milano il 15.11.2006 per trasferimento della sede legale a Napoli, ove è attualmente **N. Italia S.p.A.**, avendo altresì modificato la ragione sociale in **N. Italia S.p.A.** Le quote di capitale sono di proprietà della 124 **N. Italia S.p.A.** società di diritto inglese verosimilmente riconducibile al sig. **Tassin** /o alla di lui famiglia, e di **Giulio Cesare Demina** (che è anche il Presidente del C.d.A.) che risulterebbe deceduto. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione erano il **Giulio Tassin** e **Giulio Tassin** (entrambi ex lavoratori e/o collaboratori di **N. Italia S.r.l.**): attualmente risulterebbe una ulteriore modifica dell'organo amministrativo di **N. Italia S.p.A.**, in quanto lo scrivente Curatore ha ricevuto una lettera raccomandata a firma del nuovo legale rappresentante di detta ultima società, sig. **Giulio Tassin**.

Il sig. **Tassin** tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, decise di costituire una nuova società (la **N. Italia S.p.A.** appunto) che avrebbe potuto utilizzare il "know how" di **N. Italia S.r.l.** ed affittare il ramo di azienda della stessa, relativo alla produzione ed installazione di insegne al neon, con contestuale acquisizione degli strumenti di produzione, del magazzino nonché trasferimento dei contratti di lavoro subordinato in essere con **N. Italia S.r.l.** Tale contratto fu stipulato e di fatto **N. Italia S.p.A.** ha inglobato integralmente l'attività della s.r.l. anche se poi non venne mai realizzato il passaggio di dipendenti che, pur stipendiati dalla S.p.A., sono rimasti tuttora in carico alla **N. Italia S.r.l.**

4. Il sig. **Tassin** promotore di tutta l'operazione, al momento della costituzione della S.p.A. suggerì la nomina dell'Avv. **Giulio Tassin** (amica di famiglia del sig. **Tassin** come dichiarato dalla stessa nel verbale dell'incontro tenutosi presso lo studio della scrivente in data 17.11.08, allegato alla relazione ex art. 33 L.F.) quale Amministratore Unico in quanto il medesimo **Tassin** non

poteva ricoprire alcun ruolo amministrativo essendo stato [redacted] se [redacted] dichiarato fallito nel 2003. Va ribadito anche in questa sede che l'A. U. nominato, Avv. [redacted], non poteva ricoprire tale ruolo per evidente incompatibilità ai sensi dell'art. 3 RDL 1578/1933, come già esposto dalla scrivente al competente Ordine Professionale (doc. n. 2).

Il sig. [redacted] ha confermato le circostanze sopra esposte nel corso dell'incontro tenutosi presso lo Studio del sottoscritto Curatore in merito ai fatti della vita di [redacted] A. in data 21.11.08. A conferma del fatto che la nomina ad A.U. di [redacted] dell'Avv. [redacted] avveniva su precisa indicazione del sig. [redacted] lo stesso A.U. conferì una procura gestoria (non registrata) in data 16 marzo 2005 al sig. [redacted] in cui venivano a quest'ultimo concessi amplissimi poteri di rappresentanza e demandata di fatto allo stesso l'intera amministrazione e gestione di [redacted]. Tale procura è anch'essa allegata alla relazione ex art. 33 L. fall. .

Di tale procura non si fa mai alcuna menzione nei libri sociali, fatta eccezione per il libro delle adunanze del collegio sindacale, nel quale - nel primo verbale di insediamento del collegio in data 20.04.05 - è precisato che il Collegio "prende atto da una visura camerale" (sic!) che l'organo amministrativo, in persona dell'Avv. [redacted] aveva delegato i poteri al sig. [redacted] qualificato come "Responsabile Commerciale", come risulta altresì dal libro matricola della fallita. Anche i membri del Collegio Sindacale sono stati convocati dalla scrivente presso il proprio studio in data 28.11.2008 nel corso del quale sono stati forniti elementi utili per una più puntuale ricostruzione dei fatti relativi alla vita della società fallita (si vedano verbali anch'essi allegati alla relazione).

5. Allo stesso tempo il [redacted] come espressamente dichiarato dal medesimo a verbale, ricopriva il ruolo di "fiduciante" della società di diritto inglese Willis dal LTD socio di maggioranza assoluta della fallita società.

Come sopra anticipato, in data 10.05.2005 fu stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda tra le società [redacted] in persona del consigliere [redacted], e la [redacted] in persona dell'A.U. Avv. [redacted]. Con la stipula di tale contratto [redacted] concedeva in affitto alla S.p.A. il ramo di azienda comprendente i contratti in essere relativi all'affitto di spazi pubblicitari, alla realizzazione e progettazione di bozzetti grafici e pubblicitari nonché alla commercializzazione degli stessi e di insegne luminose e non, di impianti pubblicitari costituiti a titolo esemplificativo da cartelloni, segnaletica in genere.

6. Successivamente nel periodo settembre/ottobre del 2005 il sig. [redacted] entrava in contatto con il Dr. Andrea Marchiotti membro del C.d.A. di [redacted] [redacted] quest'ultimo iniziava a collaborare con [redacted] pur non avendo mai sottoscritto un

regolare contratto di collaborazione con la società fallita: di fatto il Dr. [redacted] svolgeva (come risulta da documentazione societaria e da testimonianza di numerosi lavoratori) mansioni di "Responsabile finanziario" o di "responsabile amministrativo e finanziario".

7. Nel seguito, in data 8 novembre 2005, l'Assemblea Straordinaria, alla presenza dell'intero capitale sociale, deliberava l'aumento del capitale di [redacted] da € 120.000,00 sino ad € 1.000.000,00, mediante emissione di n. 880.000 nuove azioni ordinarie da 1 euro ciascuna. Il socio [redacted] rinunciava al diritto di opzione e, conseguentemente, non sottoscriveva l'aumento di capitale, che veniva sottoscritto quindi integralmente dalla società [redacted] titolare del 95% del capitale sociale. La [redacted] tuttavia, a copertura del versamento del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte nonché "di un ulteriore 1,1367% circa" (non meglio identificato), non versava denaro fresco ma dichiarava "di rinunciare alla restituzione di parte del credito vantato nei confronti di [redacted] di complessivi € 231.256,00, risultante dalla situazione patrimoniale allegata, e così per € 230.000,00". Nessuna ulteriore variazione del capitale è più intervenuta sino alla data del fallimento, quando il capitale risultava interamente versato.

L'integrale ed effettivo versamento del capitale societario non è tuttavia verificabile in quanto sul libro soci sono registrate unicamente le percentuali azionarie possedute da ciascuno dei due soci di [redacted] senza alcuna precisazione circa le modalità ed i tempi dei versamenti erogati dai soci in relazione alle azioni sottoscritte.

8. Nel periodo di tempo successivo, i libri sociali di [redacted] pervenuti nel possesso del Curatore indicano una ridottissima attività dell'assemblea dei soci (convocata quasi esclusivamente per approvare i bilanci societari, tutti riportanti un attivo in chiusura di esercizio, ovvero per approvare l'attribuzione di singoli poteri all'Amministratore Unico per il compimento di particolari operazioni): in realtà, ogni decisione strategica (sia commerciale sia amministrativa) per la società veniva adottata sostanzialmente dai sigg.ri [redacted] e [redacted], avvalendosi poi dell'Avv. [redacted] per conferire ufficialità ad ogni atto compiuto (sottoscrizione di contratti, etc.). Nel periodo successivo, la sede legale fu trasferita in Milano, [redacted] (sempre presso lo Studio del Dr. [redacted]) ove è poi rimasta sino al fallimento.

Va qui ricordato che i bilanci societari di ogni anno di esercizio (2005, 2006 e 2007) – che venivano predisposti dallo [redacted] e poi posti all'approvazione degli amministratori di fatto [redacted] – si sono chiusi tutti con utili di esercizio, ma la scrivente avanza consistenti dubbi sulla regolare compilazione di tali documenti, come si esporrà nel prosieguo.

9. In seguito, nel corso del primo semestre del 2008, nonostante venisse approvato il bilancio di 31.12.2007 (che presentava, come sempre, un utile di esercizio), venivano avviati contatti per la

cessione del controllo della società: nel mese di luglio 2008, il gruppo dirigenziale di [redacted] raggiunse quindi un accordo con la [redacted] affinché quest'ultima (mediante l'acquisto delle quote di maggioranza assoluta del capitale di [redacted], socio di maggioranza assoluta di [redacted]) subentrasse nel controllo [redacted].

Nonostante il raggiungimento di tali accordi, l'attività di [redacted] cessò di fatto al 31 luglio 2008: la sede operativa di San Donato Milanese fu infatti abbandonata, ai lavoratori non fu permesso di rientrare ai propri posti al rientro delle ferie estive dal 1 settembre 2008, e come tale rimase fino alla data dichiarativa di fallimento.

10. Nel periodo compreso tra il luglio e l'ottobre 2008 l'A.U. rassegnava le proprie dimissioni (in ottemperanza agli accordi presi dal sig. [redacted] con [redacted]) cui seguiva la convocazione di una serie di assemblee dei soci nei mesi di settembre-ottobre durante le quali (secondo quanto verbalizzato nei libri societari) l'A.U. dimissionario prendeva atto della grave situazione della società, la cui attività era ormai paralizzata, nonché dell'ingentissima esposizione debitoria della medesima nei confronti di istituti di credito, fornitori, lavoratori, etc.. In esito a tali assemblee, veniva nominato un nuovo Amministratore Unico nella persona del sig. [redacted] che in realtà è risultato essere un mero prestanome nominato unicamente per evitare che l'Avv. [redacted] fosse direttamente coinvolta nella inevitabile dichiarazione di fallimento, che poi fu pronunciata dal Tribunale di Milano – su istanza dei dipendenti, ed inoltre su richiesta dell'A.U. in carica nel corso dell'udienza del procedimento prefallimentare in data 29.10.2008 – in data 30.10.2008.

* * * * *

Premessi i sintetici dati sopra riportati relativi alla breve vita della società oggi fallita, si evidenziano qui di seguito le numerose e gravi irregolarità gestionali (irregolare tenuta della contabilità, falsi in bilancio, distrazione di risorse della società per scopi personali, emissione di fatture false, ricorso abusivo al credito, omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori, etc...) riscontrate dallo scrivente Curatore nell'analisi sin qui svolta nello svolgimento del proprio incarico.

1. Irregolarità nella tenuta dei libri sociali.

La sottoscritta ha potuto appurare la completa mancanza del libro inventari, del libro cespiti, del libro dei beni ammortizzabili, nonché l'assenza di una apposita contabilità di magazzino.

Anche il libro soci della fallita è redatto in modo tale che non è stato possibile individuare le modalità ed i termini con cui è stato sottoscritto e versato dal socio [redacted] l'apporto di capitale di [redacted] in data 8.11.2005 da € 120.000,00 ad € 1 milione, non essendo

minimamente individuati i termini del versamento dell'importo sottoscritto da parte della fiduciaria di diritto inglese.

Con riferimento poi alla contabilità di magazzino, si rileva che la società [redacted] per le dimensioni strutturali, per le quantità di materiali e materie prime acquistate e per il fatturato esposto nei bilanci, avrebbe dovuto tenere una accurata contabilità di magazzino tale da rendere individuabile ogni movimentazione dello stesso, anche al fine di precisare momento per momento il valore del magazzino medesimo.

Al contrario, è stato verificato che i movimenti del magazzino di [redacted] venivano rilevati manualmente dai dipendenti addetti al reparto della produzione, mediante conteggio dei pezzi in entrata ed in uscita (con evidente imprecisione conseguente all'adozione di tale metodo) poi comunicati al settore amministrativo per essere recepiti nella contabilità, e che – secondo quanto riferito da ex dipendenti della fallita – l'ultima rilevazione è stata compiuta nel secondo semestre 2007: anche sotto tale profilo quindi si ipotizza che i valori delle rimanenze di magazzino indicati nei bilanci societari non fossero corrispondenti a verità.

Il libro giornale non è mai stato stampato in modo completo ed intellegibile, come pure le schede contabili di ciascun anno, ed in ogni caso l'ultimo aggiornamento del medesimo è stato fatto nel mese di luglio 2008: tali documenti sono memorizzati esclusivamente in formato elettronico sul disco fisso del server della contabilità, estratto in copia e conservato a cura dello scrivente Curatore presso il proprio Studio.

A ciò aggiungasi che gran parte della documentazione contabile cartacea (estratti conto, schede contabili, fogli paga dei dipendenti) è stata rinvenuta presso la sede operativa sita in San Donato Milanese in stato di completa confusione, con centinaia di fogli singoli sparsi in vari armadi o su scaffali delle stanze dell'amministrazione senza alcun criterio di archiviazione o classificazione: una parte degli estratti dei numerosi conti correnti bancari intestati alla fallita società (sia ordinari, che di anticipazione fatture o di finanziamento) non sono nemmeno stati rinvenuti presso la sede operativa menzionata e risultano ancora oggi mancanti nonostante le reiterate richieste di invio inoltrate dalla scrivente direttamente agli istituti di credito con cui [redacted] intratteneva rapporti. Ciò, tra l'altro, rende estremamente difficoltoso ricostruire con precisione gli ingenti movimenti di denaro effettuati da [redacted] nel corso della propria vita, in quanto si deve fare affidamento sulle sole schede contabili che però, per esplicita ammissione della sig.ra [redacted] (collaboratrice di [redacted] che in pratica sovrintendeva il settore amministrativo) venivano redatte in modo molto approssimativo su esplicita indicazione dei sigg.ri [redacted]

Trattasi in ogni caso di una situazione che configura l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216 n. 2, L.F., o quanto meno di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 co. II L.F., in quanto le scritture contabili di [redacted] non sono state tenute in guisa da rendere possibile la corretta ricostruzione del movimento degli affari sociali, ed in ogni caso sono state tenute in maniera irregolare o incompleta.

2. Irregolarità nella gestione ed amministrazione della società. sottrazione di risorse monetarie e di beni di titolarità della fallita società.

La società oggi fallita, pur essendo formalmente amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona dell'Avv. [redacted], era di fatto gestita sotto ogni punto di vista dal sig. [redacted] e dal Dr. [redacted], i quali conseguentemente saranno ritenuti responsabili in qualità di amministratori ai sensi dell'art. 2639 c.c.. Infatti il primo, oltre ad essere sostanzialmente il socio di maggioranza assoluta attraverso le quote di capita detenute dalla fiduciaria inglese [redacted] si occupava di gestire il settore commerciale di [redacted] e di fatto intratteneva i rapporti con tutti i clienti, stipulava i contratti (apponendo direttamente la firma sugli stessi pur non avendo alcun potere in tal senso) etc. - mentre il [redacted] svolgeva funzioni di responsabile del settore amministrativo, impartendo le istruzioni relative ai pagamenti da eseguire nonché le tempistiche degli stessi, ed in particolar modo intratteneva i rapporti con le banche (grazie al particolare ruolo di membro del C.d.A. di un importante gruppo bancario italiano, [redacted]) attraverso i quali [redacted] è riuscita ad ottenere aperture di conto corrente, concessioni di finanziamento, anticipazione di fatture, pressoché con tutti gli istituti di credito italiani.

I soggetti ora indicati si sono resi quindi responsabili di condotte che hanno certamente contribuito a determinare lo stato di insolvenza della poi fallita [redacted], in quanto ad entrambi sono riconducibili tutte le scelte decisionali e gestionali che sono state prese nel corso della vita della società fallita. Tali circostanze sono state unanimemente confermate sia dall'A.U. Avv. [redacted] che in ogni caso firmava e dava esecuzione alle decisioni prese dagli amministratori di fatto, sia dai lavoratori di [redacted] sentiti sul punto dallo scrivente Curatore.

Più in particolare:

- il sig. [redacted] gestiva tutti i rapporti commerciali e contrattuali della [redacted], come potrà essere confermato da tutti i dipendenti della fallita, dai fornitori e dai clienti della medesima, al punto che il soggetto in questione - pur non avendone formalmente i poteri - sottoscriveva personalmente i contratti stipulati in nome e per conto di [redacted]. In tal modo

il medesimo, sia nei rapporti interni alla società, sia nei rapporti con i terzi (clienti, fornitori, etc.) ha sempre stabilmente svolto funzioni di amministratore della società fallita.

Come previsto dalla giurisprudenza in tema (v. Trib. Roma, Sez. VI, 01.07.08), il sig. [redacted] è risultato inserito organicamente – *“quale intraneus che svolgeva funzioni gerarchiche e direttive – in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione, e commercializzazione dei beni e servizi, nei rapporti di lavoro con i dipendenti, nei rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti”*.

Allo stesso tempo il medesimo sig. [redacted] ha utilizzato i conti correnti della società oggi fallita come se fossero i propri, prelevando dai conti societari, mediante emissioni di assegni a proprio favore, importi che si possono quantificare in via del tutto minimale, salvo errori ed omissioni, in almeno € 1.608.724,00 (di cui € 359.699,37 nel 2005, € 185.899,00 nel 2006, € 788.626,06 nel 2007 ed € 274.500,00 nel 2008: vedasi documentazione prodotta sub n. 3): la stima di tale importo è sicuramente eseguita per difetto data l’incompletezza della documentazione bancaria reperita, che rende impossibile portare a completamento l’analisi sugli effettivi prelievi compiuti dal Sig. [redacted] sui conti correnti bancari intestati a [redacted].

Invero, il sig. [redacted] ha prodotto al Curatore due contratti di collaborazione stipulati con [redacted] (in cui si prevedeva un compenso fisso di € 120 mila, oltre ad un ulteriore compenso pari a ben l’8% del fatturato della società) che però si sono rivelati irregolarmente sottoscritti e quindi creati *ad hoc* in epoca fra l’altro posteriore alla data di presunta stipula. Infatti, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail (vedi doc. n. 11 allegato alla relazione ex art. 33 L.F.) tra il settore amministrativo di [redacted] e lo [redacted] (che predisponeva le buste paga per i dipendenti o per i collaboratori della fallita, e curava altresì ogni adempimento connesso) è emerso che i contratti di collaborazione stipulati dal [redacted] con [redacted] sono stati materialmente sottoscritti solo nel gennaio 2008 (e quindi dopo che il sig. [redacted] aveva ricevuto somme ingenti da [redacted] senza alcun titolo giustificativo): come emerge testualmente dal contenuto di tali e-mail, l’amministrazione di [redacted] chiedeva allo [redacted] la redazione *ex post* di tali contratti al solo scopo giustificare gli ingentissimi prelievi di denaro precedentemente (e quindi del tutto irregolarmente) effettuati dal sig. [redacted] stesso: vedasi sul punto la documentazione allegata alla relazione ex art. 33 L.F.. In relazione a tali presunti corrispettivi non pagati da [redacted] il sig. [redacted] ha presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare per oltre 1,2 milioni di euro al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Tale istanza è stata integralmente respinta dalla Curatela, per i motivi sopra esposti, ed il sig. [redacted] ha instaurato, si ritiene del tutto temerariamente, un procedimento di opposizione allo stato passivo reso esecutivo dal Giudice Delegato: tale causa è tuttora in corso e il Fallimento si è costituito con il

patrocinio di un legale per ottenere l'integrale conferma del provvedimento indicato nello stato passivo. La causa è stata posta in decisione a seguito dell'ultima udienza tenutasi in data 15 dicembre 2009.

Il soggetto in questione, quindi, ha distratto senza alcun titolo ingenti somme di denaro di titolarità della fallita a proprio favore, mediante emissione di assegni o bonifici bancari per un ammontare – salvo errori od omissioni – di oltre 1,6 milioni di euro nel corso del periodo 2005-2008.

Allo stesso tempo, il sottoscritto Curatore ha potuto accertare che il sig. [redacted] ha fatto apparire [redacted] quale debitore di spese che, viceversa, sono state sostenute a titolo esclusivamente personale. Ad esempio, si è accertato che il soggetto in questione ha fatto addebitare a carico della fallita società il rimessaggio e le spese del carburante di un gommone in uso personale al sig. [redacted] stesso durante le proprie vacanze estive in Sardegna (da ultimo anche nell'agosto 2008 quando l'attività societaria era interrotta, e lo stato di decozione era palese), come verbalmente confermato dal medesimo interrogato sul punto dalla sottoscritta. Addirittura il medesimo soggetto ha addebitato alla società poi fallita alcune spese sostenute per scopi esclusivamente personali e comunque del tutto estranee all'oggetto sociale: vedasi in proposito le istanze di insinuazione al passivo fallimentare n. 203 e n. 208 (che si allegano, docc. n. 4 e 5) presentate tardivamente rispettivamente dal creditore [redacted] S.p.A. l.: attraverso la lettura di tali documenti si può verificare come l'amministratore di fatto di [redacted] S.p.A. abbia addebitato alla poi fallita spese per il godimento ed il rimessaggio del proprio gommone in Sardegna, ovvero spese per soggiorni in hotels di lusso, acquisto di motoveicoli, etc. etc.. E tali sono solo alcuni fra i molteplici casi rinvenibili dalla contabilità di sottrazione di risorse societarie per acquisto ed uso di beni personali.

Sempre in base a documenti recuperati all'interno dei menzionati hard disk, la scrivente ritiene possibile che il sig. [redacted], che non risulta possedere alcun bene immobile in Italia, ma a cui fanno capo società fiduciarie a cui partecipano anche i propri familiari, abbia trasferito consistenti fondi sottratti alle risorse economiche di [redacted] accreditandoli su conti correnti esteri.

- il Dr. [redacted] Marchiotti ha svolto funzioni di direttore amministrativo della società [redacted] S.p.A.: tale qualifica è stata confermata in primo luogo dal sig. [redacted] amministratore di fatto della fallita società, e risulta in ogni caso sia dalle testimonianze di tutti i lavoratori che sono stati sentiti dal Curatore in proposito, sia da ulteriori elementi che confermano l'esercizio di tale funzione (ad esempio l'uso esclusivo di una intera stanza personale nella zona dell'amministrazione di [redacted] presso la quale il Dr. [redacted] Marchiotti si recava regolarmente quasi

tutti i giorni della settimana lavorativa) nonché anche dal verbale di audizione dello stesso prodotto con la relazione ex art. 33 L. fall..

Allo stesso tempo il medesimo è intervenuto (grazie al proprio ruolo di membro del consiglio di amministrazione di [redacted]) presso la maggioranza degli istituti di credito italiani, ottenendo finanziamenti e anticipazioni di credito a favore di [redacted] per importi di svariati milioni di euro. Come si illustrerà ampiamente *infra*, tali somme sono state però, almeno in parte, utilizzate in modo irregolare da [redacted]; è stato appurato infatti che presso la società fallita era invalsa la prassi di emettere fatture per prestazioni non ancora eseguite ovvero fatture duplicate (relative a prestazioni già fatturate in precedenza), per poi presentare all'anticipo dette fatture (illegittimamente emesse) al solo fine di ottenerne l'anticipazione in banca e utilizzare il denaro così confluìto sul proprio conto corrente. In tal modo, la società [redacted] ha accumulato ingenti debiti – ovviamente mai onorati - nei confronti degli istituti di credito valutabili in numerosi milioni di euro, in relazione ai quali le banche hanno presentato istanze di insinuazione al passivo fallimentare.

Il medesimo soggetto contribuiva poi in misura sostanziale alla redazione dei bilanci di [redacted] [redacted], già a partire dal primo (relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2005) come risulta chiaramente dalla corrispondenza via email intercorsa con lo Studio del commercialista [redacted] (nonché socio di minoranza di [redacted]).

- L'Avv. [redacted] ricoperto la formale carica di Amministratore Unico della società oggi fallita dalla costituzione di [redacted] sino alla data del 29 luglio 2008, e la medesima dovrà quindi essere ritenuta corresponsabile con i soggetti sopra menzionati per ogni eventuale profilo di reato ravvisabile nei fatti oggetto della presente denuncia querela. Come sopra già detto, lo scrivente Curatore ha già depositato esposto nei confronti dell'Avv. [redacted] presso il competente Ordine Professionale affinché tale organo adotti le opportune sanzioni disciplinari.

- Va in questa sede comunque evidenziato anche l'importante ruolo del Dr. [redacted] il quale era il commercialista della fallita società (detenendo peraltro anche una quota minimale del capitale sociale) e presso il cui studio era posta la sede legale della società. In base alle indicazioni fornite dagli ex dipendenti e collaboratori del settore amministrativo, il Dr. [redacted] ha attivamente partecipato alla stesura dei bilanci di [redacted] concordando con il Dr. [redacted] l'ammontare delle singole poste dei documenti in questione. Il medesimo era altresì il consulente della società e del signor [redacted] in merito a tutte le operazioni sul capitale della società e sulla costituzione delle società estere cui fa capo il capitale della fallita società.

* * * * *

Come sopra illustrato, le decisioni di rilievo gestionale all'interno di [redacted] venivano assunte esclusivamente dai sigg.ri [redacted], avvalendosi della collaborazione della sig.ra [redacted] indicazioni concordanti in tal senso sono state fornite pressoché da tutti gli ex dipendenti della fallita società che sono stati interpellati dallo scrivente Curatore.

Tra le numerose irregolarità nella gestione economico - contabile di [redacted] deve evidenziarsi come i soggetti che di fatto amministravano [redacted] hanno disposto la stipula di numerosissimi contratti di leasing per automezzi destinati sia all'attività industriale (camion, etc.) sia all'uso dei dipendenti e dei responsabili amministrativi e commerciali (nell'estate 2008, quindi quando l'attività era oramai cessata, c'erano in corso *almeno 16 contratti di leasing* di autovetture di cui la maggior parte di pregio e ad uso personale): in tal modo la società è stata ulteriormente gravata di onerosi debiti almeno in parte non necessari. Il reale andamento economico della società avrebbe dovuto suggerire, quanto meno nell'ultimo periodo, la rinuncia a gran parte degli *autoveicoli destinati a mera rappresentanza* (Ferrari, BMW, etc.) i cui costi ovviamente non venivano mai pagati da [redacted] e si sono accumulati sino al settembre 2008, quando gli ultimi veicoli in leasing sono stati riconsegnati alle società proprietarie.

Inoltre, è stato appurato che un soggetto ignoto ha sottoscritto un contratto di finanziamento e di acquisto di un veicolo [redacted] pagato [redacted] in data 20.03.2008, apponendo la firma falsa dell'amministratore unico Avv. [redacted] in calce al contratto di finanziamento stipulato in nome e per conto di [redacted], per un importo di € 100.000,00 senza che *nemmeno una rata* del contratto di finanziamento stipulato da [redacted] per il pagamento di tale somma venisse onorata. Successivamente tale autoveicolo di lusso è stato rivenduto alla sig.ra [redacted] (moglie del sig. [redacted] in data 20.06.2008, quindi in prossimità del fallimento della società (documentazione n. 6) per l'importo di € 60.000,00, prezzo peraltro *mai pagato* alla fallita società: di conseguenza, la finanziaria che aveva concesso il credito, [redacted], si è insinuata nel passivo del fallimento [redacted] per gli importi non versati relativi al suddetto autoveicolo che quindi non è stato recuperato alla massa attiva fallimentare. Inoltre, come sopra accennato, l'importo di € 60.000,00 indicato nella visura al PRA quale prezzo di vendita del veicolo da [redacted] alla sig.ra [redacted] non risulta mai essere stato versato alla società, concretizzando in tal modo un ulteriore profilo di distrazione di beni della società: la debitrice, a seguito di richiesta di pagamento inoltrata direttamente dalla Curatela 03.11.2009 ha prodotto una copia di una fattura (la n. 901 del 2008), non risultante prima di allora nella contabilità e nel server aziendale custodito presso lo studio dello scrivente Curatore, che è

risultata del tutto falsa, in quanto [redacted] non ha mai emesso una regolare fattura di vendita del veicolo in questione nei confronti della sig.ra [redacted]. Infatti, la fattura n. 901 del 2008 che è stata rinvenuta nella contabilità di [redacted] risultava invece emessa nei confronti di [redacted] A per ben altra prestazione: il documento prodotto dalla debitrice sig.ra [redacted] appare quindi grossolanamente contraffatto anche nell'indicazione del codice cliente (che viene associato nel partitario clienti in ordine crescente a ciascun cliente della società), già attribuito ad un cliente del tutto estraneo ai fatti.

Da ultimo, poi, nonostante il verificarsi di gravi furti, di cui riferito nella relazione 33 a cui si rinvia, avvenuti nel mese di agosto 2008 durante il periodo di chiusura per ferie della sede operativa di San Donato Milanese (che in realtà poi, come già illustrato, non avrebbe più ripreso la propria attività a settembre 2008), i responsabili di [redacted] non denunciarono tempestivamente alle autorità preposte tali sottrazioni di beni mobili, attrezzature informatiche, macchine utensili e materiali di magazzino: invero, il sig. [redacted] si presentò ai Carabinieri di Monza solo nel settembre 2008 inoltrato e, a seguito di reiterate insistenze del Collegio Sindacale, presentò una denuncia querela del tutto generica e priva di dettagli relativi ai beni sottratti dall'azienda. Tale condotta, unitamente alla circostanza per cui la sede operativa è rimasta del tutto chiusa sino al momento in cui lo scrivente Curatore vi ha avuto accesso dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ha di fatto precluso l'individuazione dei responsabili del furto.

*** **

Un ulteriore grave profilo di responsabilità per distrazione di beni materiali di proprietà di [redacted] S.p.A. si può riscontrare nella gestione della società [redacted] Neon Itali Sud S.r.l., avente sede operativa in [redacted] (C.A. [redacted] n. [redacted]) e sede legale in Milano [redacted] via [redacted] n. 10 presso lo Studio del Dr. Dan.

Tale società a responsabilità limitata fu costituita da [redacted] (che deteneva la partecipazione del 100% delle quote di [redacted]) per poter operare sul mercato delle insegne luminose nel Sud Italia: come riferito verbalmente dall'A.U. di [redacted] Sud S.r.l., ing. [redacted] [redacted] nel corso di un incontro tenutosi presso lo Studio della scrivente in data 05.12.2008 (vedasi il relativo verbale non firmato, doc. n. 7, anche per una più esauriente descrizione dell'attività della società controllata e del suo funzionamento), l'attività di [redacted] Sud S.r.l. veniva svolta con utilizzo di macchinari di proprietà di [redacted], di cui il Curatore possiede unicamente alcune fotografie consegnate dal [redacted]. Trattasi di macchinari destinati alla produzione delle insegne al neon, di cui non è possibile fornire alcuna valutazione.

Invero, alla precisa richiesta del Curatore all'Ing. [redacted] di indicare l'esatta ubicazione di tali beni, per poter procedere al loro inventario, l'A.U. affermava testualmente che "si trovano attualmente presso un deposito di titolarità di un ex dipendente di [redacted] il cui nome mi riservo di fornire alla Curatela": tuttavia, il [redacted] non sottoscriveva il verbale redatto in occasione di tale incontro, e si rendeva del tutto irripetibile ai successivi tentativi del Curatore di contattarlo in seguito.

Di conseguenza, i beni di proprietà di [redacted] situati presso la sede operativa di [redacted] [redacted] non sono mai stati rinvenuti né inventariati dalla Curatela e sono stati sottratti alla massa attiva fallimentare, con danno per il ceto creditorio.

In sintesi, come ampiamente espresso nella relazione ex art. 33 L.F. redatta dallo scrivente Curatore cui si rinvia, [redacted] pur avendo ampie potenzialità nel mercato della produzione e commercializzazione di insegne al neon con prospettive di fatturato consistenti, ha manifestato sin dall'origine alcuni evidenti sintomi di irregolarità nella propria gestione (utilizzo improprio e distrazione di denaro societario da parte dei soggetti che di fatto la amministravano, amplissimo e spesso abusivo ricorso al credito bancario con conseguente inebitamento, etc.), con aggravio di tali indici nel corso della vita societaria poi sfociati nella gravissima crisi che ha investito la società nel 2008, pur avendo di fatto [redacted] in tale periodo numerosi contratti in corso con clientela di primordine che avrebbero consentito alla società di ottenere un fatturato considerevole. Viceversa, in tale periodo, la società [redacted] è stata di fatto spogliata integralmente di ogni risorsa economica e materiale (liquidità sui conti correnti, crediti, contratti con clienti che sono stati infatti stornati a imprese concorrenti, documentazione strategica, beni mobili anche registrati, utensileria, magazzino, attrezzature etc.) che hanno decretato la completa impossibilità di prosecuzione dell'attività di impresa e il successivo fallimento.

3. Irregolarità nella redazione dei bilanci societari.

In attesa di eventualmente disporre, nel seguito della aperta procedura o in sede penale, una apposita perizia contabile che esprima una valutazione più approfondita in ordine alle modalità di redazione dei bilanci societari, lo scrivente Curatore ritiene indispensabile elencare sin d'ora alcune gravi ed evidenti irregolarità nei documenti indicati.

In particolare, i bilanci annuali di [redacted] per gli anni 2005, 2006 e 2007, regolarmente approvati dall'assemblea dei soci ogni anno, presentano tutti un utile di esercizio ed espongono un aumento vertiginoso del fatturato aziendale.

Detti documenti venivano redatti sulla base dei dati materialmente raccolti dal settore amministrativo di [redacted], erano poi vagliati dai sigg.ri [redacted] e venivano quindi inoltrati al commercialista della società oggi fallita, nonché socio di minoranza della medesima, Dr. [redacted] presso lo studio del quale era posta la sede legale della poi fallita: si deve comunque precisare che l'inventario dei beni presenti nel magazzino (come confermato dagli stessi dipendenti del settore amministrativo) era eseguito manualmente attraverso un conteggio dei pezzi, con una procedura evidentemente suscettibile di errore e senza possibilità di verifica e controllo puntuali.

Attraverso questo procedimento venivano quindi redatti bilanci che poi erano utilizzati per promuovere presso terzi (clienti, fornitori, banche, etc.) il buon andamento economico-patrimoniale della [redacted].

In ogni caso, sin dalla relazione patrimoniale redatta con riferimento al periodo febbraio-settembre 2005 (e quindi nei primi sette mesi di vita della società) si evidenzia la presenza di indici finanziari fortemente negativi, quali ad esempio una posizione finanziaria netta di breve termine negativa per € 466.517, sintomo (anche a voler assumere la correttezza dei dati indicati nella situazione patrimoniale in questione) di una situazione di criticità finanziaria della società. Tale dato finanziario si aggrava nel bilancio di esercizio al 31.12.2005 (253.323 - 2.019.519 = - 1.766.196, pagg. 86 e 88 del libro assemblee) ed in quello al 31.12.2006 (632.941 - 5.930.412 = - 5.297.471, pagg. 12 e 15 del II libro assemblee). Tali dati vengono poi chiaramente esposti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007 (vedasi pagg. 35 e 36 del II libro assemblee) nella nota integrativa senza commento alcuno in merito alla loro evidente gravità.

Anche a voler assumere come corretti i dati presentati nei bilanci approvati di [redacted] vale la pena di porre l'accento sui seguenti dati:

- a) L'indicazione dei crediti nella situazione patrimoniale redatta nel giugno luglio 2008 si deve ritenere del tutto inattendibile, in base agli esiti che hanno poi avuto le richieste di pagamento ai presunti debitori. Lo scrivente Curatore ha infatti potuto accertare, mediante inoltro di circa 400 lettere raccomandate ai clienti che risultavano debitori della fallita società, che l'ammontare dei crediti complessivamente indicati a favore di [redacted] (nell'ordine di oltre 4 milioni di euro) si è rivelato assolutamente inconsistente, in quanto inesigibile per i motivi *infra* esposti e conseguentemente ad oggi è stato possibile recuperare all'attivo fallimentare solo una percentuale minima dei suddetti crediti, anche se si precisa che l'operazione (alquanto complessa) è tuttora in corso. Il residuo ammontare dei crediti menzionati è infatti risultato costituito da somme già incassate da

██████████ non contabilizzate (per la maggior parte), ovvero da importi inesigibili in quanto risultanti da duplicazioni di fatture (già incassate) emesse da ██████████ per prestazioni già eseguite, ovvero da somme relative a prestazioni contestate dai clienti (a causa di errori nella esecuzione, consegna e/o montaggio delle insegne).

Allo stesso tempo il fondo svalutazione dei crediti di ██████████ prevedeva valori assolutamente irrisonanti, come confermato dagli stessi Sindaci nel corso dell'incontro tenutosi presso lo Studio della sottoscritta in data 28.11.2008 (vedasi il relativo verbale allegato alla relazione ex art. 33 LF): a fronte di crediti per svariati milioni di euro, nel bilancio era indicato un fondo svalutazione di poche migliaia di euro. È chiaro quindi che, in maniera del tutto intenzionale, il bilancio di ██████████ ha sempre esposto crediti da recuperare per diversi milioni di euro, a fronte però di una situazione reale del tutto differente, in quanto molto spesso tali crediti erano già stati incassati dalla società fallita ovvero erano il frutto di duplicazioni di fatture già emesse ed incassate in precedenza. La duplicazione di fatture serviva in realtà per drenare ulteriori risorse al sistema bancario attraverso la richiesta di anticipazioni e sconto di fatture - come si spiegherà diffusamente *infra* - risorse che poi fra l'altro non venivano destinate all'esercizio della società ma distratte per soddisfare esigenze personali dei gestori della stessa.

- b) i dati della contabilità industriale (rimanenze di magazzino, etc.) erano indicati sulla base di conteggi eseguiti a mano da alcuni dipendenti della società, come precisato dagli stessi dipendenti interrogati dal Curatore sul punto: tali conteggi, non in possesso dello scrivente si sono interrotti (stando a quanto dichiarato sempre dagli ex dipendenti) già nel corso del 2007 e, quindi, quanto meno per il bilancio al 31.12.2007, è stato indicato a bilancio un dato non corrispondente a realtà;
- c) le disponibilità liquide indicate nella situazione patrimoniale al 31.07.2008 in complessivi € 204.469,00 e le disponibilità bancarie pari ad € 219.218,00 si sono rivelate del tutto inesistenti. Come già detto, alla data del 31 luglio 2008 la società ha cessato ogni attività industriale e fino al novembre 2008 è rimasta del tutto inoperante: ciononostante, al momento dell'apertura della procedura concorsuale, lo scrivente Curatore ho appurato la completa assenza di qualsivoglia somma di denaro liquido, né contante né sui numerosi conti correnti societari quasi tutti ampiamente esposti come specificato nella relazione ex art. 33 cui si rinvia.

d) L'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito presso cui [redacted] intratteneva rapporti di conto corrente indicata nei bilanci, per i motivi già esposti nonché per gli ulteriori indicati al punto 4 che segue, non rispecchiava la reale situazione debitoria della poi fallita società: invero, molteplici prelievi di denaro risultano essere stati eseguiti senza giustificazione alcuna; sono stati eseguiti pagamenti di retribuzioni mensili relative a dipendenti formalmente assunti non da [redacted] S.p.A., ma da [redacted] S.r.l. mediante bonifici o assegni emessi dai conti correnti intestati a [redacted] S.p.A.; sono state presentate all'anticipazione bancaria contemporaneamente su molteplici conti le medesime fatture (come meglio esposto nel prosieguo) ovvero sono state presentate fatture già pagate direttamente a [redacted] dai singoli clienti.

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere quindi che i bilanci redatti da [redacted] non esponessero la reale situazione economica e finanziaria della società e che persino la perdita indicata nel "bilancio" infrannuale al 31.07.2008 in € 4.577.476,90 sia assolutamente sottostimata: verosimilmente già in precedenza la società [redacted] aveva registrato consistenti perdite non evidenziate nei bilanci in misura tale da determinare la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dalla legge senza che l'organo amministrativo prendesse alcuna iniziativa in tal senso.

4. Irregolare fatturazione ed abusivo ricorso al credito bancario.

Gli amministratori (di fatto e di diritto) della società [redacted] sopra individuati si sono resi altresì responsabili dell'emissione di numerose fatture che poi sono risultate relative a prestazioni mai eseguite, ovvero a prestazioni in relazione alle quali era già stata emessa precedentemente apposita fattura da [redacted] regolarmente saldata dal cliente.

Attraverso questo meccanismo la società [redacted] riusciva ad ottenere l'apertura di linee di credito per svariati milioni di euro da parte della maggior parte degli istituti di credito italiani: la presentazione all'incasso di fatture emesse per prestazioni già eseguite ha comportato l'accredito sui conti correnti intestati alla fallita degli importi anticipati dalle banche (che venivano subito dirottati da [redacted] non solo per coprire esigenze contingenti, quali il pagamento degli stipendi, di alcuni fornitori, ma anche per far fronte a pagamenti di beni o servizi del tutto estranei alle esigenze aziendali) ed il successivo addebito sul medesimo conto nel momento in cui si verificava l'insoluto della fattura anticipata.

Inoltre, gli amministratori di [redacted] hanno dato disposizione di presentare all'incasso fatture che erano già state pagate direttamente alla fallita dai singoli clienti, come emerge chiaramente dalla mole di contestazioni relative, a titolo esemplificativo, alla sola posizione di credito nei confronti del cliente [redacted] (documentazione n. 8): è stato possibile accertare che la medesima

irregolarità è stata compiuta anche con altre fatture emesse da [redacted] nei confronti di ulteriori clienti, come ampiamente illustrato nella relazione ex art. 33 L.F. a pag. 30 (vedasi anche la documentazione ivi prodotta sub doc. n. 16).

A causa di questa modalità di utilizzo dei fidi concessi, [redacted] si è trovata esposta verso gli istituti di credito per un importo stimabile, attualmente, in circa 3,1 milioni di euro, come risulta dallo stato passivo delle sole istanze tempestive dichiarato esecutivo dal G.D. in data 9 marzo 2009. Ulteriori istanze di insinuazione sono state poi presentate in via tardiva da altri istituti di credito, ed è in corso la verifica dello stato passivo di tali domande.

Al contempo, come sopra detto, la duplicazione di fatture da parte di [redacted] ha comportato l'iscrizione a bilancio di crediti in realtà non più esigibili (perché già pagati dai debitori o addirittura non esistenti), con conseguente *esposizione di crediti enormemente sovrastimati a bilancio*.

5. Omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Gli amministratori di [redacted] hanno omesso, per tutto il corso della vita della società oggi fallita, ogni versamento relativo alla contribuzione previdenziale obbligatoria, nei confronti di tutti gli istituti previdenziali interessati dalle prestazioni lavorative eseguite a favore di [redacted], e quindi [redacted].

Tale elemento è emerso in modo inconfutabile nel corso dell'accertamento del passivo fallimentare e in sede di esecutorietà dello stato passivo: invero, sono state presentate ed ammesse istanze di insinuazione al passivo da parte di [redacted] (relative ai contributi previdenziali [redacted] non versati per le posizioni dei lavoratori dipendenti della fallita) per complessivi € 442.738,73 (dato aggiornato all'esecutorietà dello stato passivo delle istanze tempestive), nonché di [redacted] relative ai contributi non versati per la posizione dell'unico agente di commercio che aveva prestato la propria attività a favore di [redacted], prima di diventare anch'esso lavoratore dipendente) per complessivi € 6.249,71.

6. Emissione di assegni postdatati e cambiali, risultati poi non pagati e protestati

Gli amministratori di [redacted] hanno altresì posto in essere ulteriori condotte irregolari, costituite dall'aver emesso assegni e cambiali in nome della società fallita, poi risultati non pagati.

Peraltro, l'emissione dei suddetti titoli non è avvenuta mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di [redacted] bensì mediante la firma apposta da parte di una ex lavoratrice dipendente, sig.ra [redacted], a cui era stato "proposto" di accettare tutte le deleghe da parte dell'Amministratore Unico ad operare sui conti correnti bancari intestati alla società fallita (trattavasi di circa 14 conti correnti). Invero, alla [redacted] furono conferite le deleghe di cui sopra detto in quanto la medesima svolgeva la propria attività presso la sede operativa di San

Donato Milanese, ove riceveva le indicazioni sulle operazioni da porre in essere da parte del sig. [redacted] del sig. [redacted] e della sig.ra [redacted] consulente contabile di [redacted] in tal modo, si evitava che l'A.U. si dovesse recare ogni volta a San Donato per lo svolgimento delle numerose operazioni sui conti correnti della società., che venivano in realtà decise dai tre soggetti ora elencati.

Alla fine del 2007, inizio del 2008, i sigg.ri [redacted] e [redacted] iniziarono a chiedere alla sig.ra [redacted] con sempre maggiore frequenza, di firmare assegni postdatati: tali emissioni si sono ulteriormente incrementate dal mese di marzo 2008 in poi, sino al mese di luglio 2008. In data 28 luglio 2008, a seguito delle dimissioni dell'A.U. dalla propria carica, anche tutte le deleghe rilasciate a favore della [redacted] o persero di valore: tuttavia, la dipendente, già dal 1 agosto 2008 venne contattata da direttori di diversi istituti di credito che preannunciavano l'elevazione di protesti su assegni emessi da [redacted] e portati all'incasso dopo la revoca della delega di firma da parte dell'Avv. [redacted]

In ordine a tali gravi irregolarità la sig.ra [redacted] ha già depositato una prima denuncia querela innanzi alla Procura della Repubblica di Milano in data 30 agosto 2008, a seguito della quale si è instaurato un procedimento penale n. [redacted] d. 44, PM Dott. [redacted] (documentazione n. 9): nell'ambito di tale procedimento, l' [redacted] ha poi integrato la propria originaria denuncia con una nota integrativa depositata in data 11.12.2008, nella quale è stato posto in relazione il comportamento dei soggetti che avevano impartito le indicazioni sull'emissione degli assegni e delle cambiali poi protestati (ovvero i [redacted] [redacted]) con il successivo fallimento di [redacted] avvenuto con sentenza in data 30 ottobre - 4 novembre 2008, chiedendo quindi che i soggetti responsabili fossero perseguiti ai sensi degli artt. 61 n. 11 e 640 c.p.:

E' stato possibile appurare che l'ammontare dei titoli emessi da [redacted] (che sono poi risultati protestati), emessi a firma della [redacted], è pari a circa € 590.000,00 come indicato nel ricorso presentato dalla medesima innanzi al Tribunale di Milano ex art. 700 c.p.c. (allegato alla denuncia querela presentata autonomamente dalla ex dipendente), per ottenere l'inibitoria nei confronti degli istituti di credito con cui [redacted] aveva rapporto di conto corrente all'emissione di protesti a carico della ricorrente. In esito a tale istanza il Tribunale di Milano, con provvedimento emesso a scioglimento della riserva presa nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2008, aveva accolto il ricorso presentato dalla [redacted]

Per tutti i motivi sopra esposti il Curatore con il presente atto sporge formale

FASCICOLO
fallimento

~~_____~~
ANNA MAIENZA P.A.S.S.O. LEGALI
~~_____~~
Via Egadi n. 7 - 20144 MILANO
~~_____~~
Tel. 02.4691225 - 02.43993165
~~_____~~
Fax 02.46993166
e-mail: info@avvocatomaienza.it

Procura della Repubblica
Segreteria P.A. Dr. Roberto Pellucani
Depositi: 18 GIU 2010

Operatore giudiziario E2
Francesca Celigaris

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
DOCT. PELLICANO ROBERTO RG 5290/09

MEMORIA INTEGRATIVA

NELL'INTERESSE DEL FALLIMENTO NEON ITALIA S.P.A.

La sottoscritta Avv. ~~_____~~ con ~~_____~~ Egadi n. 7, Milano, nell' ~~_____~~ qualità di Curatore del fallimento della società ~~_____~~ A., dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30.10.2008 e pubblicata in data 04.11.2008, ad integrazione della denuncia di reati depositata in data 16.03.2010 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di ~~_____~~ in qualità di Amministratore Unico di Neon S.p.a., ~~_____~~ qualità di amministratori di fatto della medesima società, nonché dei membri del Collegio Sindacale della medesima società (composto dai sigg.ri ~~_____~~ e ~~_____~~ ed altresì di tutti gli altri soggetti eventualmente ritenuti responsabili, precisa quanto segue.

Il sig. ~~_____~~ ha presentato domanda di insinuazione allo stato passivo della Procedura chiedendo di essere ammesso in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. per presunti crediti di natura professionale - derivanti da un contratto di collaborazione stipulato con ~~_____~~ di cui si dirà *infra* - per il complessivo importo di € 1.269.335,97 oltre rivalutazione ed interessi.

All'udienza di verifica dei crediti delle insinuazioni tempestive, tenutasi innanzi al ~~_____~~ in data 2 marzo 2009, la suddetta istanza veniva respinta in quanto - come sopra indicato - il sig. Turti era l'amministratore di fatto della fallita ~~_____~~ A. e quindi i contratti dallo stesso prodotti a supporto della propria istanza di insinuazione risultavano simulati e comunque stipulati in conflitto di interessi.

Con ricorso ex art. 98 L.F. (doc. n. 1) notificato allo scrivente Curatore in data 29.05.2009, il sig. ~~_____~~ presentava ricorso nei confronti del provvedimento del G.D. sopra indicato, chiedendo quindi al Tribunale di accertare la regolarità dei contratti a progetto sottoscritti dal sig. ~~_____~~ e dall'ex A.U. ~~_____~~ A., e per l'effetto disporre l'ammissione del ricorrente al privilegio dello stato passivo della Procedura per l'importo sopra indicato.

AVV. ANNA MAIENZA
VIA EGADI, 7 - 20144 MILANO - TEL. 02.4691.225 - 02.43.99.31.65 - FAX 02.43.99.31.65 - E-mail: info@avvocatomaienza.it

La prima udienza innanzi al G. Rel. Dott. [redacted] è fissata per il giorno 20 ottobre 2009 ore 9.30.

Si costituiva in giudizio il Fallimento con il patrocinio dell'Avv. [redacted] con apposita memoria (doc. n. 2) in data 9 ottobre 2009; in tale atto, la Procedura esponeva le ragioni per le quali il credito in questione non poteva essere ammesso allo stato passivo che si riassumono nei seguenti termini:

- il sig. [redacted] era di fatto l'amministratore della società poi fallita e l'ex A.U. [redacted] [redacted] a un mero prestanome dello stesso;
- il sig. Turri ha ricevuto un cospicuo e costante flusso finanziario a proprio favore proveniente dalle casse di [redacted], dettagliatamente illustrato nella memoria in questione;
- il contratto a progetto asseritamente concluso tra [redacted] e il sig. [redacted] posto a fondamento delle pretese creditorie di quest'ultimo, si è rivelato in realtà un maldestro tentativo di giustificare *ex post* i pagamenti ed i prelievi costantemente effettuati dalle casse sociali a favore del sig. [redacted]. In particolare è stato documentato in causa dalla difesa del Fallimento che i contratti a progetto depositati dal sig. [redacted] a fondamento del proprio presunto credito (fra l'altro di natura privilegiata) sono stati redatti tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 al fine di dare giustificazione al preteso rapporto di collaborazione con la società che il sig. [redacted] ha sempre sostenuto essere intercorso dal 1 gennaio 2007; tale comportamento integra chiaramente gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 232 L.F..

All'udienza del 20 ottobre 2009, il G. Rel. designato faceva presente che sarebbe stato trasferito a breve ad altro ufficio e, conseguentemente, la causa veniva rinviata per consentire al nuovo G. Rel. [redacted] di pronunciarsi sull'ammissione dei mezzi di prova: a tale scopo veniva fissata quindi l'udienza del 17 novembre 2009. In tale sede il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 15 dicembre 2009, sollecitando al contempo il ricorrente a formulare una proposta transattiva con la Procedura che prevedesse l'abbandono del giudizio. All'udienza del 15.12.2009, precisate le conclusioni delle parti, il Giudice concedeva termine per deposito di comparse conclusionali fino al 13.02.2010 e per eventuali repliche sino al 05.03.2010, disponendo che la causa venisse rimessa quindi al Collegio per la decisione alla scadenza dell'ultimo termine.

Le parti depositavano quindi le proprie comparse conclusionali (docc. n. 3 e 4) e le successive brevi repliche (docc. n. 5 e 6).

Infine, il Tribunale di Milano con decreto n. 3484/2010 emesso in data 17.03.2010 (doc. n. 7), ritenuta l'opposizione allo stato passivo proposta dal sig. [redacted] infondata, ne disponeva il conseguente rigetto per i motivi illustrati nel suddetto decreto con condanna della parte

opponente al rimborso delle spese del giudizio a favore del Fallimento complessivamente liquidate in € 4.726,00 oltre IVA e CPA.


Alla luce dei sopra indicati elementi si ritiene quindi che la condotta del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ configuri, in aggiunta alle ipotesi già indicate nella precedente denuncia penale depositata dalla scrivente agli atti della Procura, la fattispecie di reato di cui all'art. 232 L.F. per il caso di domande di ammissione di crediti simulati.

Si producono i documenti indicati in narrativa.

Milano, 16 giugno 2010

Con osservanza

(Avv. ~~XXXXXXXXXX~~)



FASCICOLO

fallimento

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Procura della Repubblica in Milano
Segreteria del Procuratore Generale
Milano, 24 SET 2009

Deposito giudiziale 02
[REDACTED]

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
DOTT. PELLICANO ROBERTO RG 5290/09

MEMORIA INTEGRATIVA

NELL'INTERESSE DEL FALLIMENTO NEON ITALIA S.P.A.

La sottoscritta [REDACTED] con [REDACTED], Milano, nella sua qualità di Curatore del fallimento della società Neon Italia [REDACTED] dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30.10.2008 e pubblicata in data 04.11.2008, ad integrazione della denuncia di reati depositata in data 16.03.2010 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico di [REDACTED] [REDACTED] in qualità di amministratori di fatto della medesima società, nonché dei membri del Collegio Sindacale della medesima società (composto dai [REDACTED]) ed altresì di tutti gli altri soggetti eventualmente ritenuti responsabili, precisa quanto segue.

E' già stata esposta dalla scrivente, nell'originaria denuncia penale depositata presso la Procura, la cessione di un autoveicolo di proprietà della società fallita (un [REDACTED] [REDACTED] precedentemente acquistato da [REDACTED] mediante sottoscrizione di un contratto di finanziamento in data 20.03.2008 di € 100 mila) da [REDACTED] (ex moglie del sig. [REDACTED], amministratore di fatto della società) in data 20.06.2008 per il prezzo di € 60.000,00 in realtà mai versato dalla [REDACTED] nelle casse della società: tale fattispecie concretizza quindi un atto di distrazione di beni della società (ulteriore rispetto a quelli numerosi già individuati dalla scrivente nella suddetta denuncia penale). In conseguenza di ciò, previa autorizzazione del [REDACTED] il sottoscritto Curatore ha nominato quale legale del Fallimento P. [REDACTED] affinché procedesse con le opportune iniziative giudiziarie volte ad ottenere il pagamento del prezzo pattuito per la vendita del veicolo da parte della [REDACTED] favore del Fallimento.

L. [redacted] ha quindi notificato alla [redacted] in ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (doc. n. 1), instaurando il procedimento avente RG 27960/10, innanzi al Tribunale di Milano, Sez. IV, [redacted]: la resistente sig.ra Sala si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta (doc. n. 2) alla quale allegava alcuni documenti che attestano, da un lato, la piena fondatezza delle pretese del Fallimento, ed al contempo corroborano le tesi esposte dal Curatore nella propria denuncia penale originaria.

Come già esposto nella denuncia penale depositata dal sottoscritto Curatore, infatti, la fattura prodotta dalla [redacted] nel giudizio de quo per provare l'asserito pagamento del prezzo previsto per la cessione del veicolo risulta falsa e redatta ad hoc, in quanto la stessa riporta il numero 901 del 23 giugno 2008. Al contrario, la fattura commerciale n. 901 del 2008, in data 25 giugno 2006, emessa da [redacted] - rinvenuta nella contabilità da parte del Curatore - è riferita ad una prestazione eseguita dalla fallita a favore di una delle banche del [redacted] (in fattispecie B [redacted] per la fornitura e messa in opera di insegne al neon, con precisa indicazione del codice cliente, della banca di incasso. Le fatture commerciali di [redacted] del 23 giugno (data del documento falso prodotto da [redacted] hanno peraltro una numerazione inferiore rispetto al 901 risultante dalla fattura prodotta dalla convenuta: è quindi evidente che si tratta di un documento redatto ad hoc. A ciò aggiungasi che il codice cliente indicato nel documento prodotto da [redacted] (C 1093) è associato, nella rubrica clienti e nel partitario di [redacted], rinvenuti in contabilità dal Curatore, alla società "[redacted] Milano" con sede in [redacted] Via G. D. Pirella 26 Milano.

Inoltre, un altro elemento che attesta palesemente l'opera fraudolenta posta in essere dagli ex amministratori di fatto della società è costituito dalle dichiarazioni scritte rese dal sig. [redacted] [redacted] (documenti 2 e 4 di controparte) tra l'ottobre 2009 ed il febbraio 2010 (ovvero dopo la dichiarazione di fallimento di [redacted] e proprio nel periodo in cui il Curatore chiedeva alla sig.ra [redacted] il pagamento del proprio debito nei confronti della fallita: [redacted], avvenuto con lettera raccomandata in data 3 novembre 2009) nelle quali il medesimo testualmente precisa, tra l'altro, che "*dal febbraio 2005 al ottobre 2008, pur non avendo cariche specifiche all'interno della società [redacted] ho sempre svolto la funzione di Amministratore di Fatto anche se era presente l'Amministratore Unico Avv. [redacted]. Ho sempre gestito in prima persona tutte le operazioni*

finanziarie relative alla società ivi comprese tutte le disposizioni di operatività sui conti correnti della suddetta società, anche se le stesse venivano effettuate, dalla [redacted] delegata dall' "A.U."

La dichiarazione ora riportata avente carattere confessorio conferma quindi che anche il sig. [redacted] ha rivestito (insieme al sig. [redacted]) il ruolo di amministratore di fatto della fallita [redacted], come da sempre indicato dalla scrivente nei propri atti (e contrariamente a quanto dichiarato dal [redacted] in occasione dell'incontro avuto con il Curatore).


Al contempo il [redacted] ha dichiarato di avere ricevuto dalla [redacted] l'importo di € 60.000,00 in contanti per la compravendita del veicolo [redacted] (l): a prescindere dalla completa irregolarità dell'operazione che si sia eventualmente conclusa in tal modo, il denaro asseritamente ricevuto dal [redacted] non è mai stato da questi riversato nelle casse sociali (come risulta dai documenti sociali e dagli estratti dei conti correnti di [redacted]), in tal modo configurando una ulteriore ipotesi di grave distrazione di risorse della poi fallita società in un periodo (giugno 2008) in cui lo stato di decozione di [redacted] era già palese da mesi ed assolutamente irreversibile. Analoga considerazione può essere svolta in relazione all'importo di 150 mila euro di "compensi" annuali erogati al medesimo sig. [redacted], come dallo stesso dichiarato per iscritto, che mai sono stati dal medesimo fatturati alla società, alla quale non era nemmeno legato da alcun rapporto lavorativo.

Per questo e per tutti gli altri gravi motivi già esposti nella denuncia penale e nella successiva integrazione già presentata dal sottoscritto Curatore si chiede che si proceda nei confronti di [redacted] in qualità di amministratori di fatto di [redacted], per tutti i reati che la S.V. riterrà di ravvisare, ed in particolare per i reati di cui agli artt. 216, 217, 223, 224 L.F..

Si producono i documenti indicati in narrativa.

Milano, 28 settembre 2010

Con osservanza

(Avv. [redacted])


STUDIO LEGALE

AVV. [REDACTED]

[REDACTED] - 20144 MILANO

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Contrib. Unificato pari ad €
969,33 pag. con modello F23
addebitato sul c.c. n. 430
intestato alla Procedura presso
BNL in data 18.02.2009

TRIBUNALE DI MILANO

- Sez. Fallimentare -

G.D. [REDACTED]

Fallimento [REDACTED]

- R.G. 505/2008 -

Curatore Avv. [REDACTED]

RELAZIONE ex art. 33 R.D. 16.03.1942 n. 267

AVV. [REDACTED] - E-mail: [REDACTED]
[REDACTED] - FAX [REDACTED]
[REDACTED] - TEL. [REDACTED]
MILANO - TEL. [REDACTED]
VIA [REDACTED]

SOMMARIO

Capitolo n. 1 Informazioni di carattere generale sulla ~~_____~~: descrizione della vita societaria sino alla dichiarazione di fallimento.

Pag. 4

Capitolo n. 2 Variazioni del Capitale sociale e Amministratore della società.

Pag. 19

Capitolo n. 3 Soggetti che hanno ricoperto ruoli amministrativi in seno alla fallita società.

Pag. 20

Capitolo n. 4 Motivi del dissesto

Pag. 26

Capitolo n. 5 Libri sociali e documentazione in possesso del Curatore

Pag. 37

Capitolo n. 6 Profilo degli utili e delle perdite conseguiti da ~~_____~~ attraverso un'analisi dell'andamento della gestione sociale così come risultante dai libri sociali

Pag. 38

Capitolo n. 7 Rapporti con le banche

Pag. 46

Capitolo n. 8 Attività e passività. Ammontare dello stato passivo fallimentare

Pag. 50

Capitolo n. 9 Tenore di vita dell' [redacted] o sui soggetti che di fatto hanno amministrato la società [redacted]

Pag. 52

Capitolo n. 10 Rapporti di lavoro pendenti, Contratti in esecuzione e contratti risolti dalla Curatela.

Pag. 53

Capitolo n. 11 Adempimenti fiscali eseguiti dal Curatore

Pag. 57

Capitolo n. 12 Conclusioni

Pag. 58

6/1/10

Capitolo n. 1. Informazioni di carattere generale sulla [redacted] A.: descrizione della vita societaria sino alla dichiarazione di fallimento.

La società [redacted] (nel seguito anche solo [redacted]) è stata costituita con atto notarile in data [redacted] presso lo Studio dell'Avv. [redacted] con un capitale sociale di € 120.000,00 (centoventimila), sottoscritto dai [redacted] con sede a Londra, per una quota del capitale pari al 95% (ovvero € 114.000,00) e [redacted] (che svolgeva altresì l'incarico di commercialista della società) per una quota pari al 5% (corrispondente ad € 6.000,00). Al momento della costituzione si dava atto dell'avvenuto versamento del 25% del capitale, per un importo di € 30.000,00. La sede legale veniva posta in [redacted] (ovvero presso lo [redacted] e l'amministrazione della società neo costituita era conferita ad un Amministratore Unico, munito di tutti i poteri di rappresentanza, che veniva nominato nella persona dell'Avv. [redacted] per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si sarebbe chiuso al 31.12.2007.

La [redacted] aveva come oggetto sociale – fra l'altro - la realizzazione di bozzetti grafici e pubblicitari; la produzione di insegne di ogni tipo, anche luminose; la realizzazione di impianti elettrici di ogni tipo; l'attività pubblicitaria in genere attuata anche per mezzo della stampa e dei mezzi di diffusione radiofonica e televisiva, compresa l'attività di produzione di materiale cartellonistico; l'attività relativa ad allestimenti pubblicitari, a rivestimenti interni ed esterni.

Il controllo contabile sulla società veniva affidato ad un Collegio Sindacale composto dai sigg.ri [redacted] (successivamente sostituito dal [redacted]), [redacted] e [redacted] in qualità di sindaci effettivi.

Premessi questi sintetici dati relativi alle formalità di costituzione della società [redacted], occorre descrivere nel dettaglio quali furono esattamente i fatti che portarono alla nascita della società oggi in fallimento.

La [redacted] è stata costituita per rilevare e proseguire, nei termini che si illustreranno *infra*, l'attività industriale svolta in precedenza dalla società [redacted] (nel seguito anche solo [redacted]) presso la sede legale ed operativa di quest'ultima sita in [redacted] era (ed è) una società attiva nel settore delle insegne luminose e al neon, della cartellonistica, etc., di fatto da sempre

amministrata e gestita dal sig. [redacted] nel 2005 membro del C.d.A. di [redacted]). [redacted] è stata costituita nel [redacted] ed è stata cancellata dalla CCLAA di Milano il [redacted] per trasferimento della sede legale a Napoli, ove è attualmente sita in [redacted], avendo altresì modificato la ragione sociale in [redacted]. Le quote di capitale sono oggi di proprietà per la maggior parte della 124 [redacted] società di diritto inglese verosimilmente riconducibile al sig. [redacted] e/o alla di lui famiglia, e di [redacted] (che è anche il Presidente del C.d.A.) che risulterebbe deceduto. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono il sig. [redacted] e la sig.ra [redacted] (entrambi ex lavoratori e/o collaboratori di [redacted]).

Il sig. [redacted], tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, decise di costituire una nuova società (la [redacted] appunto) che avrebbe potuto utilizzare il "know how" di [redacted] ed affittare il ramo di azienda della stessa, relativo alla produzione ed installazione di insegne di neon, con contestuale acquisizione degli strumenti di produzione, del magazzino nonché trasferimento dei contratti di lavoro subordinato in essere con la [redacted].

Il Sig. [redacted] promotore di tutta l'operazione, al momento della costituzione della S.p.A. suggerì la nomina dell'Avv. [redacted] (amica di famiglia del Sig. [redacted] come dichiarato dalla stessa nel verbale dell'incontro tenutosi presso lo studio della scrivente in data 17.11.08, doc. n. 1) quale Amministratore Unico in quanto il medesimo sig. [redacted] non poteva ricoprire alcun ruolo amministrativo essendo stato Presidente del C.d.A. del [redacted] s.r.l. dichiarata fallita dal tribunale di Milano nel 2003. Va da subito evidenziato che l'A. U. nominato, Avv. [redacted] non poteva ricoprire tale ruolo per evidente incompatibilità ai sensi dell'art. 3 RDL 1578/1933, come sarà ampiamente illustrato *infra*.

Il sig. [redacted] ha confermato la nomina "fiduciaria" dell'Avv. [redacted] quale Amministratore Unico della società, che peraltro rimaneva dal medesimo di fatto gestita, in sede di interrogatorio da parte del sottoscritto Curatore in merito ai fatti della vita di [redacted] in data 21.11.08 (doc. n. 2). A conferma della natura "fiduciaria" di tale nomina quale A.U. dell' [redacted] quest'ultima conferì una procura gestoria (non registrata) in data 16 marzo 2005 al sig. [redacted] in cui venivano a quest'ultimo concessi amplissimi poteri di rappresentanza e demandata allo stesso di fatto l'intera amministrazione e gestione di [redacted]. (doc. n. 3).

Di tale procura non si fa mai alcuna menzione nei libri sociali, fatta eccezione per il libro delle adunanze del collegio sindacale, nel quale - nel primo verbale di insediamento del collegio in data 20.04.05 - è precisato che il Collegio "prende atto da una visura camerale" (sic!) che

l'organo amministrativo, in persona dell'Avv. [redacted] aveva delegato i poteri al sig. [redacted] qualificato come "Responsabile Commerciale", come risulta altresì dal libro matricola della fallita. Anche i membri del Collegio Sindacale sono stati convocati dalla scrivente presso il proprio studio in data 28.11.2008 (doc. n. 4) nel corso del quale sono stati forniti elementi utili per una più puntuale ricostruzione dei fatti relativi alla vita della società fallita.

Allo stesso tempo il Sig. [redacted] come espressamente dichiarato dal medesimo a verbale, ricopriva il ruolo di "fiduciante" della società di diritto inglese [redacted] socio di maggioranza assoluta della fallita società.

Successivamente, come sopra anticipato, in data 10.05.2005 fu stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda tra le società [redacted] in persona del consigliere [redacted] e la [redacted] S.p.A., in persona dell'A.U. Avv. [redacted]. Con la stipula di tale contratto [redacted] concedeva in affitto alla S.p.A. il ramo di azienda comprendente i contratti in essere relativi all'affitto di spazi pubblicitari, alla realizzazione e progettazione di bozzetti grafici e pubblicitari nonché alla commercializzazione degli stessi e di insegne luminose e non, di impianti pubblicitari costituiti a titolo esemplificativo da cartelloni, segnaletica in genere (art. 2). Facevano parte del ramo affittato tutti i beni mobili e le attrezzature indicate dettagliatamente nel contratto, ivi inclusa la disponibilità dei beni immobili che era appunto rappresentata dal capannone di San Donato condotto in locazione da terzi. La durata del contratto era fissata in 12 mesi, con un corrispettivo annuo previsto in euro 30mila oltre IVA. [redacted] prestava altresì il consenso alla volturazione a favore della S.p.A. di tutti i contratti e le utenze nonché licenze relative al ramo di azienda, ed al contempo [redacted] si obbligava a subentrare nei contratti indicati nel contratto, e ad assumere fino a 5 dipendenti di [redacted].

In buona sostanza, dopo la costituzione di [redacted], quest'ultima subentrò in tutti i rapporti facenti capo all'epoca a [redacted] (contratti e rapporti con i clienti e con i fornitori, contratto di locazione dei locali di San Donato Milanese che divenne quindi la sede operativa di [redacted], etc). Di fatto, a febbraio 2005, [redacted] cessava di operare come azienda attiva: anche alcuni dipendenti di [redacted] trasferirono il proprio contratto a [redacted] e vennero regolarmente assunti da questa mentre altri restavano (e sono tuttora) alle dipendenze di [redacted], pur venendo in seguito retribuiti dalla [redacted]. Da tale momento in poi, infatti, tutti gli stipendi (ivi inclusi quelli dei lavoratori di S.r.l., che pure continuarono a prestare la propria attività presso la sede di San Donato) furono pagati con denaro di [redacted].

Lo scrivente Curatore non è in grado di stabilire quali furono i motivi che portarono il sig. [redacted] alla decisione di costituire una nuova società (in forma di società per azioni) e affittare a questa il ramo di azienda di titolarità della S.r.l., anziché semplicemente trasformare la società a responsabilità già esistente, che rimase quindi in vita. In base agli scarsi elementi appresi, si ritiene che sia intervenuto un mutamento della compagine sociale della S.r.l., che rendeva quindi di fatto più difficile la gestione della S.r.l. da parte del [redacted], e inoltre che si sia reso opportuno costituire un nuovo soggetto giuridico che proseguisse l'attività sino ad allora svolta da S.r.l. con una rinnovata compagine ed amministrazione. In una brochure di presentazione della fallita società, infatti, si indica [redacted] come "società leader del mercato che ha dovuto affrontare nel 2004 varie vicissitudini dovute a insanabili contrasti societari".

Proseguendo nella descrizione dei fatti inerenti la vita della società [redacted] S.p.A., in data 21 luglio 2005 l'Assemblea Ordinaria attribuiva all'A.U. Avv. [redacted] tutti i poteri di ordinaria amministrazione: a causa dell'assetto amministrativo di [redacted] S.p.A. (in cui ogni decisione veniva presa sostanzialmente dal sig. [redacted] che sottoponeva poi eventualmente i documenti alla firma dell'A.U. Avv. [redacted] le verbalizzazioni del libro assemblee sono piuttosto rare e, per la ricostruzione dei fatti accaduti nel periodo luglio-novembre 2005 ci si deve affidare agli elementi forniti dai soggetti che sono stati interrogati dal Curatore.

Successivamente, nel periodo settembre/ottobre del 2005 il sig. [redacted] entrava in contatto con il Dr. [redacted], membro del C.d.A. di [redacted] S.p.A. [redacted] e quest'ultimo iniziava a collaborare con [redacted] S.p.A. (vedasi verbale dell'incontro tenutosi presso lo studio della scrivente in data 13.01.09, doc. n. 5), pur non avendo mai sottoscritto un regolare contratto di collaborazione con la società fallita: le mansioni svolte in seno a [redacted] S.p.A. dal Dr. [redacted] si possono quindi ricavare dal contenuto del libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci, ove il medesimo viene definito come "Responsabile finanziario" (vedasi verbale del 15.07.2006) ovvero ancora "responsabile amministrativo e finanziario" (vedasi successivo verbale del 11.10.2006), come si ribadirà anche *infra*.

Nel seguito, in data 8 novembre 2005, l'Assemblea Straordinaria, alla presenza dell'intero capitale sociale, deliberava l'aumento del capitale di [redacted] S.p.A. da € 120.000,00 sino ad € 1.000.000,00, mediante emissione di n. 880.000 nuove azioni ordinarie da 1 euro ciascuna. Il socio [redacted] rinunciava al diritto di opzione e, conseguentemente, non sottoscriveva l'aumento di capitale, che veniva sottoscritto quindi integralmente dalla società [redacted] già titolare del 95% del capitale sociale.

La [redacted] LTD, tuttavia, a copertura del versamento del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte nonché "di un ulteriore 1,1367% circa" (non meglio identificato), non versava denaro fresco ma dichiarava "di rinunciare alla restituzione di parte del credito vantato nei confronti di [redacted] Italia S.p.A. di complessivi € 231.256,00, risultante dalla situazione patrimoniale allegata, e così per € 230.000,00". Tale credito pertanto veniva a residuare per € 1.256,00: dal contenuto della situazione patrimoniale al 30.09.05 allegata al verbale di assemblea si evince che si trattava di un credito per "finanziamento soci" pari ad € 231.256, che veniva quindi estinto dalla società [redacted] in tale modo, e che conseguentemente non risultava più nel successivo bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.05.

Nel corso del 2005 l'organo amministrativo disponeva la variazione della sede legale di [redacted] S.p.A., che quindi si trasferiva in Via San Vittore n. 40 (ovvero presso il nuovo studio del Dr. [redacted]).

In data 10.05.2006 si riuniva l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2005, che veniva approvato all'unanimità dei soci presenti che rappresentavano l'intero capitale sociale: si illustreranno nel capitolo 5 che segue i risultati economici (ampiamente positivi) esposti dal bilancio in questione. Va da subito premesso, però, che lo scrivente Curatore solleva ampi dubbi sulla validità e sulla regolarità del presente bilancio, nonché di quelli successivi, alla luce degli elementi e dei dati contabili raccolti successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Di particolare rilievo è poi il contenuto delle assemblee straordinarie dei soci di [redacted] tenutesi nel periodo successivo ai fatti sopra descritti, nonché quello del libro delle adunanze del Collegio Sindacale nel medesimo periodo. In particolare:

- in data 06.07.2006 si tenne l'assemblea straordinaria che approvò l'attribuzione del potere all'Amministratore Unico di acquistare un immobile sito in [redacted] Via [redacted] 27; detto immobile era (ed è tuttora) di proprietà della società [redacted] in forza di un precedente atto di compravendita stipulato con la società [redacted] le cui quote di capitale sono di proprietà del sig. [redacted] della di lui famiglia. Si evidenzia tuttavia che l'immobile di [redacted] non verrà mai acquistato da [redacted] S.p.A.. Viceversa, fu stipulato un contratto di leasing (avente però data 07.07.2005, ed in relazione al quale non è mai stata convocata alcuna apposita assemblea) avente ad oggetto altro immobile sempre di proprietà di [redacted] che a sua volta lo aveva acquistato dall'[redacted], sito in Viale [redacted] composto di un monolocale. Detto ultimo contratto rimarrà parzialmente inadempito da parte di [redacted] S.p.A., che aveva pagato circa € 93.000, pari al 41 % del valore

dell'immobile, con conseguente restituzione dello stesso alla società proprietaria [redacted] S.r.l. da parte del Curatore, a seguito di regolare istanza di rivendica. Nel medesimo periodo i Sindaci (seconda metà del 2006), come risulta dal verbale del 11.10.2006, rilevano il mancato versamento da parte della società dei contributi previdenziali obbligatori, con conseguenti possibilità di irrogazione di sanzioni anche di carattere penale.

- in data 12.01.2007 si tenne l'assemblea straordinaria che approvò l'attribuzione del poteri all'Amministratore Unico per effettuare operazioni finanziarie con [redacted], compresa la stipula di contratti di factoring, cessione di crediti, etc.. Invero, risulta che in questo periodo la società otteneva finanziamenti dagli istituti di credito anche tramite sconto di fatture e, al contempo, iniziava ad operare con società di factoring per la cessioni dei proprio crediti verso i clienti. I Sindaci, d'altro canto, come evidenziato nel verbale del 08.01.2007, rilevavano nuovamente il mancato pagamento dei contributi obbligatori, ed invitavano la società a potenziare l'organigramma del settore amministrativo in quanto scarsamente organizzato; al contempo, in considerazione del reiterato mancato versamento dei contributi, si invitavano i soci a immettere denaro fresco in modo da attenuare l'indebitamento con gli istituti di credito, che aveva già raggiunto livelli ragguardevoli. Si rileva comunque che, nonostante il suddetto indebitamento riscontrato dai Sindaci, i risultati di bilancio di [redacted] S.p.A. rimanevano positivi, come verrà evidenziato nel prosieguo.

- in data 17.01.2007 si tenne l'assemblea straordinaria che approvò l'attribuzione di poteri all'Amministratore Unico per intervenire alla costituzione della società [redacted], con sede legale in [redacted] con capitale sociale di € 10.000,00, e quindi per sottoscrivere l'85% del capitale sociale della stessa. La società [redacted] veniva quindi costituita il 18.01.07, e le quote del capitale sociale venivano sottoscritte da [redacted] (85%), da [redacted] (10%) e da [redacted] (5%). Detta società fu costituita per sviluppare anche nel Sud Italia l'attività già svolta da [redacted]. La sede legale era sita (ed è tuttora) in [redacted] (sempre presso lo studio del [redacted]) con amministratore unico il sig. [redacted]. La sede locale e operativa della società veniva stabilita in [redacted] (ove era in precedenza situata una azienda di proprietà della società [redacted] affittata a [redacted] come poi si dirà *infra*). Nel corso del colloquio tenutosi tra il sig. [redacted] ed il Curatore in data 05.12.08 (di cui si produce relativo verbale che però il sig. [redacted] non ha mai sottoscritto, doc. n. 6), il legale rappresentante di [redacted] ha chiarito che tale società operava nel medesimo settore di [redacted] (ovvero quello della

produzione, vendita ed installazione di insegne al neon) ma fatturava unicamente le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di [redacted], accollandosi tutti i costi (dipendenti, trasferte, canoni di locazione) facenti capo a [redacted] S.p.A. Al contempo, tutti i rapporti commerciali con i clienti erano intrattenuti direttamente da [redacted] che fatturava la produzione ai clienti stessi e dai quali riceveva il pagamento dei prodotti forniti. Come sopra detto, [redacted] aveva altresì stipulato in precedenza in data 11.07.2006 un contratto di affitto di azienda con la società [redacted] (avente ad oggetto l'attività di produzione e commercializzazione di insegne pubblicitarie con sede operativa in [redacted]) e quindi mise a disposizione i relativi macchinari a [redacted] S.p.A.; l'intera operazione, come sempre, fu seguita dai Sigg. [redacted]

Il sig. [redacted] il quale ha affermato di avere avuto rapporti esclusivamente con il Dr. [redacted], è stato ripetutamente sollecitato nel mese di dicembre 2008 a fare pervenire alla scrivente l'indicazione del luogo ove [redacted] deteneva (e verosimilmente detiene ancora) alcuni residui beni (attrezzature, macchinari, etc.) di proprietà di [redacted] ma ad oggi non ha fornito alcuna risposta. In relazione a tali fatti lo scrivente Curatore presenterà le apposite denunce presso l'Autorità competente.

Va ricordato inoltre che [redacted] aveva altre due sedi secondarie situate l'una in [redacted] l'altra in [redacted] (ITA): presso la prima sostanzialmente si recava soltanto la sig.ra Sala (a volte coadiuvata da una segretaria), moglie del sig. [redacted] presso la sede di [redacted] operava invece il [redacted] dipendente della società e che in precedenza svolgeva l'incarico di agente di commercio con contratto stipulato sempre con [redacted]

Tornando all'esame dei fatti della vita di [redacted] il libro assemblee non riporta alcuna ulteriore verbalizzazione dal 17.01.07 sino all'assemblea ordinaria tenutasi in forma totalitaria e senza convocazione in data 30.04.07, nella quale anche il bilancio di [redacted] al 31.12.2006, chiusosi in utile, veniva approvato all'unanimità dei soci.

Nel medesimo periodo i Sindaci, tuttavia, evidenziavano ancora il mancato pagamento dei contributi previdenziali, e dichiaravano la necessità di verificare "la corretta imputazione contabile" dei movimenti bancari ed IVA, dato che un primo esame della situazione contabile presentava "un massiccio ricorso alle voci di conti transitori" (verbale del 05.04.2007); sempre secondo quanto riportato nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale, a detta del Dr. [redacted] tali incongruenze sarebbero state dovute al fatto che la dipendente dell'amministrazione addetta all'accesso dei dati sull'elaboratore "ha lasciato la società senza

consentire più tale accesso, sottraendo le password di accesso" (sic). Ancora al 10.04.2008 (e quindi pochi giorni prima dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2007) il Collegio Sindacale constatava "l'esistenza di documenti contabili il cui contenuto non è stato ritrascritto nei relativi libri a motivo della carenza di personale improvvisamente licenziatosi". Tenuto conto degli indici presentati dal bilancio al 31.12.2007, si rinviava la verifica ad un momento successivo. Veniva "comunque fatta pressione sul responsabile amministrativo [trattasi del ██████████] affinché tale situazione non si protragga nel tempo e venga rimosso questo impedimento alle funzioni del collegio sindacale". Inoltre, per la prima volta, si dava atto di aver ricevuto notizia (da parte del ██████████) dell'esistenza di una trattativa condotta da una società di advisor (██████████) per acquisire un nuovo potenziale socio finanziatore, con affitto di ramo di azienda di ██████████ ed eventuale obbligo di successivo acquisto.

Nonostante il verificarsi dei fatti sopra menzionati, il libro assemblee non riporta alcuna altra verbalizzazione dal 30.04.2007 sino all'adunanza dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 29.04.2008 per l'approvazione del bilancio al 31.12.2007 (questa volta però sprovvisto della relazione del Collegio dei Sindaci) che fu, come sempre, approvato all'unanimità dei soci, presentando come sempre un utile di esercizio, come verrà *infra* esposto. Al contempo l'assemblea confermava per un altro triennio il mandato all'A.U. Avv. ██████████ confermava altresì il Collegio Sindacale, in scadenza, nelle persone dei sigg.ri ██████████. L'assemblea disponeva infine l'assegnazione di un emolumento annuo all'A.U. da liquidare semestralmente in via posticipata, pari ad € 56.000,00 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

Stando alle risultanze dei libri sociali, e soprattutto sulla base dei dati riportati nei bilanci approvati, ██████████ appare sino al 29 aprile 2008 come una società economicamente solida, con un fatturato in forte crescita, dotata di mezzi finanziari e di ampia rinomanza a livello nazionale e con una clientela di assoluto prestigio, tanto da essere considerata uno dei principali produttori italiani di insegne al neon.

Al contrario, dagli elementi appresi dallo scrivente Curatore, si è verificato come ██████████ già a partire quanto meno dal 2006 si trovava in realtà in una situazione di forte tensione economico-finanziaria, avendo accumulato ingenti debiti sia con i fornitori, sia verso i dipendenti, sia infine e soprattutto con il sistema bancario e creditizio: ci si riserva di approfondire molto più dettagliatamente questi aspetti, per verificare eventuali responsabilità dei soggetti che hanno gestito ed amministrato ██████████ S.p.A in relazione all'ingente passivo accumulato e promuovere le relative azioni giudiziarie civili e penali.

La situazione di crisi ha iniziato a manifestarsi apertamente già alla fine del 2007 (e ancora di più nel seguito nel 2008, quando comunque venne approvato, ad aprile, il bilancio societario al 31.12.2007, come sempre in utile, come sopra detto) quando non è stato più possibile per [redacted] S.p.A. fare fronte ai debiti accumulati, con particolare riferimento a quelli nei confronti dei dipendenti, fornitori e banche.

Tra i documenti e gli atti giudiziari rinvenuti dalla scrivente si devono infatti segnalare molteplici decreti ingiuntivi, emessi da Tribunali e Giudici di Pace di numerose località italiane, notificati alla società oggi fallita già nel secondo semestre del 2007: per tentare di arginare le richieste di pagamento nascenti da questi atti, per la maggior parte non opposti dalla [redacted], quest'ultima cercò di ottenere dei pagamenti dilazionati, sovente garantiti dall'emissione di effetti cambiari, con scadenze nel 2008, che però furono effettivamente onorati solo in parte.

Si deve qui ricordare, inoltre, che già nel dicembre del 2007 i dipendenti di [redacted] S.r.l. furono convocati in riunione a San Donato Milanese dal [redacted] in quanto agli stessi non veniva più corrisposta la retribuzione ormai da tempo. In tale occasione fu respinta l'ipotesi di mettere in mobilità i suddetti dipendenti (secondo quanto riferito dal sig. [redacted] ma gli stessi furono assicurati sulla continuità della società. Al contrario, gli stipendi non furono più corrisposti e i dipendenti di [redacted] si licenziarono tutti tra il gennaio ed il marzo 2008. La sede operativa sita in Castellammare di Stabia, condotta in locazione, fu restituita alla proprietà (cui [redacted] non versava più i canoni di locazione ed era quindi stata citata in giudizio per sfratto per morosità) e l'attività di [redacted] cessò definitivamente.

Nello stesso periodo si deve registrare la controversia che aveva contrapposto la fallita società contro la [redacted] (di cui si dirà ampiamente anche al cap. 4 che segue) e che era culminata nell'escussione, da parte di quest'ultima, di una fidejussione rilasciata da Banca di Roma garanzia di un contratto stipulato con [redacted] per l'importo di € 200 mila che erano stati quindi addebitati nel gennaio 2008 sul conto acceso presso Banca di Roma ed intestato a [redacted]. Tale addebito, avvenuto prima dell'emissione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. (su istanza e a favore di [redacted]) poi emesso dal Tribunale di Padova che ordinava alla Banca la sospensione dell'erogazione della fidejussione, ha contribuito ad aggravare la situazione di instabilità finanziaria in cui versava la poi fallita società. Invero, l'addebito sul conto intestato a [redacted] con conseguente grave esposizione debitoria, ha comportato la segnalazione della posizione a sofferenza da parte di [redacted] alla

Centrale Rischi della [redacted] con ulteriori gravi ripercussioni a carico di [redacted] (prima fra tutte la mancata possibilità di ulteriore ricorso al credito bancario, proprio in un momento già di estrema tensione finanziaria).

La gravità della situazione di [redacted] e la sua ormai ingente esposizione debitoria nei confronti di molteplici creditori, ben nota ai soggetti che di fatto amministravano [redacted] S.p.A., ha quindi dato origine ad un tentativo di cessione delle quote sociali della fallita, per cercare di garantire l'immissione di nuove risorse finanziarie che la compagine sociale "storica" (ovvero il sig. [redacted] di [redacted] non era più in grado di apportare: va ricordato in ogni caso che il sig. [redacted] tramite una propria fiduciaria inglese, ha effettuato due bonifici di circa 500 mila euro nel corso del periodo dicembre 2007-gennaio 2008 su uno dei conti correnti ([redacted] della società, nel tentativo di "rifinanziare" [redacted] senza alcun successo. Conseguentemente, tra il maggio ed il luglio 2008, il sig. [redacted] avviò delle trattative con società terze interessate a rilevare le quote di capitale della società poi fallita. L'A.U., [redacted] ed i membri del Collegio Sindacale, peraltro, hanno riferito di non essere stati edotti dell'esistenza di tali prime trattative svoltesi nel periodo maggio-giugno 2008, che avrebbero avuto ad oggetto la cessione della quota di maggioranza assoluta del capitale di [redacted] a favore di un fondo di investimento privato: come riferito al Curatore dal sig. [redacted] tali approcci furono condotti dal [redacted] e dal [redacted] con esito però insoddisfacente, in quanto nessun accordo di cessione venne raggiunto tramite l'advisor [redacted] sopra menzionato.

Il sig. [redacted] afferma quindi di aver preso contatto nel giugno-luglio 2008 con un'altra società, la [redacted] (con sede in provincia di Torino e operante sempre nel settore delle insegne luminose), tramite l'advisor [redacted]: da documenti rinvenuti nella stanza del Dr. [redacted] si è però potuto rilevare che i contatti con [redacted] risalgono già quanto meno al luglio 2007, in quanto in tale periodo fu redatta una prima ipotesi operativa di lavoro per l'ingresso nel capitale di [redacted] di un nuovo "partner finanziario".

In ogni caso, fu raggiunto in data 28 luglio un accordo tra [redacted] e [redacted] in persona del sig. [redacted] (doc n. 7) che prevedeva in primo luogo l'"acquisto" da parte della società [redacted], del 91% delle azioni di [redacted], entro il 30.07.08, operazione che avrebbe dovuto perfezionarsi mediante l'acquisto da parte di [redacted], per il corrispettivo simbolico di 1 euro, del 90,4% del capitale di [redacted] con conseguente acquisizione del controllo del socio di maggioranza di [redacted]. Inoltre, era previsto

L'impegno dell'A.U. [redacted] a presentare le proprie dimissioni con conseguente nomina di un institore, scelto da [redacted] nella persona del sig. [redacted] con sospensione di "ogni attività amministrativa con rilevanza esterna" di [redacted] si pattuiva altresì il versamento di un acconto ai dipendenti, con modalità da definirsi e, infine, i sigg.ri [redacted] (consulente finanziario) e [redacted] (consulente commerciale) si impegnavano a mantenere tali qualifiche in seno a [redacted] almeno sino al 31.01.2009.

L'accordo in questione veniva sottoscritto però dal solo sig. [redacted] che quindi si affrettava ad adempiere a tutti gli obblighi a proprio carico, senza curarsi che [redacted] facesse altrettanto.

Conseguentemente, in data 29 luglio l'Avv. [redacted] assegnava le proprie dimissioni (in modo alquanto "sbrigativo", indirizzandole, tra l'altro, erroneamente alla società anziché al Presidente del Collegio Sindacale come previsto dall'art. 2385 del codice civile, doc. n. 8) ed in data 30 luglio venne nominato institore di [redacted] il Sig. [redacted] indicato da [redacted], con procura rilasciata dall' Avv. [redacted] ep. [redacted] redatta dal [redacted] il giorno successivo, 31 luglio 2008, l'institore nominato ed il legale rappresentante di [redacted], assistito dal proprio legale [redacted], si presentavano alle maestranze di [redacted] (sempre secondo quanto sostenuto dal sig. [redacted] ed effettuavano un incontro separato con le stesse, comunicando le difficoltà nel pagamento delle retribuzioni arretrate. Nella medesima occasione furono simbolicamente consegnate (si presume dal sig. [redacted] ai soggetti sopra elencati le chiavi dell'immobile di San Donato, e fu fissato un successivo appuntamento per il giorno 4 agosto 2008: contrariamente agli accordi, [redacted] non diede adempimento agli obblighi che aveva assunto con la sottoscrizione dell'accordo del 28 luglio e non diede più alcun riscontro alle comunicazioni ed ai solleciti di [redacted] (*rectius*, del [redacted]).

Infatti, fatta eccezione per l'acquisto delle azioni di [redacted] e la nomina dell'institore, la società [redacted] si disinteressò del tutto del destino di [redacted], in quanto di fatto la sede operativa rimase chiusa dal 1 agosto 2008 fino alla data del fallimento, con abbandono dei lavori in corso (e conseguenti danni a carico della fallita società), furto di materiali e attrezzature nei termini sopra già descritti, sottrazione di documenti di rilevante importanza (contratti, estratti conto, etc.) appartenenti a [redacted] con probabile sviamento di clientela e cessione di contratti, etc...

Va qui rilevato che tra i documenti pervenuti ora in possesso del Curatore sono stati rinvenuti un fax in data 06.08.08 ed una lettera raccomandata inviata in data 24 settembre 2008

entrambi dell'Ing. [redacted] nominato institore di [redacted], nei quali il mittente rispettivamente dichiara di non accettare la nomina di institore e di essere del tutto all'oscuro della propria nomina nel ruolo di institore, non avendola mai accettata.

Il Sig. [redacted], con una propria lettera datata 1 aprile 2009 (doc. n. 9) indirizzata alla scrivente in risposta ad una comunicazione del Curatore avente data 3 dicembre 2008, espone la propria versione dei fatti peraltro parzialmente in conflitto con i dati documentali sopra individuati, affermando che la trattativa con [redacted] fu sempre condotta dal sig. [redacted] il quale si era dichiarato diretto proprietario di quote del capitale di [redacted] (fatto questo non corrispondente a realtà, in quanto il medesimo era proprietario fiduciario di quote di maggioranza di [redacted] LTD, socio di maggioranza di [redacted] S.p.A.), e che l'accordo non ebbe seguito in quanto non venne mai disposto il trasferimento a favore di [redacted] del 91% del capitale della fallita (come sopra detto l'accordo aveva in realtà ad oggetto il trasferimento delle quote del capitale di [redacted] LTD). Il medesimo institore afferma inoltre che la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di institore di [redacted] era "esclusivamente subordinata all'ipotesi che la maggioranza del capitale della stessa fosse acquisita da [redacted]", fatto questo mai avveratosi, con conseguente revoca della disponibilità del sig. [redacted] a ricoprire il ruolo di institore.

Lo scrivente Curatore non è in possesso di ulteriori elementi che permettano di verificare quale sia stato il reale svolgimento dei fatti nel mese di luglio 2008: di certo la discordanza delle versioni fornite dai soggetti che parteciparono all'operazione di cessione del controllo di [redacted] conferma la piena irregolarità dello svolgimento delle trattative, che infatti portarono alla sostituzione dell'A.U. di diritto con un institore che non svolse mai alcuna attività in nome e per conto della società oggi fallita, decretandone di fatto la paralisi amministrativa e gestionale. Persino i Sindaci (come risulta dal verbale del 23.07.2008) si riunirono d'urgenza, a causa della mancata ricezione dei documenti contabili da parte della società (dovuta alla completa interruzione dell'operatività del settore amministrativo), ed uno di essi (il Rag. [redacted] si recò personalmente presso la sede della società alla fine del mese di luglio per verificare la reale situazione che si era venuta a creare, constatando l'assoluta confusione di ruoli venutasi a creare e la imminente chiusura dell'impresa. Infatti, l'attività della società [redacted] cessò definitivamente il 31 luglio 2008: i locali della sede operativa di San Donato (oggetto peraltro di alcuni furti nel corso del mese di agosto 2008, solo genericamente denunciati all'autorità competente dal sig. [redacted] e per di più solo tardivamente in data 30 settembre 2008, vedi doc. n. 10) rimasero da tale momento del tutto

chiusi, mentre ai dipendenti fu detto che l'attività sarebbe ripresa nel successivo mese di settembre 2008. In realtà l'attività non riprese mai più e la sede operativa fu abbandonata (in uno stato caotico) sino al momento della dichiarazione di fallimento. Al contempo furono interrotte tutte le lavorazioni in essere (produzione, installazione di insegne, manutenzione) e nessuna comunicazione e/o avviso di alcun genere fu inoltrato ai clienti ed ai fornitori, la maggior parte dei quali ha avuto notizia dell'interruzione dell'attività lavorativa di [redacted] solo più tardi nel mese di novembre 2008 quando la sottoscritta ha inoltrato le comunicazioni di intervenuto fallimento a mezzo lettera raccomandata. Lo scrivente Curatore non è in grado di quantificare il danno che l'interruzione improvvisa dell'attività di impresa possa avere causato alla fallita società, ma è presumibile comunque che lo stesso sia di elevata entità.

Al contempo, nel periodo compreso tra la fine di luglio e la fine di agosto 2008, dalla sede di San Donato sono stati asportati da ignoti importanti documenti societari (contratti, estratti dei conti, etc.) che verosimilmente sono stati utilizzati da terzi per sviare clientela della poi fallita [redacted] non è possibile indicare i soggetti responsabili di tali condotte, ma deve in ogni caso evidenziarsi che la compagine dirigenziale di [redacted], già nel periodo precedente al luglio 2008, aveva iniziato una operazione di cessione di crediti e di contratti di Neon di ingente valore a soggetti terzi, in particolare alla società [redacted], avente sede nel medesimo capannone della sede operativa di [redacted] in San Donato, costituita nel 2006 e con capitale sociale che vede quale socio di maggioranza assoluta la società [redacted] già socia di maggioranza assoluta di [redacted] e, come sopra detto, riconducibile al sig. [redacted]. Risulta, infatti, che i più importanti clienti (ad es. [redacted] e altri gruppi bancari) di [redacted] abbiano oggi stipulato contratti di fornitura di insegne con [redacted]. Lo sviamento di clienti nei termini, seppure generici, ora indicati, ha comportato un grave danno a carico della società ed ha contribuito anch'esso in maniera determinante a peggiorare lo stato di dissesto dell'impresa ed a rendere impossibile la prosecuzione dell'attività aziendale.

Nel frattempo, in data 29.09.2008 veniva convocata regolarmente l'assemblea ordinaria dei soci presso l'ufficio dell'Avv. [redacted] amministratore dimissionario) per discutere in merito alle dimissioni dell'A.U. ed alla situazione della società in "attuale stato di interruzione dell'attività". Essendo presenti esclusivamente l'A.U. dimissionario, Avv. [redacted] ed i soli membri del Collegio Sindacale, si dichiarava l'assemblea deserta e non atta a deliberare. Nella successiva data del 15.10.2008, alle ore 10.00, si riuniva in seconda convocazione, presso l'ufficio dell'A.U. dimissionario, l'assemblea ordinaria dei soci. Erano presenti

l'Amministratore Unico, l'intero Collegio Sindacale e il capitale sociale nella misura del 0,6% di titolarità del Dr. [redacted] (che però presenziava solo per delega), nonché il sig. [redacted]. L'Assemblea deliberava di accettare le dimissioni dell'A.U. [redacted] e di nominare in sua sostituzione quale nuovo A.U. il [redacted] come emerso nel corso di un colloquio avuto con lo scrivente Curatore, il sig. [redacted] è risultato un mero prestanome, assolutamente ignaro del proprio ruolo e delle conseguenze ad esso collegate, che è stato nominato con l'unico intento di evitare una dichiarazione di fallimento a carico dell'Avv. [redacted].

Nel corso dell'assemblea del 15.10.08 l'Avv. [redacted] faceva presente che:

- l'attività aziendale era stata interrotta ed erano pervenute due istanze di fallimento da parte dei dipendenti, una citazione per sfratto da parte del proprietario dell'immobile di San Donato, nonché richieste di pagamento da parte dell'INPS per contributi non versati da luglio 2006 a giugno 2007;
- Presso la sede operativa erano avvenuti "alcuni furti", con asporto di personal computer e danneggiamento della rete informatica con impossibilità di accedere ai dati contabili. Lo scrivente Curatore precisa a tale proposito che nel periodo agosto-settembre 2008 le sottrazioni di macchinari, utensili, personal computer, materiali e attrezzature, e più in generale di beni di proprietà della fallita, si sono verificate ripetutamente senza che nessuno degli amministratori (di fatto o di diritto) abbia cercato di impedire tali gravi fatti: in ogni caso le versioni circa il reale svolgimento di questi furti sono discordanti (vale la pena di ricordare che esiste un documento sottoscritto da alcuni lavoratori della società fallita, redatto nell'agosto 2008, con il quale gli stessi si "dissociano" dai furti avvenuti nella sede operativa) e non è quindi possibile individuare le reali responsabilità;
- Ad una ex dipendente (la sig.ra [redacted]) era stata contestata, in esito al protesto di alcuni assegni e cambiali emessi in nome e per conto della società dalla medesima dipendente, "l'emissione di assegni ed effetti cambiari andati insoluti e quindi protestati per l'importo complessivo di circa € 590.000";
- "Parte delle responsabilità sono da attribuire alla mancata conclusione della trattativa di cessione del pacchetto azionario di maggioranza, effettuato dal Sig. [redacted] a sua insaputa. Tale trattativa si è svolta alla fine del mese di luglio 2008, ed ha comportato la nomina di un istitutore (nella persona del signor [redacted]) ed il cambio di fiduciante in seno al socio di maggioranza".

I presenti si astenevano quindi dalla votazione.

Si teneva quindi l'ultima assemblea in data 16.10.2008, alla presenza dello 0,6% del capitale sociale nella persona del Dr. [redacted] personalmente, dei sindaci effettivi (tranne il Rag. [redacted] dell'Avv. [redacted] e del sig. [redacted]). Risultavano tuttavia assenti l'Amministratore Unico sig. [redacted], il Dr. [redacted] e la sig.ra [redacted] nonostante tali soggetti fossero stati regolarmente convocati: è opportuno precisare in questa sede che anche la sig.ra [redacted] si occupava, come collaboratrice, della gestione amministrativa della [redacted] come confermato da alcuni ex lavoratori della fallita. In tale sede l'assemblea autorizzava l'A.U. a proporre, ove ne ricorressero gli estremi, domanda di concordato preventivo indicando per tale scopo quali professionisti il Dr. [redacted] e l'Avv. [redacted]. Infine, anche il Collegio Sindacale rassegnava le proprie dimissioni irrevocabili.

Tuttavia, il Dr. [redacted] rilevava l'assenza degli elementi necessari per ottenere un concordato preventivo: quindi all'udienza prefallimentare che si teneva in data 29 ottobre 2008, il legale rappresentante *pro-tempore* di [redacted] S.p.A., sig. [redacted] si associava alle istanze di fallimento già presentate e chiedeva quindi il fallimento in proprio.

La società [redacted] S.p.A., pertanto, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza in data 30 ottobre – 4 novembre 2008.

La sottoscritta, accettato l'incarico il 7 novembre 2008, si recava immediatamente presso la sede operativa di San Donato, che veniva rinvenuta chiusa, e prendeva contatto sia con l'A.U. Avv. [redacted] che con il Sig. [redacted]. In seguito, una volta effettuato l'accesso presso l'immobile, la scrivente ha potuto appurare che la sede operativa era stata praticamente abbandonata, che la classificazione e archiviazione dei documenti nel c.d. "sette amministrativo" era del tutto approssimativa (se non del tutto omessa) e comunque tale da rendere impossibile la ricerca di alcuni documenti (ad esempio dei documenti di trasporto emessi dalla fallita per prestazioni rese a favore di alcuni clienti), nonché la mancanza nell'archivio societario di numerose fatture, estratti dei conti correnti societari, e di altri documenti contabili. Al contempo, il Curatore verificava (tra l'altro) che erano stati asportati da ignoti numerosi personal computer, sia fissi che portatili, che l'impianto di allarme (particolarmente sofisticato e di recente installazione su tutto l'edificio) era stato disattivato con-asporto di alcune telecamere, che pressoché tutti gli attrezzi utensili portatili erano stati sottratti, e che risultavano mancanti altresì numerosi altri beni (macchine fotografiche digitali, strumenti di misurazione laser, apparati telepass, etc.) di cui la sottoscritta ha rinvenuto soltanto le scatole di imballaggio vuote.

I beni di proprietà di [redacted] S.p.A., situati presso la sede di [redacted] società partecipata

da [redacted]), in Castellammare di Stabia (NA), [redacted] non sono stati rinvenuti dalla scrivente Curatrice: il legale rappresentante di [redacted] S.r.l., Ing. [redacted] nel corso di un incontro tenutosi nel dicembre 2008 presso lo studio della sottoscritta, si era impegnato a fornire al Curatore l'indirizzo ove i menzionati beni erano custoditi, ma nonostante i ripetuti solleciti telefonici e scritti della scrivente l'Ing. [redacted] non ha dato riscontro alcuno. I beni di proprietà della fallita [redacted] situati in precedenza presso la sede distaccata di [redacted], privi di alcun valore economico, sono stati abbandonati da [redacted] già prima dell'estate del 2008, quando l'ultimo dipendente di [redacted] prestava la propria attività lavorativa in loco, sig. Massimo [redacted] si è dimesso per mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti e di ulteriori oneri. L'unico bene dotato di un valore economico di realizzo in precedenza sito presso la sede di Pomezia, rinvenuto dalla Curatela, era l'autovettura [redacted] per la quale la [redacted] già stata autorizzata alla vendita con provvedimento del G.D. in data 22.12.2008, ed il cui ricavato pari ad € 7.420,00 (al netto delle spese di trasporto da Roma e di vendita) è già stato bonificato sul conto corrente intestato alla Procedura in data 26.02.2009. Per quanto riguarda i residui beni mobili di proprietà della fallita, gli stessi sono stati venduti dalla [redacted] nel corso della asta fissata per il 20 maggio 2009, con un prezzo a corpo di € 25.000,00.

Capitolo n. 2. Variazioni del Capitale sociale e Amministratore della società.

Come già esposto nel capitolo che precede, la società fallita è stata sempre amministrata da un Amministratore Unico. Al momento della costituzione, l'A.U. di [redacted] fu nominato nella persona dell'Avv. [redacted] che rimase in carica sino al settembre-ottobre 2008, quando la medesima ha rassegnato le proprie dimissioni (notificate irregolarmente alla società, e non, come previsto dalla legge, al Presidente del Collegio Sindacale, e successivamente accettate dall'assemblea dei soci del 15.10.2008). Nella stessa sede, l'Assemblea deliberava la nomina del nuovo A.U. nella persona del Dr. [redacted] come già detto mero prestanome e soggetto del tutto estraneo alle vicende societarie, il quale ha mantenuto la carica sino alla dichiarazione di fallimento.

Per quanto riguarda il capitale sociale di [redacted] S.p.A., al momento della costituzione della fallita società esso fu fissato in € 120.000,00, di cui il 95% di titolarità di [redacted], ed il 5% di titolarità del sig. [redacted]; successivamente, in data 08.11.2005, come sopra illustrato, il capitale fu aumentato sino ad 1 milione di euro, sottoscritti per € 880.000,00 dalla società [redacted] e così venne ad essere titolare del 99,4% del capitale sociale. A copertura del versamento del 25% del valore nominale delle nuove azioni

sottoscritte, [redacted] rinunciava alla restituzione di un proprio credito vantato nei confronti di [redacted] S.p.A. per un precedente "finanziamento soci" pari ad € 230.000,00. Il versamento dei residui decimi del capitale sottoscritto da [redacted] avvenne nel corso degli anni 2006 e 2007 (in data 30.04.06 il capitale sociale risultava versato per € 555.000,00, mentre al 30.04.07 per € 713.349,00, e solo al 29.04.08 si dà atto dell'intero versamento del capitale sottoscritto): a causa dell'incompletezza dei libri sociali, non è possibile determinare esattamente i precisi momenti in cui il capitale sociale di [redacted] sottoscritto da [redacted] sia stato effettivamente versato.

Nessun'altra variazione del capitale sociale di [redacted] è stata annotata nei libri sociali: vale la pena di ricordare che il capitale di [redacted] sostanzialmente 'passato di mano' nel luglio 2008 quando [redacted] acquistò il 90,4% del capitale di [redacted] per il corrispettivo di 1 euro: in tal modo [redacted] ha di fatto acquisito il controllo di [redacted].

Capitolo n. 3. Soggetti che hanno ricoperto ruoli amministrativi in seno alla fallita società.

L'andamento della vita della società è già stato illustrato nel dettaglio al capitolo 1 che precede: tuttavia, è opportuno chiarire anche il ruolo dei soggetti che si sono occupati della gestione (anche di fatto) di [redacted] e le conseguenze che le condotte di tali soggetti hanno avuto sulla vita societaria.

A) In primo luogo va evidenziato il ruolo fondamentale ricoperto dal Sig. [redacted] il quale è uno dei principali artefici della costituzione di [redacted] S.p.A., della sua gestione, ed infine anche della crisi economico-patrimoniale che ha investito la società con conseguente fallimento della stessa.

Il sig. [redacted] infatti, ha sempre indirettamente partecipato al capitale di [redacted] tramite la propria fiduciaria inglese [redacted] che sin dalla costituzione ha detenuto le azioni di maggioranza assoluta del capitale di [redacted] S.p.A. al contempo il medesimo ha sostanzialmente gestito la società fallita, nell'ambito della quale ricopriva ufficialmente il ruolo di "direttore commerciale", anche grazie alla procura gestoria rilasciatagli già in data 16.03.2005 dall'A.U. Avv. [redacted] (vedasi doc n. 3). Inoltre, il sig. [redacted] in qualità di membro del C.d.A. di [redacted] S.p.A., ha promosso e sottoscritto in qualità di legale rappresentante il contratto di affitto del ramo di azienda che era di proprietà di [redacted] S.p.A. (nei termini sopra descritti al cap. 1), che quindi ha permesso l'inizio dell'attività imprenditoriale di [redacted] S.p.A., ciò, peraltro, ha dato origine ad una serie di gravi problematiche, anche e soprattutto con

Procurato

riguardo alla posizione dei lavoratori dipendenti - formalmente vincolati da contratti stipulati con [redacted], ma sostanzialmente pagati con denaro di S.p.A. e che, nonostante gli accordi, non furono mai trasferiti in capo alla [redacted] - e di alcuni macchinari che sono rimasti in uso all'[redacted], ma la cui titolarità non è mai stata trasferita alla stessa.

Inoltre, il sig. [redacted] ha gestito ogni aspetto commerciale della società fallita e si è occupato anche dell'amministrazione della medesima, come è stato confermato da numerosi ex dipendenti e collaboratori di [redacted] che si sono spontaneamente presentati al Curatore per evidenziare le numerose e frequenti anomalie verificatesi nel corso della vita sociale: il coinvolgimento del soggetto in questione nella amministrazione della società è comunque confermato ampiamente dal contenuto delle e-mail scambiate con i dipendenti di [redacted] [redacted], nelle quali il sig. [redacted] stabiliva l'ammontare dei pagamenti da effettuare a favore (tra gli altri) di fornitori e dipendenti, decideva in merito alla gestione dei numerosi conti correnti intestati alla società, determinava la durata ed i turni di ferie dei dipendenti, approvava il contenuto dei bilanci (redatti materialmente dalla sig.ra [redacted] collaboratrice di [redacted], come si dirà su indicazioni del [redacted]) etc.: tutte le decisioni ora elencate relative alla vita societaria, come si ribadirà *infra*, venivano prese dal sig. [redacted] unitamente al [redacted] [redacted].

Il sig. [redacted] inoltre, per tutta la vita della società oggi fallita, ha effettuato considerevoli prelevamenti di denaro dai conti correnti bancari intestati a [redacted] già a partire dal 2005, mediante disposizioni di bonifico o emissione di assegni a proprio favore: in entrambi i casi, il sig. [redacted] ricorreva alla firma della sig.ra [redacted] ex dipendente di [redacted] alla quale erano stati delegati dall'Avv. [redacted] i poteri di firma sui conti correnti societari.

La Curatela, in base ad una prima analisi degli estratti dei conti correnti che sono stati rinvenuti presso la sede operativa, ha potuto stimare che i prelevamenti di denaro da parte del soggetto in questione ammontano a svariati milioni di euro: trattasi in molti casi di distrazioni di denaro sociale prive di alcuna giustificazione.

In realtà, pur non essendo mai stato dipendente, il sig. [redacted] era legato [redacted] da un rapporto di collaborazione, formalizzato in due contratti (relativi agli anni 2007 e 2008) nei quali era previsto un compenso annuo fisso pari ad € 120.000,00 netti, oltre una quota percentuale relativa al fatturato conseguito dalla società poi fallita: sulla base di tali contratti, il medesimo ha quindi effettuato prelevamenti di somme di denaro a proprio favore che peraltro, come sopra detto, sono risultate di gran lunga superiori anche al compenso fissato contrattualmente.

Inoltre, il Curatore ha potuto recuperare presso la sede operativa di San Donato alcune e-mail (doc. n. 11), scambiate nel dicembre 2007 tra l'amministrazione e lo Studio che gestiva le buste paga, che attestano che a quell'epoca il sig. [redacted] non aveva ancora alcun contratto che lo legava alla fallita società, e che quindi tutti i prelievi e/o i pagamenti effettuati sino a quella data da [redacted] a favore del sig. [redacted] sono privi di alcuna giustificazione. Da tali e-mail risulta che i contratti di collaborazione vennero infatti redatti e sottoscritti materialmente solo dopo il dicembre 2007, quando ormai lo stato di decozione di [redacted] era palese per tutti.

B) Il Sig. [redacted] nel periodo settembre-ottobre 2005 aveva conosciuto per motivi personali il [redacted] al quale offrì la possibilità di collaborare con [redacted] in qualità, almeno originariamente, di consulente amministrativo: lo scopo di questa collaborazione era quello di permettere a [redacted] di poter usufruire delle ampie conoscenze del [redacted] nell'ambito del sistema bancario e creditizio italiano, in quanto il medesimo era ed è membro del C.d.A. di un importante gruppo bancario italiano [redacted]. Successivamente, la presenza del [redacted] presso la sede operativa di San Donato divenne assidua, tanto che al medesimo era riservata un'ampia stanza nella c.d. 'zona amministrativa' degli uffici di [redacted] presso la quale il Dr. [redacted] quanto meno dal 2006, si recava quasi ogni giorno per svolgere le proprie funzioni in seno alla fallita società. Funzioni che sono facilmente ricavabili dal contenuto del libro delle adunanze del Collegio Sindacale, nel quale il Dr. [redacted] è definito, come sopra già detto, "Responsabile finanziario" (vedasi verbale del 15.07.2006) ovvero ancora "responsabile amministrativo e finanziario" (vedasi successivo verbale del 11.10.2006); inoltre, numerosi ex lavoratori di [redacted] hanno confermato di aver ricevuto direttamente istruzioni dal Dr. [redacted] sia in merito alla gestione dei conti correnti societari, sia in merito ai rapporti da tenere con i clienti e con i fornitori (relativamente ai quali era il Dr. [redacted] a precisare chi dovesse ricevere pagamenti ed in quale misura). Il Dr. [redacted] è altresì indicato come "referente" presso [redacted] in un check-up aziendale redatto in data 14.04.2008 dalla società [redacted] (rinvenuta nella stanza dello stesso), ed al medesimo era associato l'indirizzo di posta elettronica [redacted].

Il Dr. [redacted] gestiva i finanziamenti da parte del sistema bancario e stabiliva come distribuire fra i fornitori i flussi di denaro derivanti appunto da tali finanziamenti. Il medesimo inoltre, come risulta testualmente dalle e-mail recuperate nei personal computer

societari dalla scrivente, decideva l'ammontare degli stipendi degli impiegati, dei quadri, e del responsabile di produzione della società oggi fallita (vedasi, tra le molte, la e-mail del 26-27 gennaio 2006 girata anche al sig. [redacted] nella quale il Dr. [redacted] decide ed indica al Rag. [redacted], consulente contabile che preparava le buste paga dei dipendenti della fallita, il conteggio dei costi per le retribuzioni di alcune figure professionali di [redacted] SpA, doc. n. 12).

Da ulteriori comunicazioni inviate a mezzo e-mail dal Dr. [redacted] all'amministrazione di [redacted] si evince che il medesimo, grazie alla propria personale conoscenza del settore bancario derivante dall'incarico ricoperto presso un importante istituto di credito italiano, intratteneva rapporti privilegiati con le banche (probabilmente con i direttori delle singole filiali) presso cui [redacted] SpA aveva rapporti di conto corrente, ottenendo concessioni di credito amplissime, finanziamenti per milioni di euro, possibilità di presentare all'anticipo le fatture emesse da [redacted] per centinaia di migliaia di euro, facoltà di posticipare più volte i termini per l'incasso di dette fatture (che spesso poi non avveniva), ed ulteriori agevolazioni a favore della società fallita.

Per le prestazioni svolte a favore di [redacted] SpA il Dr. [redacted], come espressamente confermato nel verbale prodotto dal medesimo sottoscritto, riceveva mensilmente 5.000,00 euro in contanti versatigli dal Sig. [redacted]

C) Per quanto riguarda l'Amministratore Unico, Avv. [redacted], la scrivente deve rilevare in primo luogo che la medesima non poteva rivestire tale ruolo, in quanto avvocato iscritto all'Ordine di Milano a cui è proibito l'esercizio del commercio in nome altrui (e quindi di rivestire la carica di Amministratore Unico in una società commerciale), come risulta dall'interpretazione ormai consolidata dell'art. 3 R.DL. 1578/33 fornita dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (da ultimo, vedasi la sentenza n. 37/2007): per tale motivo il Curatore depositerà apposito esposto presso il competente ordine affinché il medesimo provveda ad emettere le relative sanzioni. L'Avv. [redacted] è sempre dichiarata all'oscuro della vita societaria, alla quale avrebbe preso parte solo da un punto di vista strettamente formale; tuttavia lo scrivente Curatore ritiene opportuno porre l'accento sui seguenti elementi:

- l'Avv. [redacted] ha rilasciato in data 16 marzo 2005 (ovvero immediatamente dopo la costituzione della società oggi fallita) una procura gestoria a favore del Sig. [redacted] [redacted] che da quel momento di fatto ha amministrato la società [redacted] SpA, almeno sino al luglio 2008;

- L'Avv. [redacted] ha rilasciato diverse deleghe a favore della sig.ra [redacted] (dipendente della società fallita) aventi ad oggetto il potere di firma sui conti correnti, aperti presso numerosi istituti di credito italiani, intestati [redacted]: tale modalità operativa, richiesta alla sig.ra [redacted] dai sigg. [redacted] aveva lo scopo di permettere la gestione dei conti correnti direttamente dalla sede operativa di San Donato (ove la sig.ra [redacted] lavorava) senza dover ricorrere ogni volta alla firma del legale rappresentante. In tale modo la gestione dei conti correnti, che avveniva in base alle istruzioni fornite alla sig.ra [redacted] da parte degli amministratori di fatto sigg.ri [redacted] ha causato gravi abusi del ricorso al credito bancario, con contestuale emissione di assegni e cambiali risultate poi non pagate, come descritto anche al cap. 7 che segue, e successive emissioni di protesti (per centinaia di migliaia di euro) anche a carico della lavoratrice stessa. Come verrà ampiamente illustrato infra, la sig.ra [redacted] (vedasi verbale dell'incontro con la stessa tenutosi presso lo Studio della sottoscritta in data 28.01.2009, doc. n. 13) ha presentato per tali fatti denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
- L'Avv. [redacted] ha sempre sottoscritto tutti i bilanci di [redacted], predisposti dal commercialista Dr. [redacted] e poi materialmente redatti su indicazione dello stesso dal settore amministrativo della società (nella persona della sig.ra [redacted]);
- L'Avv. [redacted] ha altresì sottoscritto numerosi contratti in cui era parte [redacted], quali ad esempio contratti di leasing, etc., apparentemente senza curarsi delle conseguenze della propria firma;
- L'Avv. [redacted] ha percepito somme di denaro da parte di [redacted] nonostante la circostanza sia stata negata dall'ex A.U., che allo stato non è possibile quantificare in misura esatta, ma di cui è stata rinvenuta traccia negli estratti dei conti correnti bancari intestati alla società oggi fallita: almeno in una occasione è stato accertato che, in data 14.05.2007, sono stati bonificati a favore della medesima € 25.000,00.
- L'Assemblea dei soci ha comunque riconosciuto in data 29.04.2008 un emolumento a favore dell'Avv. [redacted] nella misura di € 56.000,00 che però, a detta della stessa, non sarebbe mai stati corrisposti.

D) Anche la posizione dell'istitutore sig. [redacted] e, nominato su indicazione della società [redacted] a seguito del subentro nel controllo di [redacted] avvenuto nel luglio 2008, appare alquanto irregolare: il medesimo, infatti, ha fornito alla sottoscritta una versione dei fatti accaduti che è discordante con quanto documentalmente provato (vedasi quanto

sopra detto al capitolo 1), non si è mai preoccupato di svolgere il proprio incarico nell'interesse della società fallita, limitandosi ad inviare alcune comunicazioni nel corso dell'estate del 2008. La scrivente ritiene che, in realtà, il sig. [redacted] e [redacted] (che aveva indicato il nominativo dell'istitutore al sig. [redacted]), resisi conto della disastrosa situazione economico-finanziaria di [redacted], dopo aver avuto accesso ai locali (e quindi ai documenti) di [redacted] alla fine del mese di luglio 2008, abbiano poi deciso di disinteressarsi della gestione e quindi del destino della società ormai in stato di evidente decozione.

Va poi ricordato che nel periodo successivo al mese di settembre 2008, quando ormai l'ex A.U. dimissionario di [redacted] non poteva più esercitare alcuna funzione, qualcuno (non è dato sapere chi) ha disposto la vendita in data 21.10.2008 (proprio pochi giorni prima del fallimento) dell'automezzo [redacted] di proprietà della [redacted] a favore della impresa [redacted], con sede in Bari: detta vendita è stata poi regolarmente registrata anche al PRA. Il sig. [redacted] dichiara peraltro di essere assolutamente all'oscuro di tale operazione.

E) Vi è poi da menzionare il Dr. [redacted] il quale, oltre ad essere socio per una minima percentuale del capitale di [redacted], era altresì il commercialista della fallita e presso il suo studio la società aveva posto la sede legale (dapprima in [redacted] e poi in [redacted], sempre in Milano). Il medesimo si è occupato della redazione dei bilanci societari sino a quello redatto per l'esercizio chiuso al 31.12.2007; materialmente i dati necessari alla compilazione dei bilanci, ed altresì delle dichiarazioni annuali della società, venivano estratti dal settore amministrativo della società (presieduto, stando alla ricostruzione operata dalla scrivente, dal Dr. [redacted] il quale si avvaleva della collaborazione della sig.ra [redacted] e successivamente trasmessi al Dr. [redacted]. Inoltre, dal momento che la sede legale di [redacted] era sita presso lo studio di commercialista del Dr. [redacted] in Milano, Via San Vittore n. 40, parte della corrispondenza e tutti gli atti giudiziari e le diffide venivano inoltrati presso tale indirizzo: secondo quanto riferito al Curatore dai Sindaci, il [redacted] ha detenuto sino all'assemblea tenutasi il giorno 29.09.2008 numerosi atti giudiziari notificati alla fallita e documentazione inviata a [redacted] di cui i Sindaci erano del tutto all'oscuro e che furono esibiti per la prima volta solo in tale assemblea.

Il medesimo, infine, ha spesso ricoperto il ruolo di procuratore speciale di [redacted] società come già detto riconducibile al sig. [redacted] o alla sua famiglia, nelle assemblee di [redacted] a dimostrazione del rapporto di fiducia esistente tra il sig. [redacted] e il Dr. [redacted].

F) Risulta infine ambigua la posizione della sig.ra [redacted] quest'ultima era collaboratrice di [redacted] è tutt'ora componente del C.d.A. di [redacted] aveva a disposizione una stanza ed un personal computer propri presso gli uffici di [redacted] in San Donato Milanese e, in base alle istruzioni ricevute dal Dr. [redacted] si occupava della gestione amministrativa della fallita società, di cui raccoglieva i dati per la compilazione del bilancio. Sul personal computer in uso alla sig.ra [redacted] attualmente custodito dalla Curatela, sono memorizzati importanti documenti e files relativi alla gestione di [redacted], ed è su questo pc che è stata elaborata la situazione patrimoniale di [redacted] al 31.07.08, ultimo documento contabile messo a disposizione della Curatela. Vi è da dire che, comunque, la sig.ra [redacted] sta collaborando con la Curatela per la ricostruzione dei dati contabili della fallita, per il recupero delle fatture, dei documenti di trasporto necessari per il recupero dei crediti vantati da [redacted] (attualmente in corso da parte della Curatela), nonché per la ricostruzione dei movimenti sui conti correnti bancari intestati alla fallita società.

Tutti i soggetti ora elencati, nel periodo successivo al settembre 2008, non si sono più occupati della gestione della società: la chiusura della sede di San Donato ha comportato la cessazione dell'attività e, quindi, di fatto la "cristallizzazione" dei dati contabili della società al momento del 31 luglio 2008.

Dopo avere illustrato i ruoli dei soggetti che hanno effettivamente gestito la società oggi fallita, è opportuno soffermarsi ad analizzare le cause che verosimilmente ne hanno comportato lo stato di decozione.

Capitolo n. 4. Motivi del dissesto.

La società [redacted], sebbene abbia avuto una vita alquanto breve, ha ricoperto il ruolo di primaria azienda produttrice ed installatrice di insegne al neon su tutto il territorio nazionale, ha conosciuto uno sviluppo particolarmente elevato del proprio fatturato, ed ha presentato in tutti i bilanci approvati degli indici positivi tali da farne ritenere la solidità ed affidabilità.

Nonostante tali aspetti, apparentemente positivi, [redacted] ha manifestato sin dalle proprie origini alcuni sintomi di irregolarità nella propria gestione, che possono brevemente qui indicarsi nell'utilizzo improprio del denaro societario da parte anche dei soggetti che di fatto amministravano la poi fallita società (i quali destinavano alcune somme prelevate dai conti societari a scopi esclusivamente personali), nell'ampissimo e spesso abusivo ricorso al credito bancario, nonché nella sostanziale "confusione" (sia patrimoniale, sia nei rapporti con

clienti e dipendenti) generatasi tra [redacted] S.p.A. e [redacted] S.r.l., per i motivi ampiamente indicati al capitolo 1 che precede.

Infine, la già difficile situazione in cui versava [redacted] Italia S.p.A., si è andata ulteriormente aggravando nel corso del 2008 a causa della manifesta inadeguatezza del settore amministrativo e contabile di [redacted] S.p.A. e della sempre inferiore qualità dei prodotti che la società forniva ai propri clienti. Nello stesso periodo, numerosi dipendenti anche dell'area commerciale – cui ormai non venivano corrisposte più regolarmente le retribuzioni – rassegnavano le proprie dimissioni rendendo ancora più difficile lo svolgimento dell'attività aziendale.

A tutto ciò, infine, si è aggiunta la crisi dell'estate 2008, in esito alla quale la compagine azionaria di maggioranza assoluta di [redacted] S.p.A. ha sostanzialmente ceduto il controllo della fallenda società a soggetti terzi, con successiva paralisi della produzione e dell'attività societaria: contestualmente, sono stati sottratti alla società sia alcuni crediti derivanti da contratti già stipulati con clienti, sia i contratti stessi (in particolare, tra i molti, i contratti di partnership con la società [redacted] S.p.A. per l'affitto di spazi pubblicitari, di cui si parlerà *infra*), nonché alcuni beni materiali (materie prime, accessori, beni strumentali, utensili, etc.).

Nel corso del periodo giugno-ottobre 2008 la società [redacted] S.p.A. è stata quindi di fatto spogliata di risorse economiche consistenti nelle liquidità presenti su alcuni conti correnti, di crediti derivanti da contratti, di documentazione societaria di importanza strategica per il prosieguo dell'attività (le copie cartacee dei contratti stessi, alcuni documenti contabili conservati su pc che sono stati sottratti nel mese di agosto 2008, etc.) e di beni materiali: tutti questi dati e documenti non sono stati infatti rinvenuti dalla Curatela al momento della dichiarazione di fallimento.

* * * * *

Per poter indicare e comprendere i motivi che hanno causato il dissesto di [redacted] S.p.A. il Curatore si è basato unicamente sugli elementi raccolti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (ivi incluse le testimonianze di numerosi ex lavoratori), sui documenti presenti presso la sede operativa di San Donato e sui dati contabili che sono stati estratti dal server aziendale, anch'esso situato presso la sede operativa di San Donato Milanese ed attualmente conservato presso lo studio della scrivente che si riserva in ogni caso, considerata la mole di dati ivi archiviati, di effettuare successive e più approfondite analisi. Si deve infatti rilevare la mancanza di collaborazione, se non addirittura la reticenza, da parte dei soggetti che amministravano la società perché regolarmente nominati (Avv. [redacted]) o perché

di fatto ricoprivano incarichi gestionali (sigg.ri [redacted] M [redacted]); i soggetti ora elencati, infatti, interrogati dalla scrivente sui motivi del dissesto [redacted] hanno rilasciato affermazioni discordanti, oppure hanno negato di essere a conoscenza di tali fatti, dichiarando semplicemente di non aver mai saputo nulla della società fallita (Avv. [redacted] ovvero di essersi solo occupati del settore "commerciale" (sig. [redacted]), ed infine di avere limitatamente prestato la propria collaborazione in [redacted] in modo saltuario ed occasionale (Dr. [redacted]). Tuttavia, in base agli elementi raccolti con fatica dai documenti esaminati nel corso del periodo successivo alla data dichiarativa di fallimento sino ad oggi, sono emerse con chiarezza le seguenti circostanze che evidenziano in modo palese i motivi e le responsabilità del dissesto in cui è incorsa la società [redacted] S.p.A.:

- 17
- a) I conti correnti intestati a [redacted] S.p.A. venivano di fatto gestiti dal sig. [redacted] come se si trattasse di conti correnti personali: le operazioni di prelevamento (mediante bonifico o emissione di assegni) venivano compiute avvalendosi a tale scopo della presenza presso la sede di San Donato della sig.ra [redacted] dipendente di [redacted] alla quale l'A.U. Avv. [redacted] aveva rilasciato le deleghe di firma per operare sui conti correnti intestati alla società: lo scopo di tali deleghe era quello di permettere a chi di fatto gestiva la società (sigg.ri [redacted] e [redacted]) di non dover ricorrere ogni singola volta alla firma dell'A.U. (che, secondo quanto dalla stessa dichiarato, non si recava mai presso la sede operativa di San Donato) e conseguentemente di poter amministrare i conti correnti a proprio piacimento impartendo direttive alla dipendente sig.ra [redacted] (la quale, come sopra ricordato, ha dovuto subire, a causa delle deleghe rilasciatele, protesti a proprio carico per oltre mezzo milione di euro).
- b) Neon S.p.A. ha stipulato onerosi contratti di leasing aventi ad oggetto decine di autovetture ed automezzi, spesso particolarmente lussuose ([redacted] [redacted], [redacted]), che hanno generato debiti per decine di migliaia di euro, come risultante dallo stato passivo. Da un elenco (redatto internamente a [redacted] n. 14) alla data del 31.12.2007 risultavano in esecuzione numerosi contratti di leasing stipulati con le società [redacted] Rent per altrettanti automezzi (auto e autocarri), a cui si deve aggiungere anche un "quad rally" (!) di cui non si comprende affatto l'utilità in seno ad una società di produzione e montaggio di insegne: ciò, tra l'altro, ad ulteriore conferma dell'utilizzo delle risorse economiche della società da parte di chi la amministrava come se si trattasse di denaro proprio. Pur non costituendo oggetto di

contratto di leasing, si deve qui ricordare il destino del prestigioso veicolo Range Rover 3.6 acquistato da [redacted] nel marzo 2008, in quanto il medesimo ben rappresenta le modalità di gestione del denaro nell'ambito di [redacted] detto veicolo veniva infatti acquistato presso un concessionario in Roma mediante stipula di un contratto di finanziamento (sottoscritto da un soggetto qualificatosi come l'A.U., ma la cui firma appare differente da quella ben riconoscibile dell'Avv. [redacted] con [redacted] per l'importo di € 103.069,56, che [redacted] non onorava (ed in relazione al quale la società finanziaria si è insinuata al passivo), mentre il veicolo veniva rivenduto a terzi (sono del tutto ignote le modalità di tale vendita, come pure l'esito della somma incassata da Neon) nel giugno 2008.

Inoltre, ulteriori onerosi contratti di leasing furono stipulati (ancora con [redacted] per l'utilizzo del server aziendale e del software denominato "Methodo" utilizzato per la gestione della contabilità, e di alcuni personal computer portatili (almeno due) che non sono però stati rinvenuti dalla Curatela al momento della dichiarazione di fallimento. Solo il server è attualmente custodito presso lo Studio della scrivente, in attesa di essere restituito alla società [redacted] legittima proprietaria che ne ha chiesto la rivendica con istanza in tal senso tardivamente presentata.

- c) [redacted] ha contratto elevatissimi debiti, sin dalla propria costituzione, con la maggior parte degli istituti di credito italiani.

Dalla documentazione recuperata presso la sede di [redacted] è stato possibile individuare che la società oggi fallita aveva stipulato, con quasi tutti gli istituti di credito presso cui aveva acceso conti correnti bancari, contratti di anticipazione e di sconto fatture attraverso i quali [redacted] riusciva ad ottenere l'anticipo delle fatture emesse nei confronti dei clienti, spesso in ritardo con i pagamenti. Si illustrerà più dettagliatamente al capitolo n. 7 che segue il rapporto di [redacted] con i singoli istituti di credito. Da un prospetto allegato in un documento di c.d. "check-up" aziendale redatto dalla società [redacted] per conto di [redacted] avente data 14.04.08, si evidenzia la presenza di affidamenti bancari presso 14 istituti di credito (per credito su conto corrente e/o anticipazioni SBF) per un importo complessivo di € 6.240.000,00, utilizzato per € 5.127.569,00 (con interessi passivi per oltre 300 mila euro doc. n. 15); tale documento è stato rinvenuto (come sopra detto) nella stanza del "responsabile amministrativo" Dr. [redacted], ed è verosimilmente tale soggetto ad aver fornito alla società di analisi i dati sull'esposizione debitoria di

[redacted]). La scrivente ha potuto recuperare, al momento, solo queste due comunicazioni a causa dello stato di completa confusione in cui è stata lasciata la sede operativa, in cui la documentazione è stata regolarmente archiviata in faldoni solo in parte: soprattutto le comunicazioni con gli istituti di credito erano accumulate senza alcun ordine e/o classificazione (temporale, in base all'istituto, etc.) in armadi, sulle scrivanie, etc.

In ogni caso, si può ragionevolmente ritenere che la presentazione delle medesime fatture all'anticipazione presso diversi istituti di credito contemporaneamente (con conseguente origine di debiti a causa dei conseguenti insoluti) abbia costituito una prassi nella vita [redacted].

Anche il gruppo [redacted] (che aveva appaltato [redacted] la realizzazione e installazione di insegne per parte degli istituti del proprio gruppo), come si dirà al punto che segue, ha presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento, evidenziando (quale causa di risoluzione del contratto di appalto stipulato con [redacted] [redacted] la cessione delle medesime partite creditorie vantate dalla fallita nei confronti del gruppo [redacted] dapprima a favore di [redacted] e poi di [redacted] e Banca Agricola Mantovana S.p.A. per complessivi € 461.385,36.

d) I clienti di [redacted] - spesso costituiti da primarie imprese nazionali operanti nel settore della telefonia ([redacted] bancario ([redacted] [redacted]), della grande distribuzione ([redacted], [redacted]) etc. - grazie al proprio "potere" contrattuale (nonché grazie all'elevato ammontare delle commesse inoltrate a Neon, spesso del valore di centinaia di migliaia di euro) dilatarono i tempi di pagamento oltre i termini contrattualmente concordati, causando gravi difficoltà [redacted] nel recupero dei propri crediti. Le dilazioni di pagamento rispetto all'emissione della fattura avevano raggiunto nel 2007 il termine di oltre 210 giorni a favore dei clienti: trattasi di una proroga eccessiva, che costituisce un indice di valutazione negativo sulla capacità della società di generare flusso monetario.

In alcuni casi, peraltro, i clienti si sono rifiutati (anche a seguito di regolare diffida inoltrata dalla scrivente) di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento, adducendo presunti danni e/o irregolarità nell'esecuzione dei lavori da parte di [redacted] in particolare il [redacted] ha rifiutato il pagamento di prestazioni eseguite e fatturate per un importo superiore ai 600 mila euro, in quanto ha poi contestato l'esistenza di danni causati da [redacted] in misura superiore alla somma richiesta

dalla Procedura tramite deposito di tre istanze di insinuazione al passivo fallimentare (una per ogni istituto di credito destinatario delle prestazioni di [redacted] per circa 4 milioni di euro. Il mancato o ritardato incasso di tali ingenti crediti ha causato una crisi di liquidità, aggravatasi sempre più, a carico di [redacted] che non è stata più in grado di sanare le proprie posizioni di debito accumulate con gli istituti di credito presso cui erano state presentate (nei termini sopra esposti) all'anticipazione le fatture risultate impagate o pagate con grande ritardo.

Come rilevato anche nei documenti di analisi predisposti da terzi e relativi all'andamento della gestione di [redacted] rinvenuti dalla scrivente, l'espansione del fatturato non sempre coincide con un aumento della redditività e spesso comporta complessità di business eccessivamente difficili da gestire: trattasi precisamente di una delle problematiche in cui è occorsa [redacted] e che ne ha concorso a determinare lo stato di insolvenza.

e) Si deve altresì evidenziare il ricorso, oltre ogni normale prassi nella vita di una impresa, all'emissione di cambiali ed assegni postdatati poi risultati impagati che, soprattutto a partire dal secondo semestre del 2007, hanno costituito il tentativo di [redacted] di rateizzare (o posticipare) il pagamento dei propri debiti contratti soprattutto con i fornitori. Il fenomeno si è poi accentuato nel corso del primo semestre del 2008 (in particolare nel periodo marzo-aprile, come confermato dalla ex dipendente sig.ra Cattaneo, che aveva ricevuto delega dall'A.U. sin dal 2005 per operare su tutti i conti correnti intestati alla società, come detto al punto "a"), quando assegni e cambiali per centinaia di migliaia di euro sono stati emessi da [redacted] e consegnati ai vari creditori: la maggior parte di essi è risultata poi non pagata, con conseguente protesto dei titoli. Come già ricordato, le deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla società, rilasciate dall'Avv. [redacted] alla ex dipendente sig.ra [redacted], hanno causato l'elevazione di protesti a carico di quest'ultima, a seguito del mancato pagamento di [redacted] di cambiali ed assegni, per diverse centinaia di migliaia di euro. È evidente pertanto la sussistenza di un intento consapevole, da parte di chi gestiva la società fallita, di ricorrere all'emissione di titoli che poi sarebbero risultati non pagati aggravando in tal modo lo stato di decozione della [redacted] già manifestatosi al momento dell'emissione di detti titoli.

f) Il settore amministrativo e contabile di [redacted] (posto sotto la direzione, secondo quanto affermato dai lavoratori della fallita, del Dr. [redacted] si è dimostrato

assolutamente inefficiente per far fronte alla mole di lavoro e di ordini sviluppati dalla società, con conseguente accumulo di grave ritardo in ogni fase lavorativa (classificazione degli ordini, fatturazione, incasso, etc.). In particolare, i dipendenti addetti a questo settore erano certamente in numero inferiore al necessario e questo ha comportato la mancata o errata tenuta di alcuni importanti documenti: soprattutto, si deve evidenziare in questa sede la completa assenza di una contabilità industriale, limitata unicamente alla redazione (peraltro scarsamente aggiornata) di una contabilità di magazzino. Da quanto appreso dalla scrivente, le movimentazioni del magazzino venivano monitorate mediante un software (secondo quanto riferito dai Sindaci) e da conteggio manuale dei pezzi in entrata ed in uscita, i cui dati successivamente venivano trasfusi nel bilancio della società. Questa operazione di conteggio si è tuttavia interrotta già nel 2007, e la scrivente non è stata in grado di recuperare alcun documento che indicasse i quantitativi di materiale acquistati dall'azienda e utilizzati per la produzione e le lavorazioni. Le gravi carenze del settore amministrativo della società sono addirittura evidenziate nei libri sociali: a gennaio 2008 i Sindaci evidenziano nelle proprie verbalizzazioni che è ancora in fase di aggiornamento la contabilità generale che "necessita di assestamenti e di verifiche del corretto inserimento dei dati", mentre nel verbale del 10.04.2008 sempre i Sindaci constatavano "l'esistenza di documenti contabili il cui contenuto non è stato ritrascritto nei relativi libri a motivo della carenza di personale improvvisamente licenziatosi" certificando in tal modo il definitivo collasso dell'attività societaria. Si evidenzia in ogni caso che, nonostante la presenza di questi gravissimi disagi e l'ormai acclarata impossibilità di continuare a gestire la società, comunque sia stata indetta l'assemblea dei soci al 28.04.08 per l'approvazione del bilancio al 31.12.2007, regolarmente approvato, come sopra già esposto, con un utile di gestione(!). Si ritiene a questo punto accertato che, quanto meno con riferimento a quest'ultimo bilancio, gli amministratori (di diritto e di fatto) di [redacted] lo abbiano redatto senza tenere in minimo conto la reale situazione di [redacted], ed abbiano proseguito l'attività sociale incuranti degli evidenti indici del dissesto già evidenziati addirittura sottoponendo all'assemblea dei soci un bilancio non più rispecchiante l'andamento dell'[redacted]

Sintomatico della situazione di assoluta irregolarità sopra descritta è anche lo stato in cui sono stati rinvenuti dallo scrivente Curatore i documenti di [redacted] presso la sede di San Donato all'inizio del mese di novembre 2008, solo in parte archiviati con

un ordine preciso, ma per lo più accumulati indistintamente in scaffali e mobili senza distinzione e/o classificazione alcuna.

Ulteriore conferma dell'assoluta inadeguatezza della struttura aziendale è il contenuto di mail scambiate nel settembre-ottobre 2007 (doc. n. 17) tra il sig. [redacted], il responsabile tecnico sig. [redacted] e i dipendenti, in cui si afferma testualmente che "non esiste alcuna programmazione in fase di acquisizione dei lavori": rispondendo alle lamentele dei dipendenti del settore della produzione il sig. [redacted] affermava che la produzione delle insegne da parte di [redacted] doveva avvenire comunque, a costo di "buttare fuori" le insegne, anche se le stesse non avessero rispettato i requisiti prescritti contrattualmente con i clienti. Anche da tali singoli elementi si può facilmente comprendere come fosse strutturata l'organizzazione e la qualità del lavoro in [redacted] nonché i motivi dei mancati pagamenti da parte dei clienti.

- g) Si deve qui ricordare, tra le diverse vertenze che hanno visto coinvolta la società fallita, la vicenda giudiziaria svoltasi innanzi al Tribunale di Padova tra [redacted] e [redacted] già dettagliatamente illustrata nel programma di liquidazione in data 30.04.09 e che costituisce una potenziale posizione di credito per la Procedura. In questa sede è opportuno ricordare le conseguenze negative per la già compromessa situazione economica della società che si sono verificate in capo a [redacted] a seguito dell'escussione della fidejussione di € 200.000,00 da parte di [redacted] presso [redacted] di Roma, e a seguito del conseguente addebito di pari importo sul conto intestato a [redacted] in bonis presso detto istituto di credito. A causa di tale addebito sul conto n. 5136/95 acceso presso [redacted] (che evidentemente ha causato un consistente scoperto), [redacted] si è vista rifiutare dal medesimo istituto l'ampliamento delle linee commerciali richieste in data 25.01.08, ed al contempo il medesimo istituto ha inoltrato segnalazione della sofferenza del conto in questione alla [redacted] con tutti i conseguenti pregiudizi a carico della poi fallita società. Sicuramente il debito generatosi sul conto in questione e la successiva segnalazione alla [redacted] hanno comportato una consistente contrazione della possibilità per [redacted] di attingere al credito bancario, strumento indispensabile alla sopravvivenza della società per i motivi sopra esposti.
- h) la società [redacted] a partire dal 2005 ha fatto fronte, con denaro proprio, anche ai costi di [redacted] società, come ampiamente esposto, riconducibile anch'essa al sig. Turri), di cui ha sempre pagato anche gli stipendi dei lavoratori subordinati. Si può in

realtà affermare che le due società si sono sostanzialmente "confuse" in quanto tra le due devono registrarsi flussi di denaro (per lo più in uscita da [redacted] privi di alcuna giustificazione, come pure l'utilizzo da parte di [redacted] dell'azienda di [redacted] in virtù del contratto di affitto di cui detto al capitolo 1 che precede) nonché dei lavoratori subordinati aventi un contratto con [redacted]. (ai quali la fallita società, come sopra detto, pagava direttamente le retribuzioni).

Peraltro, la società [redacted] aveva stipulato un oneroso contratto di leasing avente ad oggetto il medesimo ramo di azienda in precedenza affittatole da [redacted]: [redacted], infatti, aveva venduto alla società di leasing [redacted] i beni (macchinari industriali, attrezzature, beni strumentali, etc.) di cui era proprietaria (tutti situati presso la sede operativa di San Donato ove anche [redacted] svolgeva la propria attività imprenditoriale, utilizzando tali beni), e quest'ultima aveva stipulato un contratto di leasing con [redacted]. Tuttavia, tale ultima società non ha mai effettivamente acquisito la proprietà di tutti i beni oggetto del contratto di leasing, ma solo di parte di essi: conseguentemente si era originato un contenzioso innanzi al Tribunale di Milano tra [redacted] e la società di leasing, avente ad oggetto l'esatta quantificazione dei canoni di leasing dovuti da [redacted] (e giudicati eccessivi dalla fallita società) poi interrottosi a causa del Fallimento. In sede di verifica dei crediti, e successiva ammissione al passivo, la società [redacted] ha chiesto e ottenuto la rivendica di alcuni dei beni rinvenuti presso il capannone di San Donato facenti parte del contratto di leasing originario, ed è stata altresì ammessa al chirografo per un residuo importo di € 15.000,00 (quantificato dal Curatore in via forfettaria, tenuto conto anche del presunto valore dei beni oggetto del contratto di leasing che sono stati sottratti dalla sede di San Donato da ignoti). I beni rivendicati da [redacted] si trovano ancora attualmente presso l'immobile di San Donato, nonostante i reiterati solleciti inoltrati dalla scrivente affinché la proprietaria li prelevi. In buona sostanza, dapprima [redacted] ha stipulato un contratto di affitto con [redacted] avente ad oggetto il ramo di azienda situato in San Donato: successivamente, [redacted] ha venduto a [redacted] una parte i beni facenti parte del ramo di azienda *de qua*, ed infine [redacted] ha stipulato un contratto di leasing con [redacted], in cui si prevedeva l'utilizzazione di tutti i beni costituenti il ramo di azienda in questione (di cui però [redacted] aveva ottenuto solo in parte la titolarità) con un gravoso canone annuo a carico della fallita per decine di migliaia di

euro, che ha concorso anch'esso a determinare un aggravio della già precaria situazione economica di [redacted]

- i) Vanno poi ricordati i gravi fatti dell'estate 2008: oltre alle cause sopra elencate, nel corso del periodo giugno-settembre 2008 si sono verificati episodi di rilevante gravità, che hanno sostanzialmente privato la società della possibilità di continuare ad esercitare l'attività imprenditoriale sino ad allora svolta, e ciò sia perché vi furono cambiamenti nella gestione della società (invero si verificò un mutamento del soggetto fiduciante in seno all'azionista di controllo che poi di fatto amministrava la società) sia perché si aggravò la già critica situazione di insufficienza di disponibilità economiche e materiali.

In particolare, il cambiamento del fiduciante in seno alla società [redacted] (socio di maggioranza assoluta della fallita) mediante subentro di [redacted] in luogo del [redacted] e la successiva nomina di un institore (con contestuali dimissioni dell'A.U. [redacted]) hanno determinato la paralisi della gestione di [redacted] in quanto poi di fatto l'institore [redacted] non ha mai esercitato la propria funzione e la società [redacted] (a quanto risulta) si è completamente disinteressata del destino della società oggi fallita: i profili di responsabilità in capo a tutti i soggetti che parteciparono alla suddetta operazione saranno valutati dalla scrivente in seguito nella redigenda denuncia alla Procura della Repubblica.

Al contempo, mentre si svolgevano le trattative per la cessione delle quote di controllo di [redacted] (e quindi di [redacted]) da parte del sig. [redacted] ad [redacted] gli amministratori (di diritto e di fatto) di [redacted] effettuavano una operazione di vera e propria spoliazione del patrimonio della società fallita, tentando (e in alcuni casi effettuando con successo) la cessione a terze società (evidentemente in qualche modo collegate con gli amministratori di fatto di [redacted]) dei più importanti crediti facenti capo a [redacted]: esempio per tutti, il tentativo (non riuscito) di cedere parte del credito nascente dal contratto stipulato con [redacted] per la fornitura di insegne per tre banche del gruppo su tutto il territorio nazionale, per un importo complessivo di € 1.150.658,09 oltre IVA, alla società [redacted] di Bari mediante notifica con fax in data 1 e 25 luglio 2008. In tali trattative si dà già atto di intervenute "*modifiche nella compagine societaria e direzionale della scrivente società*" che invece formalmente non erano ancora state adottate (doc. n. 18). La stessa società Bikappa peraltro ha acquistato nel periodo immediatamente anteriore alla dichiarazione di

fallimento uno degli autoveicoli di proprietà di [redacted] A.: di tale vendita sia l'A.U. sia gli altri gestori di fatto si sono dichiarati estranei. Nello stesso periodo dei fatti sopra descritti avveniva altresì la sottrazione delle copie cartacee di alcuni importanti contratti stipulati da [redacted] con clienti di rilevanza in ambito nazionale (tra cui i contratti di partnership con [redacted] aventi ad oggetto la gestione in comune di alcuni spazi pubblicitari, di cui la scrivente ha chiesto copia alla stessa [redacted] senza ottenere alcun riscontro). Inoltre, come sopra già accennato, i dirigenti di [redacted] avevano dato inizio ad una serie di cessioni di crediti a società terze (tra le quali in particolare va ricordata la "collegata" [redacted] e a vari istituti di credito, ponendo in essere condotte irregolari sia nell'ambito dei singoli rapporti contrattuali (le cessioni di tali crediti spesso erano vietate dal contratto, e ne hanno quindi determinato la risoluzione, con danno a carico [redacted]) sia nell'ambito del ricorso al credito bancario (i crediti derivanti dalle fatture emesse venivano richiesti in anticipazione a più banche contemporaneamente).

È evidente che gli amministratori di [redacted] stavano cercando di sottrarre il maggior numero possibile di attività e di crediti, facenti capo alla fallita, alla disponibilità della nuova compagine che avrebbe poi di fatto amministrato [redacted] A..

Tutti gli aspetti sopra elencati hanno concorso a determinare nel corso della vita di [redacted] lo stato di insolvenza definitivamente palesatosi nel corso dell'estate 2008.

Capitolo n. 5. Libri sociali e documentazione in possesso del Curatore.

Il Curatore, dopo insistenti richieste sia all'ex A.U. Avv. [redacted] sia all'amministratore di fatto sig. [redacted], sia al commercialista che si occupava della contabilità societaria, Dott. [redacted] (che ricopriva altresì il ruolo di socio di minoranza della [redacted]), è riuscito a recuperare i seguenti libri sociali:

- libro assemblee, composto di due volumi;
- libro soci; peraltro solo parzialmente compilato in occasione delle sottoscrizioni del capitale di [redacted] e non del versamento effettivo da parte del socio [redacted] del capitale sociale in seguito aumentato;
- libro delle assemblee del collegio sindacale;
- libro matricola...

Viceversa, non è mai stato reperito il libro inventari. Non risulta inoltre tenuta la contabilità di magazzino: i sindaci, interpellati in merito, hanno espressamente affermato che "il magazzino della società fallita era gestito tramite un software, da cui sono stati estratti e stampati alcuni

tabulati, da noi visionati e successivamente utilizzati dal [redacted] per la redazione dei bilanci di esercizio", ma la scrivente non ha potuto rinvenire alcuna traccia di questo software a causa della sottrazione di materiale hardware informatico dalla sede operativa di San Donato. Inoltre, nessuna copia cartacea della contabilità di magazzino è stata rinvenuta.

Per quanto riguarda le scritture contabili di [redacted], l'ex collaboratrice sig. [redacted] (che in realtà lavorava quotidianamente presso la sede operativa di San Donato e che di fatto si occupava di tutta la contabilità sociale) ha fornito al Curatore alcuni files in formato 'pdf' contenenti il libro giornale della società, le anagrafiche dei clienti e dei fornitori, la copia delle fatture emesse dalla società, un prospetto relativo agli stipendi non corrisposti da [redacted] ai dipendenti, ed un elenco degli affidamenti bancari e del relativo utilizzo al maggio 2008. Il bilancino di verifica al 31.07.2008 (redatto materialmente sempre dalla [redacted]) è stato viceversa fornito alla Curatela dal [redacted], professionista incaricato da [redacted] a settembre 2008 di verificare le possibilità di ottenere un concordato stragiudiziale, soluzione poi rivelatasi del tutto impraticabile.

Ulteriori dati e documenti contabili della società sono conservati nell'archivio cartaceo di [redacted] originariamente conservato presso la sede operativa di San Donato Milanese, e attualmente archiviato presso i depositi della [redacted] allo scopo incaricata dalla scrivente Curatrice previa autorizzazione del Tribunale rilasciata con provvedimento in data 24.03.2009.

Capitolo n. 6. Profilo degli utili e delle perdite conseguiti da [redacted] attraverso un'analisi dell'andamento della gestione sociale così come risultante dai libri sociali.

Lo scrivente Curatore ritiene opportuno esporre i dati risultanti dai bilanci (o dalle situazioni patrimoniali) approvati nel corso della vita societaria di [redacted], evidenziando sin d'ora che si avanzano legittimi dubbi sulla correttezza dei dati ivi riportati, come si evidenzierà più accuratamente infra quando si analizzerà il contenuto della situazione patrimoniale al 31.07.2008, in quanto tutti i bilanci della società, seppur fortemente indebitata verso gli istituti di credito, i dipendenti ed i fornitori, si sono formalmente chiusi in utile.

- Situazione patrimoniale al 30.09.05

Il documento in esame, prodotto nel libro delle assemblee in occasione dell'aumento di capitale sociale da 120 mila euro (capitale iniziale) fino ad 1 milione di euro deliberato in data 08.11.2005, presenta i dati relativi al primo periodo di vita della società (costituita infatti nel mese di febbraio 2005).

I dati offerti, pur essendo parziali in quanto relativi ad una società neo costituita, indicano già un consistente attivo circolante (pari ad € 1,8 milioni, di cui ben 1,3 milioni per crediti, prevalentemente verso clienti, ed € 480 mila per rimanenze), con debiti in prevalenza verso fornitori pari già a ben € 1,6 milioni.

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2005 (redatto in forma abbreviata):

Il capitale sociale a tale data è pari ad 1 milione di euro, di cui € 554.508 versati.

Il bilancio presenta un utile di esercizio di € 65.669 destinato per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Il complessivo ammontare dei costi della produzione è pari € 3.842.052 (di cui € 876.969 per materie prime, € 2,6 milioni circa per servizi ed € 171.153 per godimento di beni di terzi ovvero leasing) e vengono conseguiti ricavi per € 4 milioni circa (di cui € 3.340.733 per ricavi delle vendite ed € 660.850 per variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione).

L'attivo è costituito per € 682.535 da rimanenze, per € 1,5 milioni circa da crediti e per € 253.323 da disponibilità liquide.

Sotto un profilo finanziario la società espone debiti entro 12 mesi per il complessivo ammontare di € 2.019.519, a fronte di disponibilità liquide, come sopra detto, per soli € 253.323: anche solo considerando i debiti verso le banche (€ 677.496) e verso i fornitori (€ 1.220.536), il saldo negativo con le disponibilità liquide è di ben € 1.644.709 (tale dato costituisce il c.d. MT, margine di tesoreria, che, in quanto negativo, *denota quanto meno una situazione di potenziale rischio di non riuscire a far fronte alle proprie obbligazioni* da parte della società).

La nota integrativa indica che:

- non è presente alcuna partecipazione in società terze;
- la società ha in essere n. 3 contratti di locazione finanziaria, di cui il più rilevante relativo all'immobile, che produce un debito di € 229.863,49;
- le immobilizzazioni immateriali (spese di costituzione e ampliamento della società) sono pari ad € 46.235.

Il Collegio Sindacale, con relazione del 14.04.06, esprimeva parere favorevole all'approvazione del sopra detto bilancio senza particolari commenti. Il bilancio veniva quindi regolarmente approvato dall'assemblea dei soci.

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2006 (redatto in forma abbreviata):

Il capitale sociale a tale data è pari a 1 milione di euro, di cui € 713.349,00 risultano versati.

Il bilancio presenta anch'esso un utile di esercizio di € 76.462, destinato per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Nel corso di tale anno la società affronta costi per € 5.843.425 (per acquisto materie prime, servizi, godimento di beni di terzi, etc.) e consegue ricavi per € 6.113.308,00 (di cui ben € 6.176.680 derivanti dalle vendite e dalle prestazioni a favore di terzi). Nel 2006 vi era stato quindi un consistente aumento del fatturato rispetto all'anno precedente.

La parte più consistente dell'attivo è costituita dai crediti entro 12 mesi, pari a ben € 5.728.141,00.

Sotto un profilo finanziario, peraltro, la società presenta già indici di evidente squilibrio in quanto a fronte di disponibilità liquide per € 697.587 si evidenziano passività a breve per € 2.684.486 (i dati ora menzionati sono stati ricavati dalla tabella allegata nella nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2007 di cui si dirà oltre), con un *saldo negativo pari quindi ad € 1.986.899*.

La nota integrativa indica che:

- non è presente alcuna partecipazione in società terze;
- i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono pari ad € 256.651;
- fra le immobilizzazioni materiali si pongono in evidenza le attrezzature industriali del valore di € 1.377,00 ed "altri beni" non meglio identificati per € 154.124,00 (con un incremento rispetto all'esercizio precedente);
- fra le immobilizzazioni finanziarie risultano evidenziati "altri titoli" per € 100.000 (si tratta di titoli "~~XXXXXX~~", che vengono definiti titoli per un investimento duraturo da parte della società). L'acquisto di questi titoli, effettuato in parte anche con addebito sul conto corrente n. 10840 acceso presso ~~XXXXXX~~ su direttiva del Dr. ~~XXXXXX~~ (secondo quanto riferito in proposito dal sig. ~~XXXXXX~~) in realtà si è rivelato in perdita per ~~XXXXXX~~ quanto tra il settembre e l'ottobre 2008 sono stati addebitati alla società "derivati di tassi su mercati ott" per complessivi € 33.294,99.
- i debiti sono pari a complessivi € 6.724.812,00, di cui ben € 2.684.486 nei confronti delle banche, ed € 2.865.652 nei confronti dei fornitori; i debiti tributari ammontano ad € 202.327, somma che però comprende solo le passività per imposte certe e determinate;
- la società ha inoltre in essere n. 26 contratti di locazione finanziaria, prevalentemente per automezzi, che producono un debito residuo al 31.12.2006 di ben € 766.893.

Il Collegio Sindacale, con relazione del 11.04.07, esprimeva parere favorevole all'approvazione del sopra detto bilancio senza particolari rilievi; i sindaci si limitavano a dare l'assenso all'iscrizione nelle poste attive dello stato patrimoniale dei costi di impianto e

ampliamento (€ 10.179,00) e di ricerca, sviluppo e pubblicità (€ 83.419,00). Il bilancio veniva quindi regolarmente approvato dall'assemblea dei soci.

- Bilancio semestrale al 30.06.2007.

In tale documento (rinvenuto dalla scrivente tra i documenti cartacei della sede operativa di San Donato ma non inserito nel libro assemblee della società e quindi redatto probabilmente non in vista di una operazione societaria ma a scopi di promozione dell'attività d'impresa sul mercato) si rileva che nel corso del 2006 la società ha riportato un raddoppio del fatturato, con conseguente incremento degli investimenti "ben sostenuto dall'azienda sia in termini di mezzi propri, attraverso il reimpiego di dei flussi di cassa attivi, sia attingendo al sistema bancario, senza che però questo abbia un particolare squilibrio finanziario per l'azienda" (!). Sempre secondo tale documento, la crescita di ~~XXXXXXXXXX~~ in tale periodo supera le già ottimistiche previsioni del budget triennale (di cui non è stata individuata copia tra i documenti societari), in quanto nel primo semestre 2007 si sarebbe raggiunto il livello di fatturato previsto per l'intero anno. Peraltro in tale documento si espone altresì come l'aumentato fatturato (e quindi l'acquisizione di fette di mercato consistenti) derivi anche dalla stipula di contratti con clienti "forti" da un punto di vista contrattuale, ovvero grandi gruppi bancari, operatori telefonici, gruppi della distribuzione, etc.: in tal senso, il cliente "forte" poteva imporre ~~Nomen Italia~~ i suoi tempi di pagamento, con un ritardo patologico stimato da ~~Nomen Italia~~ in 30/60 gg rispetto ai tempi pattuiti (come sopra accennato al capitolo 4, in realtà tale ritardo è stato sottostimato, in quanto alcuni clienti ritardavano i pagamenti anche oltre i 210 giorni). Questo ha comportato come conseguenza un aumento degli oneri finanziari a carico di ~~Nomen Italia~~ (ad esempio per costi ulteriori delle commissioni bancarie, interessi passivi, etc.), un incremento della voce di bilancio dei crediti verso clienti, con dilatazione anche del termine entro il quale il credito si può considerare mediamente incassato (nella situazione patrimoniale al 30.06.07 si possono considerare incassati solo i crediti scaduti fino a febbraio 2007 e non oltre). I crediti a contenzioso vengono indicati in percentuali minime (nell'ordine del 1,5% annuo).

Come azioni da intraprendere si individuano:

- il sostegno organizzativo della crescita della società;
- la revisione della struttura finanziaria circolante (si opta per la migrazione del circolante dall'utilizzo del classico anticipo fatture alla cessione pro-soluto del credito, [factoring], con conseguente miglioramento della posizione finanziaria netta [questo a conferma quindi che la società era perfettamente a conoscenza degli indici gravemente negativi sopra

esposti nei bilanci precedenti, comportanti elevati rischi per l'attività di impresa] ed una riduzione dei crediti ancora da incassare).

Vi sono poi ulteriori considerazioni generali contenute nel documento in analisi:

1. Si dà atto della presenza di un saldo attivo tra crediti e debiti, con capacità quindi di pagamento del debito bancario. In base ai dati presentati, la differenza tra i crediti ed i debiti verso fornitori (pari ad € 3.422.002) è indicata come sufficiente a pagare integralmente il debito bancario maturato all'epoca (pari ad € 3.420.250), pur senza tenere conto delle rimanenze di magazzino pari ad € 1.360.000. Sempre secondo i dati contenuti nel documento, il rapporto percentuale tra i debiti ed i crediti presenta un miglioramento costante (77% nel 2005, 53% nel 2006 e 62% nel 2007);
2. il c.d. "saldo attivo su base storica" (ottenuto sottraendo dai ricavi del triennio i debiti finali) è pari ad € 6.288.425;
3. si riporta testualmente che *"i saldi di utilizzo della cassa come affidamento bancario sono attivi con un utilizzo della stessa limitata rispetto alle linee accordate"*, circostanza questa vera solo in parte poiché, come è stato già detto, l'utilizzo del credito bancario da parte di [redacted] si è rivelato da subito massiccio;
4. il rapporto tra i pagamenti ai fornitori e gli incassi dai clienti è definito equilibrato, ciò anche tenendo conto del fatto che 1 milione di euro è rappresentato da *"somme pagate alla [redacted] (società controllata all'85%) ed alla [redacted] a copertura degli stipendi e dei costi di trasferta. E' evidente che seppur riportate nella voce fornitori tali pagamenti dovrebbero essere equiparati a costi aziendali fissi"*.
5. nell'analizzare il conto economico si dichiara che *"la proiezione annuale basata su dati semestrali consolidati porterebbe l'azienda ad un +80% rispetto all'anno precedente. E' evidente che uno dei rischi legati ad una crescita così repentina e massiccia è quello della implosione, ma preso atto della solidità patrimoniale l'elemento da valutare è l'ebitda [NB margine operativo lordo] della società, oggi al 10,5% circa"*.
6. l'analisi per indici di redditività presenta un miglioramento complessivo degli stessi tranne, in misura minimale, del rapporto di indebitamento.
7. l'analisi per indici di solvibilità indica un dato positivo (gli indici devono essere superiori ad 1, come risulta nel documento in esame).

La situazione patrimoniale ora esaminata pare indicare – come sempre – elementi estremamente positivi in relazione all'andamento della situazione economico-patrimoniale di ~~_____~~, ma anche il documento in analisi (come si ribadirà anche *infra*) pare presentare dati non del tutto rispondenti a verità, in quanto la società già all'epoca del 30.06.07 presentava indici di un grave dissesto che si sarebbe poi palesato in tutta la sua criticità nel corso dell'anno successivo.

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007 (redatto in forma abbreviata):

Il capitale sociale è di 1 milione di Euro, che risultano integralmente versati alla data di approvazione del bilancio in esame.

Il bilancio presenta un utile di esercizio di € 73.788,00, destinato per € 3.689,00 a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Nel corso di tale anno la società affronta costi per € 12.299.243 (di cui € 5,7 milioni circa per materie prime, € 4,1 milioni per servizi, € 879mila per godimento di beni di terzi ed € 1,6 per il personale), a fronte di ricavi pressoché identici per € 12.911.183 (di cui € 10 milioni per ricavi delle vendite ed € 2,2 milioni per variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione).

Anche in tal caso, la quasi totalità dell'attivo è costituita dai crediti con scadenza entro l'esercizio, pari ad € 11,2 milioni.

Lo squilibrio finanziario, già manifesto in base ai risultati del bilancio al 31.12.2006, diviene ancora più evidente con il bilancio in analisi, dal momento che a fronte di disponibilità liquide pari ad € 867.489 (incrementatesi solo di circa 200 mila euro rispetto all'esercizio precedente), la società espone nella nota integrativa debiti a breve termine per il complessivo ammontare di € 5,9 milioni, con una posizione finanziaria netta di breve periodo pari a – € 5.034.477,00.

La nota integrativa indica altresì che:

- i soli debiti verso le banche ammontano, nel breve termine, ad € 5,9 milioni, e ad ulteriori € 1,4 milioni oltre i 12 mesi;
- la posizione finanziaria netta di medio e lungo periodo è pari a - € 6.420.744,00
- gli indici di bilancio (per quanto si possano ritenere attendibili) presentano per lo più un peggioramento rispetto al bilancio precedente, ed espongono, tra l'altro, un *massiccio ricorso all'indebitamento presso istituti di credito.*

Contrariamente a tutti i bilanci precedentemente approvati da ~~_____~~ al bilancio al 31.12.2007 trascritto nel libro assemblee non è stata allegata la relazione del Collegio dei

Sindaci nonostante il bilancio risulti regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 29.04.2008.

- Situazione patrimoniale aggiornata al 31.07.08.

Lo scrivente Curatore ha altresì rinvenuto fra i documenti aziendali una situazione patrimoniale al 31.07.08 che non è inclusa in alcun documento ufficiale della società (né mai è stata approvata dall'assemblea) ma che rappresenta l'ultima "fotografia" della situazione economico - finanziaria della società che infatti ha cessato ogni attività aziendale ed ogni registrazione contabile a fine luglio 2008 (si ricordi infatti che a settembre 2008 l'attività non è mai più ripresa). Tale documento - che da quanto appreso dai sindaci non fu neppure agli stessi trasmesso - presenta dati in aperto conflitto con quelli risultanti dal bilancio al 31.12.2007 che peraltro, tenuto conto dello stato di decozione dell'impresa e del successivo fallimento intercorso, appaiono più vicini alla realtà rispetto a quelli indicati nei precedenti bilanci approvati dalla società fallita. In ogni caso, la situazione patrimoniale in esame conferma ancora di più che i bilanci precedentemente approvati da [redacted] non rappresentano in modo veritiero ed attendibile la situazione economico-patrimoniale della società fallita.

Da tale "bilancino" i costi di [redacted] ammontano a 7,9 milioni di euro (di cui € 1,5 milioni per costi della produzione per materie prime, a fronte di un costo per tale settore di € 5,7 milioni al 31.12.08; vi sono poi € 1,7 milioni di costi per la produzione di servizi a fronte dei 4,1 milioni di euro indicati al 31.12.07), con ricavi per circa 3,3 milioni di euro.

Il crollo dei ricavi comporta quindi una perdita stimata in € 4.577.476,90.

Le passività nei confronti delle sole banche ammontano ad € 4.837.122,72, oltre a debiti verso fornitori per € 6.571.515,29, € 1.078.019,79 per debiti tributati, ed € 2.108.011,02 per finanziamenti e retribuzioni arretrate.

Come sopra detto, la suddetta situazione patrimoniale rappresenta l'ultimo documento contabile in termini temporali della società poi fallita.

*** **

Il contenuto dei bilanci risulta dai dati riportati nel libro delle assemblee, ovvero, nel caso della situazione patrimoniale al 30.06.2007, da una pubblicazione redatta da [redacted] ed utilizzata probabilmente nei rapporti commerciali con i clienti e, nel caso della situazione patrimoniale al 31.07.2008, da un documento rinvenuto nella rete informatica aziendale.

In ogni caso - pur ribadendo anche in questa sede una valutazione di sostanziale infedeltà dei bilanci di cui trattasi - i bilanci trascritti nel libro delle assemblee di [redacted] forniscono il quadro di una società che ha conseguito un aumento esponenziale del proprio fatturato senza

però essere dotata delle risorse finanziarie necessarie a supportare tale vertiginoso aumento: come già detto, infatti, l'aumento di fatturato non comporta automaticamente un aumento di ricavi, perché l'incremento dei lavori da eseguirsi causa un aumento delle spese per acquisto di materie prime, per macchinari, per stipendi dei dipendenti e collaboratori, e necessita al contempo di una struttura organizzativa assolutamente collaudata che coordini le singole attività aziendali dalla raccolta dell'ordine, passando per la produzione in ogni sua singola fase, la fatturazione, sino alla consegna, installazione e manutenzione dei prodotti dell'azienda.

Al di là dell'aumento del fatturato, presentato dal gruppo dirigenziale di [redacted] come elemento di affidabilità, prosperità ed espansione economica, la società oggi fallita ha incontrato enormi problemi sin dall'inizio della propria attività proprio nel reperire le indispensabili risorse finanziarie di cui sopra detto, che – in mancanza di un adeguato apporto da parte della compagine societaria – sono state fornite in modo pressoché esclusivo dal settore bancario, con tutte le conseguenze in termini di oneri finanziari che tale ricorso al credito bancario comporta.

Lo scrivente Curatore ribadisce comunque il proprio convincimento in merito al fatto che i bilanci redatti da [redacted] presentino dati almeno in parte non corrispondenti alla realtà: i Sindaci stessi, nel verbale sottoscritto all'esito dell'incontro tenutosi presso lo studio della scrivente, hanno ribadito che “la società ha esposto nei bilanci degli esercizi 2005, 2006 e 2007 degli utili (che sono stati collocati nella voce “utili portati a nuovo” e che non sono mai stati distribuiti): in ogni caso tale aspetto non poteva fornire garanzie sul buon andamento economico/finanziario della società. I crediti indicati nei bilanci sono stati precisati al presumibile valore di realizzo, ma il fondo svalutazione crediti evidenziava un ammortamento di soli € 19 mila circa”.

Addirittura, come già detto, si ritiene che la stessa situazione patrimoniale aggiornata al 31.07.08 – che pur espone un passivo di oltre 4,5 milioni di euro - non presenti un quadro fedele della grave crisi economico-finanziaria in cui si trovava [redacted] in quel momento, tenuto conto sia dell'ammontare dello stato passivo del Fallimento che, a seguito dell'esecutorietà dichiarata in data 9 marzo 2009, ha evidenziato un passivo di € 9.429.029,82 (come si illustrerà nel capitolo 8 che segue), sia della verificata impossibilità di recuperare, se non in modo del tutto parziale ed insoddisfacente, i presunti crediti, pari ad oltre 10 milioni di euro, vantati da [redacted] verso clienti ed indicati nella situazione patrimoniale di cui trattasi, il cui esito è stato esposto nel programma di liquidazione già depositato in data 23.04.09.

Capitolo n. 7. Rapporti con le banche.

La società ~~_____~~, nel corso della sua seppur breve vita sociale, ha intrattenuto rapporti con la maggior parte degli istituti di credito italiani, attingendo in modo massiccio al credito bancario nei termini illustrati al punto 4) che precede: tutto questo è stato possibile anche grazie ai contatti che il sig. ~~_____~~ ed il Dr. ~~_____~~ avevano nel mondo bancario italiano. Come già ricordato, infatti, il Dr. ~~_____~~ riveste tutt'oggi l'incarico di membro del C.d.A. di ~~_____~~.

Più in particolare, ~~_____~~ era titolare di conti correnti presso i seguenti istituti di credito che, come si vedrà nel dettaglio *infra*, presentavano quasi tutti alla data del fallimento un saldo fortemente negativo:

- a) ~~_____~~. presso tale istituto la fallita società era titolare del conto corrente ordinario n. 278, del conto n. 279 per anticipi su fatture e del conto n. 390 per anticipi su contratto. Il conto n. 278 presentava un saldo negativo al 31.10.08 di € 890.324,69, il conto n. 279 a tale data era pari a zero, ed infine il conto n. 390 al 30.09.08 presentava un saldo negativo di € 375.000,00. L'istituto di credito si è insinuato al passivo del fallimento ed è stato ammesso al chirografo per complessivi € 1.268.510,77. Dall'analisi degli estratti dei conti correnti del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F..
- b) ~~_____~~ presso tale banca, ~~_____~~ era titolare del conto corrente ordinario n. 00245/43641935, che alla data del fallimento presentava un saldo attivo di € 27,55, e di tre conti per anticipo fatture (individuati dai numeri 43644864, 43655271 e 43659820) che nel mese di giugno 2008 presentavano rispettivamente saldi negativi di € 965,82, di € 15.944,15 e di € 19.271,44, poi addebitati sul conto ordinario. L'istituto di credito sino ad oggi non ha presentato istanza di insinuazione al passivo di ~~_____ S.p.A.~~, nemmeno in via tardiva. Dall'analisi degli estratti dei conti correnti del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F..
- c) ~~_____ Popolare di Roma~~ presso tale ~~_____~~ era titolare del conto corrente ordinario n. 0274147, che alla data del 30.06.08 presentava un saldo negativo pari ad € 211.902,56, e del conto anticipo fatture n. 0274148, che presentava al 31.07.08 un saldo negativo per € 52.936,83, poi girato sul conto ordinario n. 0274147. L'istituto di credito sino ad oggi non ha presentato istanza di insinuazione al passivo di ~~_____ S.p.A.~~, nemmeno in via tardiva. Dall'analisi degli estratti dei conti correnti del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F..

presentava una esposizione negativa pari ad € 78,07, ma che risultava pressoché inutilizzato già almeno dal mese di marzo 2008. L'istituto di credito si è insinuato al passivo del fallimento ed è stato ammesso al chirografo per complessivi € 1.388.757,45, importo che comprende i saldi negativi dei conti ordinari n. 10840 e n. 6152618889, nonché (per la parte residua) il complessivo valore delle singole fatture anticipate dalla banca a favore di ██████████ S.p.A., poi risultate non pagate. Dall'analisi degli estratti dei conti correnti del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F.. Viceversa, è stato possibile accertare che sul conto in questione in data 7 novembre 2008 (e quindi dopo la dichiarazione di fallimento) è stato disposto un bonifico di € 20.840,00 da parte di una società debitrice, ██████████ S.p.A., a saldo di una fattura di cui ██████████ aveva chiesto l'anticipazione sul proprio conto corrente n. 10840: tale pagamento, chiaramente inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. è stato tuttavia trattenuto dall'istituto di credito a compensazione dell'importo già anticipato alla fallita società, in aperta violazione delle norme della Legge Fallimentare. La sottoscritta ha quindi chiesto la restituzione dell'importo sopra detto alla massa attiva fallimentare, ma la banca ha negato il proprio debito sostenendo l'efficacia (anche nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento) della cessione del credito in relazione alla fattura anticipata alla fallita. Trattasi invece con tutta evidenza di un pagamento pervenuto all'istituto di credito dopo la dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, lo scrivente Curatore nominerà un legale che proceda al recupero della somma sopra indicata stante l'indisponibilità dell'Istituto di credito a restituire spontaneamente la somma suddetta.

i) ██████████ presso tale banca la fallita società era titolare del conto corrente ordinario n. 448, il quale al 30.10.08 presentava un saldo negativo pari ad € 123.567,13, del conto speciale n. 280702 per anticipo fatture, il quale al 30.09.08 presentava un saldo pari a zero, nonché del conto speciale n. 88785243 che al 30.06.08 presentava un saldo negativo pari ad € 89.763,63, poi confluito sul conto ordinario n. 448. L'istituto di credito si è insinuato al passivo del fallimento ed è stato ammesso al chirografo per complessivi € 123.567,13. Dall'analisi degli estratti dei conti correnti del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F..

l) ██████████ presso tale banca la fallita società era titolare del conto corrente ordinario n. 25249 con saldo negativo al 21.10.08 di € 32.238,66. L'istituto di credito si è insinuato al passivo del fallimento ed è stato ammesso al chirografo per complessivi €

32.847,96. Dall'analisi degli estratti dei conti correnti del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F..

m) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ presso tale istituto la fallita società era titolare del conto ordinario n. 10773 che presentava al 30.06.2008 un saldo positivo pari ad € 83.471,58. Tale saldo positivo, a causa di pagamenti effettuati dalla fallita società, si riduce a zero al 30.09.2008, ed il conto in questione è stato quindi chiuso per estinzione al 12.12.2008 con un debito di ~~XXXX~~ verso la banca di € 37,28. Conseguentemente l'istituto di credito non ha presentato istanza di insinuazione al passivo fallimentare.

n) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ presso tale istituto la fallita società era titolare del conto ordinario n. 12540.30 che presentava al 30.09.08 un saldo negativo pari ad € 18.755,42. Con il medesimo istituto la società ~~XXXXXXXXXXXX~~ aveva stipulato anche un contratto di anticipo fatture con cessione di credito, che aveva generato un'esposizione debitoria della fallita nei confronti della banca per complessivi € 202.597,84. L'istituto di credito ha depositato istanza di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento, n. 182, per il complessivo importo di € 226.799,90, che verrà esaminata nel corso della udienza appositamente fissata il giorno 13 luglio 2009.

o) ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso tale istituto la fallita era titolare dei conto ordinari n. 12275x e n. 12559. Il conto 12559 al 31.03.2008 presentava un saldo positivo di € 651,86 rimasto tale fino al 31.12.2008; detto importo, seppur richiesto dal fallimento, non è ancora stato bonificato sul conto corrente intestato alla Procedura. Il conto 12275 presentava al 31.12.07 una esposizione debitoria di ~~XXXX~~ per € 168.249,58, ridottasi ad € 142.774,24 al 31.03.2008. Al 30.06.08 il saldo negativo sul conto in questione era pari ad € 32.267,74 per effetto di alcuni bonifici e/o giroconti di ingente ammontare disposti dal mese di maggio 2008. In seguito il saldo negativo è andato nuovamente aggravandosi ad € 191.878,22 al 30.09.08, e ad € 208.004,66 al 31.12.08. Per i motivi ora esposti non sono state individuate rimesse revocabili ai sensi dell'art. 67 II co. L.F.. L'istituto di credito ad oggi non ha depositato alcuna istanza di insinuazione al passivo fallimentare.

p) ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso tale istituto la fallita società era titolare del conto ordinario n. 10773 che presentava al 30.06.2008 un saldo positivo pari ad € 83.471,58. Presso il medesimo istituto la fallita era titolare altresì di un conto anticipo fatture n. 500399 che al 30.06.08 presentava un saldo negativo di € 600.000,00. Non sono stati rinvenuti gli estratti del conto in questione relativi al periodo successivo, che non sono stati inoltrati alla scrivente nemmeno a seguito di richiesta indirizzata all'istituto al momento della dichiarazione di fallimento.

L'istituto di credito alla data odierna non ha depositato istanza di insinuazione al passivo fallimentare.

q) [redacted] presso tale istituto la società fallita era titolare del conto ordinario n. 326000.

La scrivente non ha rinvenuto gli estratti del conto in questione relativi all'anno 2008 presso la sede operativa, i quali non sono stati nemmeno trasmessi dalla banca a seguito di apposita richiesta inoltrata dalla scrivente al momento della dichiarazione di fallimento. L'istituto di credito ad oggi non ha presentato istanza di insinuazione al passivo fallimentare.

* * * * *

Come è stato già accennato *supra*, la "prassi" di [redacted] prevedeva che i conti correnti intestati alla fallita società venissero aperti mediante contratti sottoscritti dall'A.U. Avv. [redacted], a quale contestualmente conferiva delega per i poteri di firma alla dipendente di [redacted]. Quest'ultima, infatti, lavorava presso la sede operativa di San Donato e apponeva la propria firma ogni qualvolta i sigg.ri [redacted] le avanzavano richieste in tal senso per l'emissione di assegni bancari e cambiali, disposizioni di bonifico, etc. etc.

Dal marzo-aprile 2008 le richieste nei confronti della [redacted], provenienti dai sigg.ri [redacted], di apporre la firma su assegni e cambiali divennero sempre più frequenti, e furono emessi da [redacted] assegni post-datati per centinaia di migliaia di euro: la sig.ra [redacted] chiese quindi che le fosse immediatamente revocata la delega ed il potere di firma sui conti correnti intestati a [redacted] Italia, cosa che avvenne nel luglio 2008. Subito dopo la revoca della delega, la [redacted] ricevette la notificazione di n. 7 protesti per assegni risultati impagati, per importi elevatissimi. La medesima decise quindi di sporgere denuncia - querela dapprima contro ignoti, integrata successivamente con i nominativi degli amministratori di fatto e di diritto di [redacted] e di richiedere l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. per inibire alle banche di incassare ulteriori assegni emessi con la propria sottoscrizione ed evitare quindi nuovi protesti (il Tribunale di Milano ha emesso poi un provvedimento in tale senso, ma in ogni caso numerosi assegni erano stati già portati all'incasso in precedenza, e sono quindi risultati comunque protestati).

Sulla posizione dell' [redacted] sulle dichiarazioni dalla stessa rese in relazione alle modalità con cui è stata amministrata la società ed alle cause del dissesto si rinvia al cap. n. 4 che precede.

Capitolo n. 8. Attività e passività. Ammontare dello stato passivo fallimentare.

Sinteticamente si elencano qui di seguito le attività che sono già state recuperate alla massa attiva fallimentare, o che potranno formare oggetto di una futura attività di recupero da parte della Curatela, tutte ampiamente illustrate nel programma di liquidazione depositato dalla sottoscritta in data 23.04.09.

Ad oggi sono stati recuperati alcuni crediti vantati da [redacted] in bonis presso clienti, è stato incassato il ricavato della vendita dell'unica autovettura di proprietà della fallita recuperata (Jaguar di cui sopra già detto), ed infine sono stati accreditati sul conto bancario della Procedura alcune somme versate dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sui conti correnti precedentemente intestati a [redacted] quindi inefficaci ai sensi dell'art. 44 L.F.: tali attività, confluite sul conto corrente bancario della Procedura n. 430 acceso presso [redacted] [redacted] testato al Fallimento, determinano un saldo positivo di € 398.819,93 alla data del 31.05.09.

Il recupero delle ulteriori attività, ivi inclusa la vendita dei residui beni mobili situati attualmente presso l'immobile di San Donato Milanese ad opera della [redacted] allo scopo autorizzata con provvedimento del G.D. in data 05.03.09, si è svolta nel rispetto dei termini dettagliatamente esposti nel programma di liquidazione sopra menzionato già depositato agli atti della Procedura: da ultimo, l'asta per la vendita a corpo di tutti i beni mobili di proprietà del Fallimento si è tenuta presso la sede operativa di San Donato in data 20 maggio 2009, ed i suddetti beni sono stati interamente venduti per un corrispettivo complessivo di € 25.000,00 di cui si attende l'accredito sul conto corrente della Procedura.

Allo scopo di recuperare ingenti crediti vantati dalla fallita [redacted] nei confronti di tre istituti di credito, facenti parte del gruppo [redacted] relativi a forniture ed installazioni di insegne (di cui già accennato nei capitoli precedenti, vedasi in particolare il cap. n. 4), lo scrivente Curatore ha nominato in data 20 maggio 2009 l'Avv. [redacted] quale legale della Procedura affinché il medesimo invii in nome e per conto del Fallimento alle tre banche le diffide al pagamento del complessivo credito vantato dalla Procedura (e riconosciuto anche nelle istanze di ammissione al passivo presentate in via tardiva da detti istituti) per complessivi € 925.865,24, e perché si occupi dell'eventuale composizione transattiva della vertenza. Il medesimo legale è stato altresì nominato per procedere al recupero dell'ulteriore ingente credito vantato dalla fallita nei confronti di [redacted] per il complessivo ammontare di € 239.398,12.

Il passivo fallimentare, a seguito del decreto di esecutorietà dello stato passivo [redacted] nell'udienza del 9 marzo 2009, è risultato pari a complessivi € 9.429.029,82 di cui €

1.478.585,20 al privilegio ed € 7.950.444,62 al chirografo, salvo errori od omissioni. La prima udienza di verifica per le domande di insinuazione tardivamente presentate è fissata per il giorno 13 luglio 2009: l'ammontare complessivo dei crediti relativi alle istanze tardive sino ad oggi presentate è pari ad € 5.215.951,53.

Non è possibile in questa sede dare illustrazione esaustiva delle tipologie di crediti insinuati, in quanto sono state presentate n. 178 istanze di ammissione tempestive: è tuttavia sufficiente ricordare che i crediti ammessi ai sensi dell'art. 2751 *bis* n. 1 cod. civ. per i rapporti di lavoro subordinato sono pari a complessivi € 847.933,47, salvo errori od omissioni.

Alla data odierna i seguenti soggetti hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 98 L.F. per proporre opposizione contro il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo: ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ (ovvero gli ex Sindaci della fallita in carica alla data del fallimento), il sig. ~~_____~~ (che ha presentato istanza di insinuazione per oltre 1,2 milioni di euro al privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c., respinta, in base ai contratti di collaborazione di cui sopra detto al capitolo 3, punto "A" che precede), la sig.ra ~~_____~~ (coniugata con il sig. ~~_____~~ ed infine le società ~~_____~~ e ~~_____~~. È stato nominato in data 20.05.09 l'Avv. ~~_____~~ quale legale del Fallimento per costituirsi nell'interesse della Procedura nei procedimenti di opposizione intentati da ~~_____~~ e ~~_____~~ per quanto riguarda le opposizioni presentate dai Sindaci, in considerazione degli importi per i quali sono state presentate le relative istanze di insinuazione, si ritiene opportuno addivenire ad una transazione con tali soggetti.

Capitolo n. 9. Tenore di vita dell'P.A.U. o sui soggetti che di fatto hanno amministrato la società ~~_____~~

Come sopra ampiamente descritto, la società oggi fallita era gestita di fatto dal sig. ~~_____~~ che non poteva ricoprire alcun ruolo ufficiale in ~~_____~~ in quanto già precedentemente coinvolto nel fallimento (tuttora aperto presso il Tribunale di Milano) del ~~_____~~, di cui era stato Presidente del C.d.A.: a seguito del coinvolgimento in tale procedura fallimentare risulterebbe che nei confronti del Sig. ~~_____~~ sia stata altresì promossa azione penale avente ad oggetto l'accertamento dei reati riscontrati dalla Curatela. La scrivente ha quindi inoltrato richiesta all'istituto ~~_____~~ per lo svolgimento di indagini che accertino la capacità patrimoniale del sig. ~~_____~~ del D. ~~_____~~ e dell'Avv. ~~_____~~ sono stati già acquisiti i risultati di tale analisi, che evidenziano come il sig. ~~_____~~ non sia direttamente titolare di alcun bene utilmente aggredibile (essendo i beni e le società allo stesso o alla di lui famiglia riconducibili intestati a società fiduciarie spesso di diritto estero, ed

essendo il medesimo proprietario di tre unità immobiliari in Monza, che però risultano oggetto di pignoramento trascritto in data 01.04.2008), l'Avv. [redacted] risulta proprietaria di alcuni beni immobili, mentre il Dr. [redacted] risulta aver alienato un bene immobile in epoca pressoché contestuale alla dichiarazione di fallimento di [redacted] S.p.A..

Come sopra accennato, la famiglia [redacted] risulta partecipare nel capitale di numerose società operanti prevalentemente nel settore immobiliare e pubblicitario.

Più in particolare il sig. [redacted] è Presidente del C.d.A. della società [redacted] proprietaria, tra l'altro, degli immobili siti in [redacted] Milano (il primo dei due venduto da [redacted] [redacted] successivamente oggetto di contratto di leasing con la società oggi fallita, come già detto) ed altresì proprietaria (quanto meno fino al 2007) di "Villa Cavallotti", un immobile di pregio composto da 34 stanze con annesso parco di oltre 50 mila metri quadri sito in [redacted] il cui valore è stato stimato nel 2006 pari ad € 23,6 milioni: detto immobile risulta in ogni caso gravato da ipoteche ed è stato oggetto di procedure esecutive.

Il Sig. [redacted] ha sempre avuto un tenore di vita elevato, tanto che il medesimo ha sempre utilizzato autovetture in leasing (con contratti intestati a [redacted] di grossa cilindrata (Ferrari, Audi, etc.), si è abitualmente recato in vacanza in località prestigiose (tra le tante in Costa Smeralda, ove il medesimo ha fatto fatturare a [redacted] i costi di rimessaggio e carburante del proprio gommone sostenuti nelle proprie vacanze estive), il tutto utilizzando denaro della fallita società senza alcuna giustificazione.

Capitolo n. 10. Rapporti di lavoro pendenti. Contratti in esecuzione e contratti risolti dalla Curatela.

A) Rapporti di lavoro subordinato. La società [redacted] aveva alle proprie dipendenze sino al maggio 2008 n. 26 lavoratori subordinati, con varie tipologie di contratti stipulati a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto, etc.. Si ribadisce peraltro anche in questa sede che anche tutti i lavoratori subordinati che avevano un regolare contratto stipulato con [redacted] venivano retribuiti da [redacted] mediante bonifici o versamento di contanti.

Il libro matricola di [redacted] S.p.A. comprende altresì i nominativi dell'A.U. Avv. [redacted] e del "responsabile commerciale" sig. Claudio [redacted]

In seguito, nel corso dei mesi da luglio 2008 in avanti, dopo che [redacted] S.p.A. aveva cessato la regolare corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti e cessato di fatto l'attività, alcuni di essi rassegnavano le dimissioni per giusta causa: tenuto conto delle dimissioni di cui ora detto, il numero dei lavoratori subordinati di [redacted] S.p.A. ancora in forza della società alla

data della dichiarazione di fallimento era pari a soli quattro elementi (trattasi in particolare dei sigg.ri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]). I contratti di lavoro con i soggetti ora elencati sono tuttora in corso, non avendo presentato gli stessi le proprie dimissioni e non avendo il Curatore risolto i rapporti di lavoro.

A seguito di richiesta presentata da [REDACTED] Milano avente ad oggetto l'ottenimento del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in deroga ai sensi dell'art. 2.521 Legge 244/2007, la sottoscritta ha richiesto con fax in data 10.12.2008 all'Agenzia Regionale Istruzione e Formazione Lavoro la convocazione dell'esame congiunto per l'ammissione alla CIGS della società [REDACTED], che veniva quindi fissato per il giorno 23.12.2008. In tale sede, alla presenza delle parti convocate, si redigeva il verbale di esame congiunto in sede pubblica ex 2 co. 521, Legge 244/2007 e art. 2 DPR 10.06.2000 n. 218, con il quale veniva accordato il ricorso alla CIGS in deroga per i lavoratori di [REDACTED] forza alla data del fallimento, a decorrere dal 4 novembre 2008 sino al 31.12.2008. Degli incumbenti tecnici relativi a tale procedura si occupa il Rag. [REDACTED], consulente del lavoro a favore del Fallimento, nominato dalla scrivente nel gennaio 2009.

Successivamente, su richiesta della [REDACTED] Milano in data 24.02.2009, il Curatore ha nuovamente chiesto all'Agenzia Regionale Istruzione e Formazione Lavoro la convocazione delle parti per l'esame congiunto del rinnovo dell'ammissione della società fallita alla CIGS in deroga: in data 25.03.2009 si redigeva quindi ulteriore verbale di esame congiunto in sede pubblica, con il quale veniva accordato il rinnovo dell'ammissione alla CIGS in deroga di [REDACTED] per il periodo compreso tra il 01.01.09 ed il 31.05.09 per i quattro lavoratori tuttora in forza alla società fallita.

Sarà valutata in seguito l'opportunità di estendere ulteriormente per 5 mesi il suddetto trattamento, che può avere una durata massima di 12 mesi dalla data di originaria concessione della CIGS stessa.

B) Utenze. La Curatela, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori, ha proseguito il contratto di somministrazione dell'energia elettrica presso l'immobile di [REDACTED] [REDACTED], indispensabile per permettere l'accesso all'immobile (dotato di serrande motorizzate), per consentire l'estrazione di dati dai server della contabilità aziendale, nonché per garantire l'indispensabile illuminazione di alcuni ambienti. Il Curatore ha in ogni caso stipulato un nuovo contratto in luogo del precedente, ottenendo una sensibile riduzione della potenza erogata (in precedenza era previsto una potenza adatta ad una azienda operante, eccessiva quindi per le esigenze attuali) con un risparmio quindi a favore della Procedura: il

contratto di somministrazione dell'utenza verrà risolto nel più breve termine possibile, una volta concluse le operazioni di vendita e successivo asporto dei beni di proprietà del fallimento ivi conservati, attualmente in corso e quindi liberati i locali dell'immobile di [REDACTED]

[REDACTED], San Donato Milanese, condotto in locazione, di proprietà di [REDACTED]

Viceversa, sono state disdettate già nei giorni successivi all'accettazione dell'incarico da parte della scrivente, e quindi nei primi giorni del mese di novembre 2008, tutte le altre utenze (telefoniche, sia fisse che mobili, e di erogazione del gas) intestate a [REDACTED] in quanto non più necessarie.

C) Contratto di locazione con Immobiliare Felusi S.p.A. L'immobile di San Donato Milanese, Via [REDACTED] 11, era precedentemente condotto in locazione da [REDACTED] in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con la proprietaria Immobiliare Felusi S.p.A. avente durata dal 01.07.2005 al 30.06.2011. A causa del perdurante inadempimento di [REDACTED] al pagamento del canone di locazione pattuito, la società Immobiliare Felusi S.p.A. notificava alla poi fallita in data 25.09.2008 un atto di intimazione di sfratto per morosità: all'udienza del 23.10.2008 tenutasi innanzi al Tribunale di Milano, Sez. VIII il Giudice Dott. [REDACTED] convalidava lo sfratto e fissava il termine per l'esecuzione al 30.11.2008. Emessa quindi la sentenza di fallimento, la Procedura - per esigenze collegate alla vendita dei beni di proprietà del Fallimento, ed al conseguente asporto dei medesimi dall'immobile di San Donato - ha continuato a detenere le chiavi dell'immobile di cui trattasi: in relazione a tale situazione, la società proprietaria Immobiliare Felusi S.p.A. stata ammessa al passivo in prededuzione in relazione all'indennità di occupazione (da calcolarsi al valore del canone di locazione, pari ad € 95.000 annui) sino alla data di effettivo rilascio. La Procedura sta compiendo ogni sforzo necessario per liberare quanto prima i locali, attività che comunque richiede un periodo temporale non breve a causa della ingente quantità di beni (seppure di non grande valore) ivi depositati nonché dello stato in cui è stata abbandonata la sede operativa di cui trattasi.

D) Contratti di Leasing. La società Neon S.p.A. nel corso della sua vita ha stipulato numerosi contratti di leasing. Nel corso dell'estate 2008, in concomitanza con l'interruzione della attività presso la sede di San Donato e durante gli eventi relativi all'ingresso di [REDACTED] nel controllo di [REDACTED] S.p.A., tutti gli autoveicoli concessi in leasing in quel momento a [REDACTED] (circa 16) sono stati restituiti da essa alla proprietaria, [REDACTED] al contempo, alcuni beni concessi in leasing da [REDACTED] Neon S.p.A. con contratto in data 13 aprile 2007 sono stati riconsegnati alla proprietaria in data 16.09.08 (come risulta dall'istanza di rivendica

presentata da [redacted]), mentre ulteriori beni oggetto del medesimo contratto di leasing (tra i quali personal computer sia fissi che portatili, monitor LCD, etc.) non sono stati rinvenuti dalla sottoscritta tra i beni in possesso della società [redacted] al momento della dichiarazione di fallimento e non sono stati conseguentemente inventariati.

Si deve inoltre menzionare la presenza di ulteriori contratti di locazione finanziaria stipulati dalla fallita società con [redacted] Domina Rent S.p.A.: come sopra già accennato, nel maggio 2005 la società [redacted] Neon S.p.A. (all'epoca gestita dal sig. [redacted] [redacted]) aveva venduto a [redacted] [redacted] i beni strumentali costituenti la propria azienda esercitata presso la sede di San Donato Milanese, e da Domino Rent a sua volta concessi in leasing a [redacted] [redacted] Neon Italia S.p.A. con contratto dell'aprile 2005. Successivamente, tale contratto ha dato origine ad un contenzioso tra le parti che lo avevano stipulato, interrottosi per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento: in sede di ammissione allo stato passivo, la società [redacted] Domino Rent ha ottenuto la rivendica di alcuni dei beni di cui al contratto di leasing (rinvenuti dalla Curatela ed inventariati), mentre per altri si è accertata la proprietà in capo alla società oggi in fallimento, con conseguente apprensione alla massa attiva fallimentare. Ulteriori contratti di leasing stipulati tra [redacted] [redacted] [redacted] aventi ad oggetto numerose autovetture, alcune anche di lusso) sono stati risolti da tempo per inadempimento della fallita, ed hanno originato l'ammissione al passivo fallimentare di [redacted] Domino Rent per importi considerevoli.

Deve essere ricordato in questa sede che l'utilizzo delle numerose autovetture in leasing, concesse in uso dalla società oggi fallita ai propri dipendenti e collaboratori, ha comportato l'irrogazione di numerosissime sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, che ancora oggi vengono inoltrate per posta dai competenti Enti Locali di tutta Italia.

Per quanto riguarda il contratto di leasing immobiliare stipulato da [redacted] [redacted] con [redacted] [redacted], avente ad oggetto l'appartamento [redacted] [redacted] Milano, esso è stato risolto per inadempimento della società fallita e conseguentemente, a seguito di apposita istanza di rivendica presentata dalla proprietaria, ne è stata disposta la restituzione da parte della Curatela a favore di [redacted] [redacted].

E) Contratti di partnership con [redacted] [redacted] S.p.A. Il sig. [redacted] [redacted] ha informato la Curatela dell'esistenza di alcuni contratti di "partnership" stipulati da [redacted] [redacted] con [redacted] [redacted] D.F. Italia S.p.A. (leader nazionale delle insegne pubblicitarie) per la gestione in comune di alcuni spazi pubblicitari, che venivano affittati da [redacted] [redacted] da [redacted] [redacted] e poi erano concessi in sublocazione a terzi con installazione di proprie insegne pubblicitarie realizzate a cura di [redacted] [redacted] presunti crediti derivanti da tali contratti di partnership (sia nei confronti di [redacted] [redacted]).

sia nei confronti dei clienti sublocatari degli spazi) si sono rivelati in realtà inesigibili (come già ampiamente illustrato nel programma di liquidazione) in quanto i relativi contratti erano già stati risolti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento a causa dell'inadempimento di [redacted] nei confronti dei proprietari degli spazi locati. In particolare, secondo quanto riferito dal sig. [redacted], erano stati stipulati contratti aventi ad oggetti i seguenti spazi pubblicitari:

- [redacted], Via [redacted], [redacted] Esceglia
- [redacted], Piazza [redacted], [redacted] Ravenna
- [redacted], Via [redacted], [redacted] Banca Popolare di Bari
- [redacted], Piazza [redacted] del Sempione, 39
- [redacted], Via [redacted] Mazzini, [redacted] Duomo di [redacted]

I contratti relativi a tali spazi non sono stati rinvenuti presso la sede operativa di San Donato poiché, secondo quanto affermato dal sig. [redacted], gli stessi sarebbero stati asportati (unitamente ad altri documenti della società) nel corso del mese di luglio 2008 dai responsabili di [redacted], società con cui era stato raggiunto un accordo (con il sig. [redacted]) che prevedeva il subentro di [redacted] nel controllo di [redacted] (mediante acquisizione della maggioranza assoluta del capitale di [redacted] LTD, società proprietaria del 99,4% del capitale di [redacted]). Nonostante la sottoscritta abbia in più occasioni sollecitato [redacted] già dal dicembre 2008, a fornire copia di tutti i contratti stipulati con [redacted], ad oggi è stata inoltrata presso lo studio della scrivente la copia del solo contratto relativo allo spazio pubblicitario in [redacted], Via [redacted] del Sempione, [redacted] attualmente privo di insegne pubblicitarie. Nessun altro documento o informazione è pervenuta dalla sottoscritta. [redacted] è inoltre allo stato di essere debitrice di alcunché nei confronti di [redacted] nonostante dalla contabilità risulti un credito di oltre € 900.000,00 di neon verso la stessa.

La scrivente non è in grado, a causa della assoluta irregolarità con cui sono stati tenuti ed archiviati i documenti societari, di stabilire quali ulteriori contratti siano stati sottratti dalla sede operativa di San Donato nel corso dell'estate 2008: si suppone in ogni caso che possa essersi trattato di contratti stipulati da [redacted] ma non ancora eseguiti (in tutto o in parte), che sono stati poi ceduti o "girati" a società terze concorrenti con il conseguente massiccio sviamento di clientela di cui sopra già accennato.

Capitolo n. 11. Adempimenti fiscali eseguiti dal Curatore.

occupati dell'amministrazione di [redacted]: in ogni caso, si ritiene allo stato che detti soggetti abbiano tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari societari, configurando in tal modo una ipotesi di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216, comma I, n. 2, L.F., come verrà più dettagliatamente illustrato nella redigenda denuncia penale.

- I responsabili dell'amministrazione di [redacted] hanno fatto altresì un amplissimo ricorso abusivo al credito bancario, utilizzando in numerose occasioni lo strumento dell'anticipazione bancaria di fatture che si sono rivelate poi irregolarmente emesse da parte di [redacted] (in quanto duplicazioni di altre fatture già anticipate, o già pagate dai debitori societari). Gli amministratori di fatto e di diritto di [redacted] si sono pertanto resi responsabili – tra l'altro - del reato di abusivo ricorso al credito bancario, ai sensi dell'art. 218 L.F., ed anche tale aspetto formerà oggetto della redigenda denuncia penale da depositare presso la Procura della Repubblica;
- gli amministratori di fatto e di diritto hanno al contempo fatto ricorso all'emissione di assegni postdatati e cambiali, poi risultati impagati, soprattutto nel corso del 2008, nel più assoluto disprezzo di ogni criterio di corretta gestione sociale, causando altresì l'elevazione di protesti su detti assegni e cambiali nei confronti di una ex lavoratrice dipendente a cui l'A.U. [redacted] aveva conferito tutte le deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla società (permettendo in tal modo che la dipendente agisse su ordini e direttive impartiti dai sigg.ri [redacted]);
- i medesimi soggetti di cui trattasi hanno intenzionalmente omesso la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori sin dalla costituzione della società: l'esame della contabilità societaria (nonché la verifica insieme all'INPS tramite i propri ispettori di vigilanza) ha permesso di accertare che solo nel 2005 la società [redacted] ha versato quote minime dei contributi previdenziali obbligatori agli istituti destinatari di tali versamenti, e che nessun ulteriore pagamento in tal senso è mai più stato fatto nel periodo successivo. Tale volontaria omissione configura una ulteriore ipotesi di reato ascrivibile ai soggetti che hanno amministrato la fallita società;
- nel corso dell'estate 2008, mentre era in corso la trattativa per la cessione delle quote di [redacted] (e conseguentemente del controllo di [redacted]) gli amministratori di fatto e di diritto tentarono di concludere (in alcuni casi con successo) la cessione di contratti e di alcuni ingenti crediti vantati da [redacted] a favore di società terze

(verosimilmente collegate con gli amministratori di [redacted] tra cui in particolare la società [redacted] (avente sede, come sopra detto, nello stesso immobile ove era situata la sede operativa di [redacted] in San Donato Milanese);

- Gli organi societari preposti al controllo del corretto svolgimento dell'attività sociale, con particolare riferimento al Collegio Sindacale, non hanno svolto quella funzione di garanzia che gli è propria: i richiami ai doveri dell'Amministratore Unico, le segnalazioni delle carenze di organico del settore amministrativo di [redacted], e l'accertato mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, contenuti nel libro delle adunanze del Collegio sono infatti meramente formali, ed inoltre i Sindaci si sono limitati a recepire passivamente il contenuto dei bilanci che venivano loro annualmente sottoposti.

Si allegano i seguenti documenti:


1. Verbale di audizione del Sig. [redacted] in data 21.11.2008 (pag. 5);
2. Verbale di audizione dell'Avv. [redacted] in data 17.11.2008; (pag. 5)
3. Procura gestoria conferita dall'Avv. [redacted] al sig. [redacted] (pag. 5)
4. Verbale di audizione dei Sindaci in data 28.11.2008 (pag. 6)
5. Verbale di audizione del Dr. [redacted] in data 13.01.2009 e successiva relazione del medesimo al Curatore (pag. 7);
6. Verbale di audizione dell'ing. Longobardi (pag. 9);
7. Accordo del 28 luglio 2008 tra [redacted] e [redacted] (pag. 13);
8. Lettera di dimissioni dell'A.U. in data 29.07.08 (pag. 14);
9. Lettera del sig. [redacted] Curatore in data 1 aprile 2009 (pag. 15);
10. Denuncia contro ignoti sporta dal sig. [redacted] in data 30.09.2008 (pag. 15);
11. Email del dicembre 2007 tra amministrazione [redacted] (pag. 22);
12. Email del 26-27 gennaio 2006 tra [redacted] e [redacted] (pag. 23);
13. Verbale dell'incontro con l'ing. [redacted] in data 28.01.2009 (pag. 24);
14. Elenco dei contratti di leasing al 31.12.2007 (pag. 28);
15. Estratto del chek-up aziendale al 14.04.08 con indicazione degli affidamenti bancari (pag. 29);
16. Fax inviati da [redacted] al [redacted] in data 30.05.2008 (pag. 30);
17. Email del settembre-ottobre 2007 tra il [redacted] e [redacted] (pag. 34);

18. Notifica in data 1/25 luglio 2008 a ~~_____~~ della cessione del credito
vantato da ~~_____~~ a favore di ~~_____~~ (pag. 36).

Con osservanza

Milano, 9 giugno 2009

Avv. ~~_____~~



residua di € 36.300,00, l'importo complessivo di € 103.069,56 (doc. n. 2).

4. La curatela, ad un attento esame, poteva constatare che il citato contratto di finanziamento non recava la sottoscrizione dell'amministratore unico della società fallita, avv. ~~Silvio Oldini~~ bensì quella di altro soggetto di incerta identità.

A seguito di ulteriori indagini, emergeva che la stessa ~~Neon Italia S.p.A.~~ era stata amministrata di fatto anche dal signor ~~Claudio Turri~~, unitamente al signor ~~Andrea Marchionni~~.

5. In data 20 giugno 2008, la società ~~Neon Italia S.p.A.~~ cedeva l'autovettura targata ~~DN708CC~~ al prezzo di € 60.000,00 alla signora ~~Cristiana Sala~~ (doc. n. 3), moglie dell'amministratore di fatto ~~Claudio Turri~~ (doc. n. 4), la quale non provvedeva al pagamento del corrispettivo.

6. Appare evidente, alla luce delle circostanze sopra esposte, che l'acquisto del veicolo ~~Land Rover Range Rover targata DN708CC~~ con addebito del relativo onere (oltre € 100.000,00) a carico della società ~~Neon Italia S.p.A.~~, veniva posto in essere dall'amministratore di fatto ~~Claudio Turri~~, il quale ne favoriva successivamente la vendita in favore della di lui moglie ~~Cristiana Sala~~ senza che quest'ultima effettuasse il versamento di alcunché nelle casse della società fallita, con grave depauperamento del patrimonio sociale.

Tanto più che il veicolo *de quo* veniva poi ceduto in data 8 ottobre 2008 dalla signora ~~Sala~~ alla società ~~Casa S.p.A.~~ con sede in ~~Monza via~~ ~~del~~ di cui lo stesso ~~Turri~~ detiene, tramite la fiduciaria ~~Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.~~ il 31% del capitale sociale;

successivamente veniva dichiarata la cessazione dalla circolazione per esportazione (doc. n. 5), e precisamente in data 10 ottobre 2008 (poco prima della dichiarazione di fallimento).

7. La curatela, preso atto del mancato pagamento del prezzo, con lettera in data 3 novembre 2009, chiedeva alla signora ~~Cristiana Sala~~ il versamento dell'importo di € 60.000,00 (doc. n. 6).

8. La ~~signora Sala~~ **non** provvedeva al saldo di quanto dovuto, **né** forniva prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.

Tutto ciò premesso, fatta salva ogni ulteriore ragione di credito, azione, eccezione o difesa nei confronti della signora ~~Cristiana Sala~~, il Fallimento della società ~~Neon Italia S.p.A.~~, in persona del curatore avv. ~~Luca Mezzanin~~, rappresentato e difeso come in epigrafe,

ricorre

a codesto Ill.mo Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c., voglia fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando alla convenuta un congruo termine per la sua costituzione

ed invita

la signora ~~Cristiana Sala~~, ~~residente in Monza, via Alessandro Manzoni~~
~~10.06.SIACST69CGIETZ015~~, a costituirsi in giudizio nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. e a comparire all'udienza che sarà fissata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 702 bis, secondo comma, c.p.c., con ~~l'espresso avvertimento che la mancata costituzione entro il predetto~~
termine e comunque oltre dieci giorni prima dell'udienza implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza di

costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione del giudizio *de quo*,

in via principale

accertare e dichiarare che la ~~signora Christiana Sale~~, resasi cessionaria in data 20 giugno 2008 dell'autovettura targata ~~DN708CC~~, non ha provveduto al pagamento del prezzo di € 60.000,00 e, per l'effetto, condannare la signora ~~Christiana Sale~~ al pagamento in favore del Fallimento della società ~~N. Italia S.p.A.~~ dell'importo di € 60.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;

in via istruttoria

nel caso in cui le difese svolte dalla convenuta richiedano un'istruzione piena ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di indicare i testi, integrare le domande e dedurre mezzi di prova.

in ogni caso

con vittoria di spese, diritti e onorari.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 60.000,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia autentica decreto Giudice delegato in data 26-27.1.2010;
 - 2) contratto di finanziamento n. 01.05.02.7013273;
 - 3) atto di vendita in data 20.6.2008;
 - 4) certificato stato famiglia rilasciato dal Comune di Monza;
-

C. 35

- 5) certificato cronologico autoveicolo targato ~~MI 123456~~
 - 6) lettera in data 3.11.2009 da avv. ~~Antonio Maria Cristiana Sala~~.
- Milano, 25 marzo 2010
- avv. ~~Maria Rosa~~

aveva esaminati. Io non sono mai entrata nel dettaglio dei bilanci ma vedevo che essi chiudevano in attivo.

Sono stata contattata infine nel mese di luglio del 2008 da una collaboratrice dell'azienda, la Sig.ra ~~Yvonne Nasso~~ che si occupava della gestione contabile e amministrativa di ~~Neon Italia S.p.A.~~, la quale mi espone la propria impossibilità di contattare il ~~sig. Panni~~ ed i responsabili dell'azienda per svolgere la propria attività lavorativa. Chiesi quindi notizie dell'andamento della società al Sig. ~~...~~ e venni a conoscenza dello stato dei fatti non positivi per l'azienda: conseguentemente, in data 29.07.08 ho dato le dimissioni dal mio incarico di A.U. ed è stato contestualmente nominato instutore con procura generale alla gestione della società il Sig. ~~...~~, indicato dal sig. ~~...~~, che avrebbe gestito la ~~...~~ fino alla nomina del nuovo amministratore, che è poi avvenuta nel corso dell'assemblea societaria in data 15.10.2008.

In tale assemblea, riunitasi in seconda convocazione dopo che la prima convocazione in data 29.09.08 non aveva raggiunto il quorum per la validità (non essendosi presentato nessuno per la società ~~Willingsdale~~), alla presenza mia, dei sindaci, del ~~...~~ e del ~~...~~, fu nominato nuovo amministratore unico di ~~Neon Italia S.p.A.~~ il sig. ~~...~~.

Mi risulta che la società ~~Neon Italia S.p.A.~~ sia una società nata con una partecipazione del 75% del proprio capitale da parte di ~~Neon Italia S.p.A.~~ la ~~...~~ doveva gestire le attività svolte dalla S.p.A. nel Meridione d'Italia, attraverso la sede operativa sita in ~~Castellammare di Stabia (NA)~~. Non ho tuttavia notizia di altre società collegate e/o partecipate da ~~Neon Italia S.p.A.~~.

Mi impegno altresì a fare pervenire copia alla Curatela del contratto di leasing, avente ad oggetto un immobile sito in Milano, ~~Viale Lazio n. 27~~ stipulato da ~~Neon Italia S.p.A.~~ come risultante dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 06.07.2006.

Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari in corso in cui è parte ~~Neon Italia S.p.A.~~ posso solo dire di aver rilasciato, in quanto A.U. della società, procure alle liti all'~~...~~, presentatomi dal ~~sig. Panni~~. Mi impegno a far pervenire alla Curatela informazioni circa le cause attualmente pendenti, nonché i nominativi di tutti i legali di fiducia di ~~Neon Italia S.p.A.~~

Ho avuto rapporti con i membri del collegio sindacale (i cui membri sono stati scelti dal Dr. ~~...~~) solo da ultimo a settembre del 2008, ma mai prima di allora.

Il sig. ~~...~~ indicato nella visura della società fallita come responsabile tecnico, è sicuramente al corrente di tutti i rapporti con i dipendenti di ~~Neon Italia S.p.A.~~”

Avv. ~~...~~



